

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (V e X)	<i>Pag.</i>	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	27
DIFESA (IV)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	35
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	49
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	67
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	75
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	95
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	99
AFFARI SOCIALI (XII)	»	121
AGRICOLTURA (XIII)	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	»	137
<i>ALLEGATO</i>	»	145

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico III Commissione per le comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag.	III
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> »		IV
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile</i> »		V
<i>Commissioni riunite (I e II)</i> »		VI
<i>Commissioni riunite (II e XII)</i> »		VII
<i>Commissioni riunite (V e X)</i> »		VIII
<i>Giustizia (II)</i> »		IX
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i> »		X
<i>Difesa (IV)</i> »		XI
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i> »		XIII
<i>Finanze (VI)</i> »		XV
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i> »		XVI
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i> »		XVIII
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i> »		XX
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i> »		XXV
<i>Affari sociali (XII)</i> »		XXVII
<i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i> »		XXIX
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i> »		XXX
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i> »		XXXI
<i>Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato</i> »		XXXII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari</i> »		XXXIII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i> »		XXXIV
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i> »		XXXV
RELAZIONI PRESENTATE »		XXXVI
INDICE DELLE CONVOCAZIONI »		XXXVII

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio) e X (Attività produttive)

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente della X Commissione Michele VISCARDI, indi del Presidente della V Commissione Mario D'ACQUISTO.

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, sull'Enimont, anche in relazione all'assetto dei rapporti tra settore pubblico e settore privato nel comparto chimico.

Audizione del dottor Raul Gardini, presidente della Montedison.

Le Commissioni deliberano di assicurare alla seduta la pubblicità mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il dottor Raul GARDINI, presidente della Montedison, svolge una relazione sul tema dell'indagine conoscitiva.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimenti il Presidente della X Commissione Michele VISCARDI ed i deputati Massimo SCALIA, Giovanni BIANCHINI, Gianfranco BORGHINI, Aristide GUN-

NELLA, Vincenzo VISCO, Raffaele VALENSISE, Matteo PIREDDA, Luigi CASTAGNOLA, Guido BODRATO, Alberto MONACI, Oreste LODIGIANI, Sergio DE JULIO e Angelo ROJCH, cui rispondono il dottor Raul GARDINI, presidente della Montedison, e l'ingegner Giuseppe GAROFANO, amministratore delegato del gruppo Ferruzzi.

Il deputato Mario D'ACQUISTO, Presidente della V Commissione, svolge, infine, un intervento conclusivo.

(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 14,35).

Audizione del dottor Gabriele Cagliari, presidente dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI).

Il dottor Gabriele CAGLIARI, presidente dell'ENI, svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva e risponde, successivamente, alle domande e richieste di chiarimenti del Presidente della V Commissione Mario D'ACQUISTO

e dei deputati Alberto PROVANTINI, Gianfranco BORGHINI, Giovanni BIANCHINI, Aristide GUNNELLA, Benedetto SANNELLA, Andrea GEREMICCA, Luigi CASTAGNOLA, Sergio DE JULIO e Giuseppe SINESIO.

Il deputato Michele VISCARDI, presidente della X Commissione, svolge infine un intervento conclusivo.

La seduta termina alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

*Mercoledì 21 marzo 1990, ore 10. —
Presidenza del Presidente Silvano LA-
BRIOLA.*

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il relatore Pietro SODDU rileva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è stato emanato ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 5, della legge n. 400 del 1988, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. La legge n. 183 del 1987, sul coordinamento delle politiche comunitarie e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, all'articolo 1, ha istituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, prevedendo che al suo ordinamento si sarebbe provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni delle due Camere. Sulla questione delle procedure seguite dal Governo è intervenuto il parere del Consiglio di Stato — sul quale la I Commissione del Senato ha concordato — secondo cui è legittima l'adozione dell'atto nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 21 della legge n. 400 del 1988, salva la necessità che lo schema di tale decreto sia sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 1 della legge n. 183 del 1987.

Nel merito del provvedimento, dopo aver osservato che gli incarichi di coordinamento ivi previsti non sono direttamente legati alla carriera dei funzionari, rileva che è stata delineata una tipica forma organizzativa dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprendente diversi uffici e servizi, tra cui anche un ufficio per la politica della comunicazione sulle problematiche comunitarie. Propone quindi che la Commissione si esprima in senso favorevole

sullo schema di decreto all'ordine del giorno, rilevando che, pur non potendo affermare con certezza che la questione del rapporto tra la legge n. 400 del 1988 e la legge n. 183 del 1987 sia stata risolta correttamente dal Governo e dal Consiglio di Stato, la soluzione prescelta è a suo giudizio accettabile.

Il deputato Carlo TASSI ritiene che la questione della forma dell'atto e delle procedure seguite per la sua emanazione sia stata correttamente impostata dal Consiglio di Stato e dal Governo, sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo. Nel merito, sottolinea che l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che risulta dal provvedimento è pleotorica, apparendo eccessiva l'articolazione burocratica su cui si fonda.

Desidera infine replicare alle osservazioni del ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e del ministro per i rapporti con il Parlamento, che hanno criticato il modo di legiferare del Parlamento: proprio nella seduta di ieri la Camera ha approvato l'articolo 2 del disegno di legge n. 4668, che è un esempio della scarsa capacità di redazione dei provvedimenti normativi da parte del Governo.

Il deputato Giovanni FERRARA rileva che l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia costituisce corretta attuazione della legge n. 400 del 1988, legge entrata in vigore successivamente alla legge n. 183 del 1987, e come tale prevalente in base ai principi generali dell'ordinamento.

Sottolinea quindi che la individuazione delle competenze del Dipartimento, di cui all'articolo 2, è eccessivamente dettagliata, così che potrebbe creare problemi sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento comunitario, nel senso della rispondenza alle eventuali nuove esigenze future. Sarebbe quindi stata preferibile una formulazione dell'articolo 2 più flessibile ed aperta. Osservando che anche la individuazione degli uffici appare eccessivamente analitica, rileva tut-

tavia che in questo momento deve prevalere un atteggiamento di apertura verso una sperimentazione di forme organizzative che potranno essere sottoposte eventualmente ad un successivo ripensamento sulla base dell'esperienza.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dando atto al relatore di avere correttamente impostato il problema del rapporto tra la legge n. 400 del 1988 e la legge n. 183 del 1987, rileva tuttavia che nel caso in esame è stata data completa attuazione alla prima delle leggi citate, dato che l'oggetto prevalente del contrasto tra le due normative è costituito dalla forma dell'atto. Si è infatti ritenuto di adottare l'atto nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prescritta dall'articolo 21 della legge n. 400, sulla base della considerazione che tale legge è successiva.

Ricorda peraltro che nel corso della discussione di quella che sarebbe divenuta la legge n. 400, e precisamente il 19 ottobre 1987, aveva inviato all'allora ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Antonio La Pergola, la seguente lettera:

« Illustre Ministro,

nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge riguardante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri — già approvata dall'Assemblea di questo ramo del Parlamento ed ora pendente all'esame del Senato — in sede di Comitato dei nove della Commissione affari costituzionali, si è posto il problema della necessità o meno di un riferimento espresso nella legge (ed in particolare all'articolo 21, relativo ai dipartimenti di cui è obbligatoria la costituzione) anche al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

La questione è stata debitamente valutata dal Comitato, che ha infine optato per la soluzione negativa in base alla esclusiva considerazione che tale Dipartimento è stato già istituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed è quindi già presente nella organizzazione

governativa. Nulla quindi avrebbe aggiunto la sua esplicita menzione nel provvedimento in questione; al contrario, essa avrebbe potuto dar luogo a problemi interpretativi in relazione alle modalità con cui procedere alla organizzazione del Dipartimento, posto che sul punto l'articolo 1 della citata legge n. 183 e l'articolo 21 del progetto di legge sulla Presidenza del Consiglio dettano discipline diverse.

In sostanza la Commissione, così operando, ha inteso rispettare il dato oggettivo costituito dall'avvenuta istituzione per legge del Dipartimento, salvaguardando nel contempo la specifica normativa prevista per la regolamentazione di tale struttura, di cui comunque resta del tutto pacifica la pertinenza alla organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri *Firmato: Silvano Labriola* ».

Rileva quindi che si deve peraltro presumere che, essendo stata innovata la disciplina di cui alla legge n. 183, ciò sia avvenuto anche per la parte relativa ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari; la Commissione è chiamata quindi ad esprimere un parere libero, che il Governo può sempre richiedere alle Commissioni parlamentari. L'Esecutivo non è infatti tenuto a richiedere tale parere parlamentare, se la legge non lo vincola a ciò, ma si deve ritenere che possa richiederlo anche qualora la legge non lo preveda.

Il deputato Giovanni FERRARA sottolinea che sarebbe auspicabile la formazione di una prassi in tal senso, al fine di instaurare un positivo rapporto tra Parlamento e Governo nella gestione delle fonti normative.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver precisato che sarebbe preferibile parlare di convenzione piuttosto che di prassi, rileva che il parere del Consiglio di Stato non è condivisibile, e va pertanto censurato, laddove ritiene applicabile in parte la legge n. 400 ed in parte la legge n. 183.

Per quanto riguarda le osservazioni del deputato Tassi, sottolinea che il Governo offre esempi sintomatici della incapacità tecnica nella redazione degli atti

normativi, che la Commissione ha avuto più volte modo di registrare, incapacità tanto più grave quando si riferisce ad atti aventi forza di legge.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo.

La seduta termina alle 12,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 10,20. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono i ministri per il coordinamento della protezione civile Vito Lattanzio, per gli affari regionali e i problemi istituzionali Antonio Maccanico e il sottosegretario di Stato per l'interno Franco Fausti.

Proposte di legge:

BALESTRACCI: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395).

(Parere della IV, della VI, della VII, della XI e della XII Commissione e della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

ZANIBONI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (341).

(Parere della IV, della VI, della XI e della XII Commissione e della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

PETROCELLI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1979).

(Parere della IV, della VI, della VII, della XI, della XII, della XIII e della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

D'ADDARIO ed altri: Nuove norme in materia di protezione civile (4315).

(Parere della IV, della V, della VI, della VII, della XI, della XII e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella seduta del 14 marzo scorso la Commissione aveva proceduto all'approvazione dell'emendamento 19. 1 del relatore, ritenendo – concorde il rappresentante del Governo – tale emendamento idoneo a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio nel parere di competenza. Nel rinnovare i propri ringraziamenti al relatore Balestracci e nel dare atto alla Vicepresidente Barbieri della correttezza delle decisioni assunte, ricorda altresì che la Commissione aveva comunque ritenuto necessario, per non venir meno ad una tradizione di assoluta linearità di comportamento, informare il Presidente della Camera della questione. Il Presidente della Camera ha ritenuto necessario chiamare la V Commissione ad esprimersi sull'emendamento in questione e quest'ultima ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio, nel confermare, con riferimento al nuovo testo della proposta di legge n. 395 concernente: « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile » il parere favorevole a condizione che:

sia precisato che alle spese di funzionamento degli organi e delle strutture del servizio di protezione civile si provvede a carico ed entro i limiti degli stanziamenti già iscritti in bilancio per il funzionamento degli attuali organi della protezione civile,

esprime parere contrario sull'emendamento 19. 1 in quanto esso renderebbe a carattere permanente la spesa relativa al finanziamento del fondo per la protezione civile senza contestualmente provvedere alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri che gravano sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale ».

Precisando quindi che le votazioni in precedenza effettuate sull'emendamento 19. 1 del relatore e sull'articolo 19 devono intendersi avvenute in linea di principio, avverte che il Governo ha presentato il seguente emendamento inteso a recepire la condizione formulata dalla

Commissione bilancio, emendamento la cui mancata approvazione determinerebbe la rimessione dei progetti di legge all'Assemblea:

All'articolo 19, aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Agli oneri relativi al funzionamento degli organi previsti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti in bilancio per il funzionamento degli organi di protezione civile.

19. 2.

Governo.

Dopo che il deputato Carlo TASSI ha rilevato che quanto contenuto nella condizione della V Commissione deve ritenersi ovvio e che quindi non era opportuno chiamare la I Commissione nuovamente a pronunciarsi, il relatore Nello BALESTRACCI dichiara di ritirare l'emendamento 19. 1 – sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario – esprimendo parere favorevole all'emendamento 19. 2 del Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento 19. 2 e l'articolo 19 nel testo così modificato, procedendo infine alla votazione per appello nominale della proposta di legge n. 395 nel suo complesso, come modificata nel corso della discussione, la quale risulta approvata. Risultano pertanto assorbite le abbinate proposte di legge nn. 341, 1979 e 4315.

Proposta di legge:

BORTOLANI ed altri: Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2627).

(Parere della V e della XII Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella seduta del 14 marzo scorso la Commissione aveva proceduto

all'approvazione, con modificazioni, degli articoli della proposta di legge, nel testo già approvato in sede referente, e che la votazione finale sul provvedimento nel suo complesso era stata rinviata.

La Commissione procede quindi alla votazione per appello nominale della proposta di legge nel suo complesso, come modificata nel corso della discussione, la quale risulta approvata.

Disegno e proposte di legge:

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (1913).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Norme per il diritto all'accesso ai documenti amministrativi e per la loro pubblicazione (2003).

(Parere della II, della IV e della V Commissione).

BASSANINI e BECCHI: Disposizioni sul procedimento amministrativo e sui diritti dei cittadini di fronte alle pubbliche amministrazioni (1218).

(Parere della II, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

(Discussione e approvazione).

La Commissione procede alla discussione dei progetti di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sottolinea la grande importanza del provvedimento in discussione, che è stato oggetto di numerosi rinvii a causa degli impegni del relatore. Chiede pertanto al deputato Soddu se ritenga che tali difficoltà possano essere superate in tempo breve, facendo presente che si vedrebbe altrimenti costretto con rincrescimento a revocare l'incarico al relatore.

Avendo il deputato Pietro SODDU fatto presente che il relatore Riggio ha assicurato di poter essere presente nel prosieguo della seduta, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia quindi la discussione di mezz'ora, avvertendo che, qua-

lora il relatore non sarà presente, riferirà egli stesso sul provvedimento.

Disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471-ter).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA comunicato che non è ancora pervenuto il parere richiesto alla Commissione bilancio su alcuni emendamenti all'articolo 5, il deputato Francesco CAFARELLI fa presente che aveva chiesto che il suo emendamento 5. 4 fosse riformulato nel senso di sopprimere le parole: « entro il 31 dicembre 1986 ».

Il Presidente Silvano LABRIOLA rileva che la richiesta del deputato Cafarelli era intervenuta dopo la trasmissione dell'emendamento alla Commissione bilancio, alla quale la nuova formulazione sarà comunicata qualora il presentatore insista perché ciò avvenga. Fa presente, peraltro, che, allo scopo di favorire la rapida approvazione del provvedimento, sarebbe preferibile che gli emendamenti all'articolo 5 già trasmessi alla Commissione bilancio fossero ritirati dai presentatori, per essere ripresentati con riferimento al disegno di legge n. 4471-bis, risultante dallo stralcio dell'articolo 23 e pendente dinanzi all'VIII Commissione.

Avendo il relatore Pietro SODDU invitato i presentatori al ritiro degli emendamenti citati, il deputato Francesco CAFARELLI ritira i suoi emendamenti 5. 3 e 5. 4.

Il deputato Massimo PACETTI ritira quindi gli emendamenti Galante e Canne-

longa 5. 5, 5. 6 e 5. 7, da lui fatti propri in assenza dei presentatori.

Contrario il deputato Carlo TASSI e favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, la Commissione approva l'articolo 5, come modificato a seguito dell'approvazione, intervenuta nella seduta del 14 marzo, dell'emendamento del relatore 5. 8.

Il deputato Adriano CIAFFI illustra la nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 24. 01, che è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Fino a tale data e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi nelle forme di legge alla data del 31 dicembre 1987.

24. 01 (nuova formulazione).

Ciaffi, Frasson, Cardetti, Strumendo.

Sottolinea, in proposito, di aver espunto il riferimento all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per cui debbono ritenersi venuti meno i problemi di copertura rilevati nella seduta del 15 marzo scorso dal Presidente Labriola in ordine alla reviviscenza della commissione paritetica prevista, appunto, dal citato articolo 115.

Contrario il deputato Carlo TASSI e favorevoli il relatore Pietro SODDU ed il sottosegretario di Stato per l'interno

Franco FAUSTI, la Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Ciaffi ed altri 24. 01.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che nel parere della VIII Commissione è, altresì, compresa una ulteriore condizione intesa ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 24, allo scopo di prevedere una proroga di termini non contemplata nel provvedimento del Governo. Rileva in proposito – e la Commissione concorda – che tale condizione appare manifestamente esorbitante rispetto alla competenza della Commissione consultata, in quanto la proroga di ulteriori termini deve ritenersi rimessa all'ambito valutativo proprio della Commissione di merito.

Comunica quindi che il Presidente della Camera, rispondendo alle lettere da lui inviate per segnalare il mancato recepimento di alcune condizioni formulate dalle Commissioni VIII e XI, ha fatto presente di ritenere che, mentre per il parere della Commissione lavoro l'estraneità della condizione alla competenza di quest'ultima è di tale evidenza da non potersi riconoscere alla condizione medesima effetti ostativi nei confronti della conclusione dell'iter, sembra viceversa opportuno che la I Commissione richieda alla Commissione ambiente di riesaminare il parere a suo tempo espresso, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, con riferimento alle condizioni non recepite, riservandosi, nel caso di conferma di tali condizioni, di investire della questione la Presidenza della Camera, perché vengano definitivamente chiariti i rispettivi ambiti di competenza in ordine all'oggetto in discussione.

Propone pertanto – e la Commissione concorda – di richiedere alla VIII Commissione di riesaminare, sotto il profilo dell'osservanza dei rispettivi ambiti di competenza, il parere espresso, con riferimento alle condizioni intese, rispettivamente, ad aggiungere un comma all'articolo 2, un articolo dopo l'articolo 11 ed un articolo dopo l'articolo 24. Una volta acquisito il nuovo parere della Commis-

sione ambiente, la I Commissione valuterà ovviamente la situazione ai fini delle ulteriori determinazioni da assumere.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1913 e delle abbinata proposte di legge nn. 2003 e 1218.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che è in discussione il nuovo testo del disegno di legge n. 1913, già approvato dalla Commissione in sede referente.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione passa quindi alla discussione dell'articolo 1 del nuovo testo del disegno di legge n. 1913, scelto quale testo base, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Avendo il deputato Franco BASSANINI sottolineato l'esigenza di evitare, al comma 2, la reiterazione determinata dall'espressione secondo cui non può aggravarsi il procedimento se non per gravi e motivate esigenze, il deputato Adriano CIAFFI propone di eliminare il riferimento alle esigenze « gravi ».

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA fatto presente che, se fosse accolta la proposta formulata dal deputato Ciaffi, la pubblica amministrazione potrebbe aggravare il procedimento in dipendenza di qualsiasi esigenza, purché motivata, il relatore Vito RIGGIO presenta il seguente emendamento:

Al comma 2, dell'articolo 1, sostituire la parola: gravi con la seguente: straordinarie.

1. 1.

Essendosi rimesso alla Commissione il rappresentante dell'Esecutivo, la Commissione approva l'emendamento 1. 1 del relatore, nonché – favorevoli relatore e Governo – l'articolo 1 come modificato, passando quindi alla discussione dell'articolo

2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Giovanni FERRARA rileva che il comma 3 risulta formulato in maniera impropria, non comprendendosi perché debba dirsi che il termine ivi previsto « si intende pari a trenta giorni ». Presenta pertanto il seguente emendamento:

Al comma 3, dell'articolo 2, sostituire le parole: si intende pari a trenta giorni con le seguenti: è di trenta giorni.

2. 1.

Favorevole il relatore, la Commissione approva l'emendamento Ferrara 2. 1, nonché, favorevoli relatore e Governo, l'articolo 2 come modificato. Approva, quindi, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante dell'Esecutivo, gli articoli 3 e 4, ai quali non risultano presentati emendamenti, passando successivamente alla discussione dell'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Giovanni FERRARA osserva che nel testo è usata l'espressione « unità organizzativa », la quale non ricorre nella vigente legislazione. Allo scopo di evitare eventuali problemi interpretativi, fa pertanto presente che occorrerebbe precisare che la suddetta espressione fa riferimento ad ogni struttura attinente all'organizzazione della pubblica amministrazione.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha osservato che il concetto di unità organizzativa può ritenersi chiarito alla luce della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, il relatore Vito RIGGIO rileva che la preoccupazione manifestata dal deputato Ferrara appare in effetti infondata, essendo ampiamente chiaro il senso dell'espressione « unità organizzativa », che è quello specificato dal deputato Ferrara medesimo; per cui potrebbero al massimo, per eccesso di zelo,

aggiungersi alla suddetta espressione le parole « comunque denominata ».

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che, non avendo il deputato Ferrara tradotto le sue preoccupazioni in apposite proposte emendative, possono ritenersi sufficienti le precisazioni interpretative testé fornite dal relatore, nonché dal deputato Ferrara stesso.

La Commissione approva quindi, favorevoli relatore e Governo, l'articolo 5, nonché gli articoli da 6 a 12, ai quali non risultano presentati emendamenti.

Si passa successivamente alla discussione dell'articolo 13, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Carlo TASSI dichiara di essere contrario al comma 2, rilevando che i procedimenti tributari non dovrebbero a suo giudizio essere regolati da norme particolari. Annuncia pertanto che il suo gruppo, il quale si astiene sui restanti articoli del provvedimento, voterà contro l'articolo 13.

Favorevoli relatore e Governo, la Commissione approva l'articolo 13, nonché gli articoli 14 e 15, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 16, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Franco BASSANINI fa presente che il suo voto favorevole sulle disposizioni di cui al capo IV è basato sulla considerazione che la Commissione ha deliberato di eccettuare da tali disposizioni la materia concernente la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, per cui restano salvaguardati i poteri delle amministrazioni preposte alla tutela dei predetti interessi.

Favorevoli relatore e Governo, la Commissione approva l'articolo 16, nonché gli articoli 17 e 18, ai quali non risultano presentati emendamenti.

La Commissione approva quindi senza modifiche l'articolo 18, approvando suc-

cessivamente senza modifiche anche l'articolo 19, previa dichiarazione di astensione, rispettivamente a nome dei gruppi della sinistra indipendente e del MSI-destra nazionale, dei deputati Franco BASSANINI e Carlo TASSI.

La Commissione approva inoltre senza modifiche l'articolo 20, sul quale dichiara di astenersi il deputato Franco BASSANINI, e l'articolo 21.

Si passa alla discussione dell'articolo 22, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni è riconosciuto a tutti il diritto all'informazione su ogni fonte informativa rilevante per lo svolgimento di tale attività.

2. Ha natura di fonte informativa ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di dati, atti o fatti, anche interni propri delle pubbliche amministrazioni o comunque da esse prese in esame ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di cui al comma 1 è esercitabile anche nei confronti di informazioni trasmesse da terzi, quando l'ente ricevente abbia per legge il diritto di raccoglierle direttamente, oppure di esigerne la trasmissione.

4. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla documentazione di dati, atti o fatti rilevanti per la propria attività e di assicurare a chiunque l'esercizio del diritto di accesso.

22. 1. Lanzinger, Filippini Rosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

22. 2.

Lanzinger.

Il relatore Vito RIGGIO rileva che l'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 22. 1 si preoccupa di eliminare i limiti al diritto di accesso dei cittadini di cui al comma 1 dell'articolo 22, che si riferisce a coloro che siano portatori di situazioni giuridicamente rilevanti. Osservando che tale limite non è previsto dal provvedimento per la riforma delle autonomie locali già approvato dalla Camera, ritiene che sarebbe sufficiente accogliere l'emendamento Lanzinger 22. 2 per soddisfare le esigenze prima prospettate.

Il deputato Gianni LANZINGER, illustrando l'emendamento 22. 1, sottolinea che esso si ispira a quattro principi: quello di eliminare ogni limite al diritto di accesso, configurandolo come un diritto di tutti all'informazione sull'attività amministrativa; quello di individuare le fonti informative cui il cittadino deve poter accedere; quello di riconoscere che il diritto all'informazione è esercitabile anche nei confronti delle informazioni trasmesse da terzi; ed infine, il principio dell'obbligo delle pubbliche amministrazioni di assicurare a chiunque il diritto di accesso.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sottolinea che, se la Commissione si orientasse in senso favorevole all'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 22. 1, sarebbe necessario acquisire su di esso il parere della Commissione bilancio, in quanto, a differenza delle norme contenute in materia nella legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, che prevedono che i costi relativi all'esercizio del diritto di accesso vengano sopportati dai richiedenti, le disposizioni di cui all'emendamento impongono oneri alle pubbliche amministrazioni che sono chiamate a riorganizzarsi per assicurare a chiunque l'accesso alle fonti informative.

Avendo il deputato Carlo TASSI ricordato che l'articolo 25, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le spese per il rilascio di copie dei documenti amministrativi sono a carico del richiedente,

il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che le forme di accesso generalizzato configurate dall'emendamento 22. 1 comportano un aggravamento degli oneri di organizzazione da parte della pubblica amministrazione, che si traduce in un aggravio dei costi.

Il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, Antonio MACCANICO, dichiara che il Governo è contrario all'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 22. 1, in quanto ritiene che la previsione di un diritto di accesso generalizzato comporterebbe grandi difficoltà per le pubbliche amministrazioni. Occorre infatti tener conto della praticabilità delle norme proposte, valutando attentamente la capacità dell'organizzazione amministrativa di farvi fronte.

Il deputato Franco BASSANINI ritiene che l'esigenza di riconoscere il diritto di accesso ai documenti amministrativi non solo a chi sia portatore di situazioni giuridicamente rilevanti sia apprezzabile, essendo connessa al principio della trasparenza dell'attività amministrativa. Esistono però anche i problemi evidenziati dal ministro, cui occorre aggiungere il rischio che disposizioni troppo avanzate, oltre a creare rilevanti difficoltà organizzative, possono proprio per questo restare lettera morta. Va poi ricordato che l'articolo 22 va letto alla luce dell'articolo 9, che identifica, tra i titolari d'interessi giuridicamente rilevanti, anche i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati: il testo in esame già costituisce quindi un passo importante in direzione del principio della trasparenza. La praticabilità di ulteriori passi in questo senso potrà essere valutata anche successivamente.

Il deputato Carlo TASSI, rilevando che la pubblica amministrazione non applica neppure le disposizioni intese a semplificare i procedimenti amministrativi, quali quelle sull'autocertificazione, ritiene apprezzabili le preoccupazioni espresse dal ministro Maccanico, dichiarandosi tutta-

via favorevole all'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 22. 1.

Il deputato Adriano CIAFFI sottolinea la diversità del diritto di accesso configurato dal provvedimento in discussione rispetto al diritto all'informazione sancito nell'emendamento 22. 1, associandosi alle perplessità emerse nel corso del dibattito in ordine alle disfunzioni amministrative che l'emendamento in questione potrebbe provocare. Ritiene inoltre necessario chiarire, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 22, la portata dell'espressione « degli enti pubblici », di cui al successivo articolo 23.

Il deputato Giovanni FERRARA, ritenendo fondate le preoccupazioni espresse dal Governo in merito alle pur condivisibili proposte del deputato Lanzinger, sottolinea come tali proposte non rappresentano allo stato attuale un obiettivo praticabile, mancando una completa informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Invita pertanto il deputato Lanzinger a riformulare l'emendamento 22. 1 ovvero a ritirarlo, per evitare che un eventuale voto contrario su di esso possa ingenerare interpretazioni non condivise.

Il relatore Vito RIGGIO esprime quindi parere contrario all'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 22. 1, nonché all'emendamento Lanzinger 22. 2, prendendo atto delle preoccupazioni espresse dal Governo e ricordando tuttavia che limiti analoghi a quelli in discussione non sono previsti nell'ambito del provvedimento di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali.

Il deputato Gianni LANZINGER, dichiarando il proprio voto favorevole sugli emendamenti 22. 1 e 22. 2, esprime stupore per la sordità incontrata sulle sue proposte, che fa sì che il provvedimento in discussione finisca per costituire un passo indietro rispetto a quanto deliberato nell'ambito della riforma delle autonomie locali. Ribadendo che sarebbe invece necessario eliminare le barriere al

diritto dell'informazione, come richiesto dal mondo delle associazioni e del volontariato, preannuncia che il gruppo verde terrà conto in sede di votazione finale del respingimento di tali proposte, che costituiscono un aspetto di grande rilevanza politica.

Il deputato Pietro SODDU, sottolineando che quanto previsto nel provvedimento per la riforma degli enti locali non corrisponde a quanto contemplato negli emendamenti in discussione, preannuncia il voto contrario su di essi del gruppo democratico-cristiano. Infatti, a parte i costi aggiuntivi che ne deriverebbero, tali emendamenti costituiscono un obiettivo troppo avanzato rispetto alle strutture esistenti, e pertanto sarebbero soggetti ad un « effetto di obsolescenza per eccesso di progresso ». Si potrebbe inoltre determinare l'effetto perverso della scarsa limpidezza delle forme di organizzazione necessarie per rendere possibile l'accesso. Occorre in conclusione evitare di compromettere una riforma importante per la vita democratica del paese.

Il deputato Giovanni FERRARA preannuncia che il gruppo comunista si asterrà sugli emendamenti in questione, che ritiene norme-manifesto e demagogiche, che non tengono conto della realtà amministrativa; il suo gruppo giudica invece essenziale che il provvedimento e le norme in esso contenute sul diritto di accesso vengano realmente recepite ed applicate dalla pubblica amministrazione.

Il deputato Franco BASSANINI ribadisce la preoccupazione che l'impossibilità di applicare disposizioni, pur condivisibili in linea di principio, si traduca in comportamenti omissivi della pubblica amministrazione sulla riforma in esame. Il gruppo della sinistra indipendente si asterrà pertanto sugli emendamenti 22. 1 e 22. 2, rilevando inoltre che, a differenza di quanto previsto nel disegno di legge per la riforma delle autonomie locali, essi estendono il diritto di accesso anche agli atti interni e ai documenti, per cui le due soluzioni non sono facilmente comparabili.

La Commissione respinge quindi, contrari relatore e Governo, gli emendamenti Lanzinger e Filippini Rosa 22. 1 e Lanzinger 22. 2, approvando successivamente l'articolo 22.

Si passa alla discussione dell'articolo 23 al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: « di accesso », con le seguenti: « all'informazione ».

23. 1.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: « delle amministrazioni ».

23. 2.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: « dello Stato », aggiungere le seguenti: « delle regioni e degli altri enti locali ».

23. 3.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha dichiarato precluso dalle precedenti votazioni l'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 23. 1, il relatore Vito RIGGIO ed il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio MACCANICO esprimono parere contrario agli emendamenti Lanzinger e Filippini Rosa 23. 2 e 23. 3.

Dopo che il deputato Giovanni FERARA ha rilevato che quanto previsto dall'emendamento 23. 2 può in effetti ritenersi già compreso nel testo dell'articolo 23, il deputato Gianni LANZINGER dichiara di ritirare l'emendamento 23. 2 e sottolinea la necessità di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 23, anche in relazione a quanto previsto per gli enti locali dal provvedimento già approvato dalla Camera per la riforma degli enti stessi. Sarebbe infatti disponibile a

ritirare l'emendamento 23. 3 solo se fosse chiaro se l'articolo 23 si applica anche alle regioni e agli enti locali.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che, per quanto riguarda le regioni, il provvedimento in esame costituisce legge di principio riferita pertanto alle regioni medesime, ma non può tuttavia sostituirsi a queste ultime nell'esercizio dei loro poteri di autorganizzazione amministrativa; per evitare quindi di invadere l'ambito di competenza regionale oppure, con un eventuale voto contrario sull'emendamento 23. 3, di ingenerare confusione, è opportuno sopprimere nell'emendamento il riferimento alle regioni. Per quanto riguarda gli enti locali, fa presente che la materia è regolata dal provvedimento di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, invitando pertanto il presentatore al ritiro dell'emendamento.

Dopo che il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio MACCANICO ha dichiarato di condividere le valutazioni del Presidente Labriola, il deputato Gianni LANZINGER accetta il rilievo del Presidente per quanto riguarda le regioni, sottolineando tuttavia l'esigenza di introdurre nel provvedimento una norma esplicita che sancisca che esso costituisce una legge-quadro per le regioni medesime. Ritiene inoltre necessario chiarire se la Commissione sia orientata a considerare la materia regolata, per gli enti locali, dal provvedimento in esame ovvero dal testo della riforma delle autonomie locali.

Il deputato Franco BASSANINI ricorda che l'articolo 29 del provvedimento in discussione chiarisce che le disposizioni in esso contenute costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico, cui dovranno conformarsi le regioni. Ricorda inoltre che l'articolo 1 del disegno di legge per il riordinamento degli enti locali sancisce l'impossibilità di modifiche o deroghe tacite alla legge stessa, le cui

disposizioni sul diritto di accesso avrebbero pertanto comunque vigenza come norme speciali.

Dopo che il deputato Carlo TASSI si è dichiarato contrario all'emendamento 23. 3, ritenendo che il provvedimento debba applicarsi comunque a tutti gli enti pubblici, il deputato Adriano CIAFFI sottolinea la necessità di un'interpretazione univoca della questione. A suo giudizio quando si parla di amministrazioni dello Stato di regola si esclude che tale espressione comprenda anche le amministrazioni locali; del resto, se il provvedimento si applicasse a tutte le amministrazioni pubbliche, sarebbe inutile la disposizione di cui all'articolo 23, mentre sarebbe incongrua quella di cui al comma 3 dell'articolo 22, che prevede una comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27, istituita presso la Presidenza del Consiglio, non effettuabile praticamente, per esempio, da parte dei singoli comuni. L'articolo 29 precisa invece che le disposizioni di cui al provvedimento in esame costituiscono principi generali dell'ordinamento nei confronti delle regioni, mentre l'articolo 22 si riferisce solo alle amministrazioni statali. Presenta infine il seguente emendamento:

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi con le seguenti: gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
23. 4.

Il deputato Gianni LANZINGER così riformula il suo emendamento 23. 3:

Al comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: e degli altri enti locali.
23. 3.

Il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara che porrà in votazione l'emendamento Ciaffi 23. 4, con l'avvertenza che,

in caso di approvazione di questo, l'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 23. 3 nella nuova formulazione risulterebbe assorbito.

Avendo il deputato Adriano CIAFFI precisato che l'emendamento 23. 3 sarebbe piuttosto precluso dall'approvazione dell'emendamento 23. 4, che s'ispira a principi diversi, il relatore Vito RIGGIO esprime parere favorevole all'emendamento Ciaffi 23. 4 e ribadisce il parere contrario già espresso sull'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 23. 3, osservando che, per l'estensione della disciplina alle regioni, dispone l'articolo 29 del provvedimento, mentre per gli enti locali la materia è regolata dal provvedimento sul riordinamento delle autonomie locali.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte quindi che porrà in votazione l'emendamento 23. 3 come riformulato, precisando che la sua reiezione non esclude la veridicità delle tesi interpretative sostenute dai deputati Franco Bassanini e dal relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 23. 3, come riformulato, ed approva l'emendamento Ciaffi 23. 4, approvando successivamente l'articolo 23 come modificato dall'emendamento accolto.

Si passa successivamente alla discussione dell'articolo 24 al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. L'esercizio del diritto all'informazione è limitato dal segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi in cui pregiudichi:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) gli interessi economici fondamentali dello Stato;

c) la prevenzione e la repressione della criminalità;

d) la riservatezza delle persone e dei gruppi;

e) il segreto industriale.

2. La riservatezza e il segreto industriale non possono limitare il diritto di accesso delle persone e dei gruppi alle informazioni che li riguardano.

2-bis. Per disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e per individuare le fonti informative non suscettibili di divulgazione perché pregiudizievoli degli interessi di cui al comma 1, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento, nei modi e nei tempi previsti dal comma 4 dell'articolo 27 della presente legge.

24. 1.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. L'esercizio del diritto all'informazione è limitato dal segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi in cui pregiudichi:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) gli interessi economici fondamentali dello Stato;

c) la prevenzione e la repressione della criminalità;

d) la riservatezza delle persone e dei gruppi;

e) il segreto industriale ».

24. 6.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Con il medesimo regolamento saranno altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al comma 1 ».

24. 2

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sopprimere il comma 4.

24. 3.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Al comma 5, sopprimere le parole: « nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi ».

24. 4.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sopprimere il comma 6.

24. 5.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Il relatore Vito RIGGIO esprime parere contrario agli emendamenti presentati.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA ricordato che la Commissione dovrà proseguire i suoi lavori in sede consultiva, dopo che il deputato Franco BASSANINI si è pronunciato in senso favorevole agli emendamenti Lanzinger e Filippini Rosa 24. 1, 24. 2, 24. 3, 24. 4, il deputato Gianni LANZINGER ritiene necessaria una riflessione sui tempi di discussione del provvedimento.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che è suo obbligo garantire sia il diritto di parola dei singoli deputati, sia il diritto della Commissione di deliberare, sia il diritto della Commissione stessa a trattare gli altri argomenti all'ordine del giorno. Sarà pertanto necessaria una sospensione della seduta in sede legislativa dopo la discussione dell'articolo 24.

Il deputato Gianni LANZINGER illustra quindi il suo emendamento 24. 1.

La Commissione respinge quindi, contrari relatore e Governo, l'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 24. 1, dopo che il deputato Giovanni FERRARA ha preannunciato il voto favorevole del gruppo comunista agli emendamenti presentati.

La Commissione respinge inoltre, contrari relatore e Governo, gli emendamenti Lanzinger e Filippini Rosa 24. 6, 24. 2, 24. 3, 24. 4 e 24. 5, approvando successivamente senza modifiche l'articolo 24.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che è necessario sospendere la discussione del provvedimento per passare all'esame di alcuni progetti di legge in sede consultiva.

Dopo che il deputato Pietro SODDU ha chiesto quando verrà discusso il provvedimento per il riordino della dirigenza pubblica, il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che ciò potrà avvenire quando la Commissione lo riterrà opportuno, e quindi anche nella stessa giornata di oggi, ma non comunque la prossima settimana, come richiesto dal deputato Giovanni FERRARA, in quanto una delegazione della Commissione sarà allora impegnata in una missione all'estero.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12,15).

Si passa alla discussione dell'articolo 25, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere le parole: salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
25. 1.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sopprimere il comma 2.
25. 2.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Al comma 2, sopprimere le parole: deve essere motivata.

25. 6.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Contro le determinazioni dell'amministrazione concernenti il diritto di accesso e nel caso previsto al comma 3 è necessario, nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di effettiva e piena conoscenza, il previo esperimento del ricorso davanti alla Commissione nazionale di garanzia per la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 27 della presente legge.

5-bis. La Commissione compie l'attività di istruttoria e ispettiva necessaria all'accertamento dei fatti e dei motivi addotti dall'amministrazione, senza che possa esserle opposto altro segreto se non quello di Stato di cui all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5-ter. Le decisioni della Commissione, da adottare entro 30 giorni, impongono all'amministrazione, che non ritenga di adeguarvisi, di comunicare all'interessato, entro 60 giorni, il rifiuto, che deve essere analiticamente motivato.

5-quater. Contro le deliberazioni dell'amministrazione può proporsi azione davanti al tribunale amministrativo, cui è attribuita giurisdizione esclusiva in tema di diritto di accesso, entro 60 giorni.

5-quinquies. Il tribunale amministrativo decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, davanti al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

25. 3.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, il giudice amministra-

tivo ordina l'esibizione o la predisposizione delle fonti richieste.

25. 4.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il funzionario responsabile risponde del danno arrecato ai ricorrenti, solidamente con l'amministrazione, quando il relativo comportamento sia ritenuto illegittimo da sentenza passata in giudicato.

25. 5.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Il relatore Vito RIGGIO esprime parere contrario all'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 25. 1, in quanto comporterebbe maggiori oneri finanziari, nonché parere contrario agli altri emendamenti presentati.

Dopo che il rappresentante del Governo si è associato alle valutazioni del relatore, il deputato Gianni LANZINGER osserva che, se non venisse approvato il suo emendamento 25. 1, l'onere per il cittadino per accedere ai documenti amministrativi finirebbe per essere dilatabile a discrezione dell'amministrazione, con la conseguenza di costituire una barriera per l'esercizio del diritto.

Dopo che il deputato Giovanni FERRARA si è dichiarato favorevole agli emendamenti presentati e dopo che il deputato Carlo TASSI si è dichiarato favorevole all'emendamento 25. 1 solo nella parte relativa alle disposizioni vigenti in materia di bollo, chiedendone pertanto la votazione per parti separate, la Commissione, con votazione per parti separate, respinge l'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 25. 1, nonché gli emendamenti Lanzinger e Filippini Rosa 25. 2, 25. 6, 25. 3, 25. 4 e 25. 5, approvando successivamente l'articolo 25, nonché l'articolo 26 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla discussione dell'articolo 27 al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, prima delle parole: è istituita, *aggiungere le seguenti:* entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

27. 2.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, *con le seguenti:* Commissione di garanzia del diritto all'informazione.

27. 1.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è composta da 15 membri, di cui 5 nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche, 5 nominati dal Governo e scelti tra i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici; 5 magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura. La Commissione a maggioranza assoluta elegge il suo presidente e adotta il proprio regolamento. I membri della Commissione durano in carica 5 anni, non possono essere confermati e, per tutta la durata dell'incarico, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale; né essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina i dipendenti dello Stato sono collocati fuori ruolo e i professori universitari in aspettativa. Ai membri della Commissione compete un'indennità pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

27. 3.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio di segreteria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono determinati il numero e le qualifiche del personale statale che compone la segreteria e che è collocato fuori ruolo.

3-ter. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

27. 4.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge e decide sui ricorsi previsti dall'articolo 25; redige un rapporto annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto all'informazione di cui all'articolo 22.

27. 5.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La Commissione, nel termine di tre mesi dalla sua costituzione, adotta le direttive per la formazione del regolamento governativo di cui al comma 3 dell'articolo 24, da emanarsi nei successivi tre mesi, con il quale si individuano le categorie di fonti informative sottratte al diritto di accesso; la mancata tempestiva adozione del regolamento non preclude l'esercizio del diritto all'informazione.

27. 6.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Il relatore Vito RIGGIO esprime parere contrario agli emendamenti Lanzinger e Filippini Rosa 27. 2, 27. 1 e 27. 6, si rimette alla Commissione sull'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 27. 3 ed esprime parere favorevole agli emendamenti Lanzinger e Filippini Rosa 27. 4 e 27. 5, precisando che l'emendamento 27. 4 consente di recepire la condizione formulata nel parere della Commissione bilancio.

Dopo che il ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali Antonio MACCANICO si è associato al parere espresso dal relatore, e dopo che il deputato Gianni LANZINGER ha illustrato i propri emendamenti, la Commissione respinge gli emendamenti Lanzinger e Filippini Rosa 27. 2, 27. 1 e 27. 3, previa dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 27. 1 del deputato Carlo TASSI.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che l'emendamento 27. 4, al suo primo comma, propone di istituire un ufficio di segreteria, con ciò comportando oneri aggiuntivi sui quali dovrebbe essere chiamata ad esprimersi la Commissione bilancio. Invita pertanto il presentatore a ritirare tale parte dell'emendamento ed a presentare in materia un ordine del giorno. Dà quindi atto che il secondo comma di cui all'emendamento 27. 4 consente di recepire la condizione espressa dalla V Commissione.

Il deputato Gianni LANZINGER accoglie l'invito del Presidente a riformulare l'emendamento 27. 4 (limitandolo al solo secondo comma), che risulta pertanto del seguente tenore:

Dopo il comma 3 dell'articolo 27 aggiungere il seguente:

3-bis. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

27. 4.

La Commissione approva quindi, favorevoli relatore e Governo, gli emendamenti Lanzinger e Rosa Filippini 27. 4, come riformulato, e 27. 5, avendo il Presidente Silvano LABRIOLA precisato che il riferimento al diritto all'informazione di cui all'emendamento 27. 5 deve intendersi in senso generico.

La Commissione respinge inoltre l'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 27. 6, approvando successivamente l'articolo 27 come modificato dagli emendamenti accolti.

Si passa alla discussione dell'articolo 28 al quale risulta presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso, sostituire il testo con il seguente:

« ART. 15. - (Dovere di riservatezza). —
1. Al di fuori delle ipotesi previste dalle norme sul diritto all'informazione, l'impiegato è tenuto a mantenere la riservatezza sull'attività dell'ufficio e a non trasmettere notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio, salvo i casi vietati dalla legge ».

28. 1.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Il relatore Vito RIGGIO ed il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio MACCANICO esprimono parere contrario all'emendamento Lanzinger e Filippini Rosa 28. 1.

Dopo che il deputato Gianni LANZINGER ha sottolineato che l'emendamento 28. 1 si propone di sostituire all'obsoleta nozione di segreto d'ufficio la nozione di dovere di riservatezza, la Commissione respinge l'emendamento 28. 1, approvando successivamente l'articolo 28 senza modifiche.

Si passa alla discussione dell'articolo 29, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 29.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui agli articoli 24 e 27 costituiscono principi fondamentali in materia e si applicano direttamente alle regioni ordinarie qualora, decorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, queste ultime non abbiano legiferato in materia.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi generali in tali atti contenuti.

29. 1.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: principi generali dell'ordinamento giuridico, con le seguenti: principi fondamentali in materia.

29. 2.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Al comma 2, sostituire le parole: norme fondamentali contenute nella legge medesima, con le seguenti: principi generali dell'ordinamento giuridico.

29. 3.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Il relatore Vito RIGGIO ed il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio MACCANICO esprimono parere contrario agli emendamenti presentati.

Su invito del Presidente Silvano LABRIOLA, che richiama il dibattito in precedenza svoltosi in ordine all'articolo 23, il deputato Gianni LANZINGER dichiara di ritirare l'emendamento 29. 1.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Lanzinger e Filippini Rosa 29. 2 e 29. 3, approvando successivamente l'articolo 29, nonché l'articolo 30, al quale non risultano presentati emendamenti.

Si passa alla discussione dell'articolo 31, al quale risulta presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 1.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario all'emendamento 31. 1, espressivo dell'articolo 31, la Commissione delibera il mantenimento dello stesso articolo 31.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che è stato presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento che, a seguito delle precedenti votazioni, risulta precluso:

Sostituire il titolo: Accesso ai documenti amministrativi con il seguente: Diritto all'informazione sull'attività amministrativa.

Tit. 1.

Lanzinger, Filippini Rosa.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione,

a conclusione della discussione in sede legislativa del disegno di legge n. 1913,

IMPEGNA IL GOVERNO

a istituire alle dipendenze della Commissione di cui all'articolo 27 un ufficio di segreteria, prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

vengano determinati il numero e le qualifiche del personale statale che compone la segreteria stessa e che è collocato fuori ruolo ».

0/1913/1/1

Lanzinger.

Avendo il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio MACCANICO dichiarato di accogliere l'ordine del giorno Lanzinger 0/1913/1/1, il deputato Gianni LANZINGER non insiste per la sua votazione.

Il deputato Carlo TASSI preannuncia l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale sul provvedimento, sottolineando che il suo testo avrebbe potuto essere perfezionato.

Il deputato Gianni LANZINGER dichiara che il gruppo verde voterà contro il disegno di legge, a causa del mancato accoglimento dei propri emendamenti al capo V, relativo all'accesso ai documenti amministrativi. Le disposizioni approvate in materia costituiscono solo una timorosa apertura, sintomo di una diffidenza nei confronti del cittadino, cui s'impedisce l'accesso alle fonti d'informazione sull'attività amministrativa, accesso che la pubblica amministrazione non dovrebbe invece temere.

Il deputato Giovanni FERRARA preannuncia il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento, rilevando che, anche se sarebbe stato opportuno l'accoglimento di alcuni emendamenti, esso costituisce un passo importante, seppure non esaustivo, sulla via del riconoscimento dei diritti dei cittadini.

Il deputato Pietro SODDU dichiara che il gruppo democratico-cristiano voterà a favore del disegno di legge, che non costituisce un passo indietro per quanto riguarda il diritto dei cittadini all'accesso dei documenti amministrativi, poiché ogni riforma deve essere varata tenendo conto delle condizioni in cui si

opera. Ricorda infine che il cammino per un nuovo rapporto tra Stato e cittadini dovrà passare anche per la riforma della dirigenza pubblica e per la riforma dei ministeri.

Il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio MACCANICO esprime la gratitudine del Governo al Presidente ed alla Commissione per l'elaborazione di un testo, che costituisce una riforma importante anche come premessa per il rinnovamento della pubblica amministrazione. È la seconda occasione, dopo la legge sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui la I Commissione della Camera fornisce un significativo e concreto contributo per il rinnovamento delle istituzioni.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, nel ringraziare il relatore ed il deputato Lanzinger, il quale con le sue proposte ha consentito di affinare il testo, esprime l'auspicio, che affida al ministro ed ai gruppi politici, che il Senato proceda rapidamente all'esame di questo provvedimento, nonché dell'altro, strettamente connesso, riguardante la riforma del processo amministrativo. Al riguardo osserva che crescono resistenze sorde a tali riforme e spazi di non responsabilità nella pubblica amministrazione e nella giurisdizione amministrativa, sottolineando che la democrazia politica si rinvigorisce anche attraverso provvedimenti come quelli citati, e non solo mediante le riforme dei rami alti dell'ordinamento costituzionale.

La Commissione procede infine alla votazione per appello nominale del disegno di legge n. 1913 nel suo complesso, come modificato nel corso della discussione, il quale risulta approvato. Risultano pertanto assorbite le abbinare proposte di legge nn. 1218 e 2003.

La seduta termina alle 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 marzo 1990, ore 12,10. —
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).

CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).

STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).

MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).

Modifica all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza (2804).

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Su proposta del deputato Amedeo ZAMPIERI, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere: « nulla osta all'ulteriore iter del testo unificato dei progetti di legge trasmessi dalla Commissione di merito ».

Emendamenti al disegno di legge:**Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, riferendo in sostituzione del relatore Mazzucconi, propone che la Commissione esprima parere favorevole agli emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il deputato Silvia BARBIERI osserva che l'emendamento 1. 14 del Governo incide negativamente sulle competenze regionali, affidando un compito di indicazione di priorità per le opere di ristrutturazione ad una Commissione di carattere tecnico, che, per la sua composizione, potrebbe inoltre determinare difficoltà, considerata la possibilità di preferenze per alcune soluzioni di carattere tecnico piuttosto che per altre. È quindi indispensabile che venga almeno previsto un parere delle regioni.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA osservato che ciò potrebbe essere previsto nella forma del parere della conferenza Stato-regioni, il deputato Carlo TASSI ritiene opportuno prevedere altresì un regime di incompatibilità per i membri della Commissione.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha osservato che la questione posta al deputato Barbieri non si riferiva ad ipotesi in ordine alle quali provvedono le norme penali, quale quella che incrimina l'interesse privato in atti d'ufficio, il deputato Silvia BARBIERI propone di formulare una condizione, nel senso di inserire all'emendamento 1. 14 del Governo dopo le parole: « Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS » le parole: « sentita la Conferenza permanente Stato-regioni ».

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole, con la condizione proposta dal deputato Barbieri.

*La seduta termina alle 12,15.***IN SEDE REFERENTE**

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 12,50. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio Maccanico.

Disegno di legge:**Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (Approvato dal Senato) (4633).***(Esame e rinvio).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, dopo aver ricordato che il provvedimento è parte importante delle misure intese a risolvere la vertenza alto-atesina, fa presente che esso prevede una redistribuzione dei collegi senatoriali fra le province di Trento e di Bolzano, che tiene conto delle modifiche nella consistenza delle rispettive popolazioni registrate negli ultimi censimenti.

Raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato, sia perché esso risponde ad un criterio equitativo, sia perché si tratta — come già accennato — di una delle iniziative intese a dare soluzione alla delicata vertenza dell'Alto-Adige.

Avendo il deputato Massimo PACETTI chiesto di rinviare la prosecuzione dell'esame, il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara che esso potrà riprendere anche nella giornata di oggi, qualora i lavori assembleari lo consentiranno.

La seduta termina alle 12,55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Sen. Susanna AGNELLI.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa che sono pervenuti alla Commissione i seguenti documenti:

Documento di lavoro per la definizione delle linee programmatiche della Presidenza comunitaria italiana (1° luglio - 31 dicembre 1990), presentato dai Ministri degli affari esteri e del coordinamento delle politiche comunitarie.

Relazione del Ministero del tesoro sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

Copia di tali documenti è disponibile presso la Segreteria della Commissione.

Seguito delle comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, sen. Susanna Agnelli, sulla cooperazione allo sviluppo.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa che è stata presentata la richiesta di trasmissione mediante impianto televisivo a circuito chiuso; non essendovi obiezioni, ed essendo acquisita l'autorizzazione del Presidente della Camera, dispone la trasmissione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Susanna AGNELLI risponde ampiamente a tutti gli interventi della precedente seduta svoltasi il 22 febbraio 1990.

Dopo interventi dei deputati Giuseppe CRIPPA, Francesco RUTELLI, Franco FOSCHI, Mirko TREMAGLIA, Ettore MASINA, Tomaso STAITI DI CUDDIA, il Sot-

N.B. - Il resoconto stenografico della seduta per le comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri è pubblicato in allegato a pagina 145.

tosegretario di Stato per gli affari esteri, Susanna AGNELLI, fornisce alcuni ulteriori chiarimenti.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa la Commissione dei principali impegni già concordati per la prossima settimana, che vedranno, tra l'altro, la stessa senatrice Agnelli svolgere le proprie comunicazioni sulla situazione nel Corno d'Africa, con particolare riferimento agli aspetti della cooperazione italiana nell'area.

La seduta termina alle 11,10.

Comitato permanente per l'esame dei trattati trasmessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente del Comitato Giorgio GANGI.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Giorgio GANGI, dopo aver illustrato i motivi che rendono difficile poter completare l'attività del Comitato prevista per oggi in ragione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea dedicati alla politica estera, ritiene che, in accoglimento della proposta formulata dal deputato Mammone, nella precedente seduta del Comitato, sia opportuno procedere alla ripartizione tra alcuni membri del Comitato stesso dei trattati trasmessi alla Camera in questa legislatura dal Ministero degli affari esteri per un primo esame di cui dar conto poi in sede di Comitato.

Il Comitato concorda con la proposta del Presidente e procede all'assegnazione dei trattati ai fini dell'esame preliminare da riportare in una riunione plenaria.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del Capo del

servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, prof. Luigi Ferrari Bravo.

Il Comitato procede all'audizione del professor Luigi Ferrari Bravo, Capo del Servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, il quale si sofferma sugli aspetti problematici dell'interpretazione dell'articolo 80 della Costituzione, in particolare per quanto riguarda le procedure con cui vengono individuati gli accordi da sottoporre o meno alla autorizzazione parlamentare alla ratifica, segnalando in proposito il positivo effetto della legge 11 dicembre 1984, n. 839 che, obbligando il Governo a trasmettere alle Camere ogni atto internazionale sottoscritto, ha in pratica introdotto in Italia l'istituto del « Parlamento diligente »: le Camere possono infatti chiamare il Governo a rispondere sia delle scelte effettuate, sia di qualsiasi errore, sempre eventuale, in cui gli uffici siano incorsi nella ascrizione degli accordi all'uno od all'altro dei due grandi gruppi.

Richiamando poi le cinque categorie di accordi previste dall'articolo 80 della Costituzione, sottolinea, per ognuna, i problemi che si pongono in relazione al lavoro del suo ufficio e si sofferma in particolare sugli accordi definiti come « trattati di natura politica », per i quali, ricorda, la dottrina parla di « categoria residuale » e circa la quale il suo ufficio tende comunque sempre ad investire il Parlamento per la concessione della autorizzazione in forma di legge. A questo riguardo, comunque, ritiene opportuno far notare che in talune occasioni atti che vengono indicati come « accordi » in realtà non hanno valore giuridico vincolante, ma solo politico, e quindi non richiedono un intervento parlamentare di autorizzazione.

In risposta ad una domanda del Presidente GANGI, segnala come tutti gli accordi che giuridicamente possono definirsi tali, trovano nei « pieni poteri » conferiti dal Ministro degli affari esteri ai ministri

delegati a sottoscriverli, il loro fondamento giuridico, pur ricordando che, in effetti, su taluni trattati quello del Ministero degli affari esteri è comunque un controllo prevalentemente formale.

In risposta ad una domanda del deputato Natia MAMMONE, il professor Luigi FERRARI BRAVO ricorda che gli accordi relativi alla cooperazione allo sviluppo « seguono » quelle che sono le scelte politiche operate ai vari livelli previsti dalla legge n. 49 del 1987, che figura come atto capostipite. Giudica comunque che potrebbe essere opportuno un intervento

parlamentare che chiarisca la natura di tali atti e le procedure ad essi relative.

Dopo brevi interventi dei deputati Vito NAPOLI, Elio GABBUGGIANI, Ugo CRESCENZI e Angelo LAURICELLA, il Presidente del Comitato Giorgio GANGI, in ragione delle concomitanti votazioni in Assemblea, propone di concludere l'audizione, riservandosi di procedere a riascoltare il professor Ferrari Bravo in altra occasione, dopo che i lavori del Comitato avranno dato le prime indicazioni.

La seduta termina alle 16.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente, Valerio ZANONE. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella e Stelio De Carolis.

Disegno di legge:

Modifica all'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (4570).
(Parere della I Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Valerio ZANONE ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva rinviato soltanto la votazione finale sul provvedimento.

La Commissione approva quindi, per appello nominale, il provvedimento nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9,45. — Presidenza del Presidente, Valerio ZANONE. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella e Stelio De Carolis.

Disegno di legge:

S. 1652. — Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché disposizioni relative alla cessazione dalla carica di Vice comandante dell'Arma e di Comandante in seconda della Guardia di finanza (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (4592).
(Parere della I e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore, Bruno STEGAGNINI, illustra contenuto e finalità del progetto, che tende a soddisfare tra l'altro un'esigenza profondamente avvertita nell'Arma e più volte riproposta. La figura del Vice comandante generale dei carabinieri necessita infatti di una opportuna definizione, conforme ai compiti d'istituto che ad essa si intendono attribuire.

Occorre però cogliere questa occasione per dare a questa carica un ruolo effettivo e non meramente onorifico, tenendo anche conto del fatto che il Comandante generale versa in una situazione atipica, poiché cumula le funzioni proprie dello Stato Maggiore e quelle tecnico-amministrativa altrove svolte dal Segretario generale.

Dopo essersi soffermato sul merito dei singoli articoli ed aver espresso perplessità su talune modifiche introdotte dal Senato rispetto al testo del Governo — ed in particolare sul secondo comma dell'articolo 1, che sancisce nel testo una espressa discrezionalità del ministro della difesa, e l'articolo 4, che costituisce un'autentica norma-fotografia — invita la Commissione ad una pausa di riflessione, utile a perfezionare quelle proposte emendative che si rendono necessarie per massimizzare l'occasione costituita dal provvedimento in esame.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente MASTELLA, si dichiara disposto ad esaminare gli emendamenti che il relatore si riserva di presentare.

Il deputato Antonino MANNINO concorda con l'esigenza prospettata dal relatore di avviare un'utile riflessione che, muovendo dagli specifici problemi in esame, consenta una valutazione più approfondita ed organica del complesso delle questioni che investono sia l'Arma

dei carabinieri che il Corpo della Guardia di finanza, procedendo all'audizione dei rispettivi Comandanti generali.

Il deputato Mario TASSONE rileva l'importanza delle questioni poste dal relatore nella sua illustrazione e concorda con l'esigenza di una riflessione complessiva.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA si associa.

Il deputato Giuseppe PISANU esprime l'auspicio che le indicate audizioni, sulle quali concorda, possano costruire l'occasione per una riflessione più approfondita sul ruolo e sulla struttura organizzativa delle due istituzioni nel contesto evolutivo del nostro sistema militare.

Dopo breve replica del relatore e del rappresentante del Governo, il Presidente Valerio ZANONE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame, in attesa che, nelle proposte audizioni dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, possa evidenziarsi una visione complessiva ed approfondita delle tematiche di rispettivo interesse, nel cui ambito si colloca anche quella in esame.

La seduta termina alle 10,45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 8,45. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo Pavan.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224; modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1955, n. 1137, nonché alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e della Guardia di finanza (3487 e abb.).

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione riprende l'esame.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato allo scopo di consentire una ulteriore verifica dei profili finanziari.

Dà quindi notizia che a seguito di tali ulteriori approfondimenti è stata predisposta, d'intesa tra il relatore ed il Governo, la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE
a condizione che l'articolo 14 sia sostituito con il seguente:

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e 14.347,7 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 9.187 milioni per l'anno 1990, lire 191 milioni per l'anno 1991 e lire 6.191 milioni per l'anno 1992, quota parte, dell'accantonamento: « Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonché modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di

rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare»; quanto a lire 3.460 milioni per l'anno 1991 quota parte dell'accantonamento: « Aumento del contributo dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) » e quanto a lire 8.452,7 per l'anno 1991 e lire 8.156,7 per l'anno 1992 quota parte dell'accantonamento: « Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

In questi termini ritiene quindi che il provvedimento possa avere ulteriore corso.

Dopo che il relatore Pietro BATTAGLIA e il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN hanno dato atto della validità della soluzione indicata, il deputato Giuseppe SINESIO esprime il più vivo compiacimento per il fatto che

si sia oggi pervenuti alla positiva definizione di una vicenda quanto mai annosa.

Il deputato Benedetto SANNELLA vuole rilevare come, stranamente, si riescano sempre a reperire le risorse necessarie allorché si tratta di finanziare provvedimenti che riguardano le Forze armate. Bisognerà dunque procedere ad una approfondita analisi del bilancio della difesa perché evidentemente vi sono capitoli sovradimensionati rispetto al fabbisogno.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO precisa che, se la considerazione del deputato Sannella può avere un qualche fondamento in linea generale, essa non vale però per il caso di specie atteso che la copertura indicata è posta a carico di accantonamenti di fondo speciale e non già a carico di capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

La Commissione infine approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 8,55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9,20. — Presidenza del Vicepresidente Neide UMIDI SALA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Stefano de Luca.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del regolamento sullo schema di decreto legislativo relativo all'amministrazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo.

Il relatore Giacomo MACCHERONI, nel sottolineare che la costituzione di un gruppo di lavoro ha consentito di procedere rapidamente, anche grazie alla collaborazione del Governo, nell'esame delle proposte di modifica avanzate, presenta la seguente proposta di parere che

auspica possa trovare il più ampio consenso:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

a) *All'articolo 10, le parole: « sono anche organizzati in sede periferica » siano sostituite con le seguenti: « debbono essere organizzati prevalentemente in sede periferica »;*

b) *All'articolo 24, prima del comma 1, sia inserito il seguente:*

01) Le nuove piante organiche degli uffici centrali e periferici saranno determinate in modo che si realizzi in condizioni di sicurezza fiscale una organizzazione degli uffici adeguata al dinamismo ed alla peculiarità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo, alle esigenze della produzione e dei traffici ed al funzionamento delle comunità europee, prevedendo in particolare la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 1 del de-

creto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

c) *All'articolo 29, comma 1, lettera b), la parola: « risultava » sia sostituita dalla seguente: « risulta »; dopo la parola: « assegnato », siano aggiunte le seguenti: « o comandato »;*

d) *All'articolo 32 sia aggiunta in fine la seguente lettera:*

« g) in deroga ai punti precedenti, il personale appartenente alla *ex* carriera direttiva, alla quale è pervenuto a seguito di concorso, precede il personale di pari qualifica avente la stessa anzianità »;

e) *All'articolo 34, al comma 3, dopo le parole: « legge 11 luglio 1980, n. 312 », siano aggiunte le seguenti: « La metà dei »; le parole: « sono conferiti » siano sostituite dalle seguenti: « è conferita »; dopo le parole: « personale del dipartimento » siano aggiunte le seguenti: « La restante parte dei posti disponibili è conferita a mezzo di concorsi speciali consistenti in una sola prova scritta ed un colloquio. Per la composizione delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 302 ».*

Il deputato Renzo PASCOLAT condivide le considerazioni del relatore circa la validità dell'esame compiuto dal gruppo di lavoro sulle proposte di modifica avanzate che consente oggi di affrontare positivamente i problemi emersi. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di parere, che peraltro recepisce alcuni dei suggerimenti avanzati dal suo gruppo, invita il Governo a verificare se le questioni poste dalle condizioni di cui alla lettera e) della proposta di parere non meritino un approfondimento con riferimento al personale dirigente. Auspica infine che il Governo proceda con analoga speditezza nell'adozione degli altri provvedimenti attuativi della legge-delega.

Il deputato Giancarlo GALLI, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, prende atto della contrarietà del Governo ad acco-

gliere la questione da lui sollevata relativamente alle indennità di istituto, in relazione alla quale ritiene che si sarebbe potuto riconoscere la atipicità della funzione doganale: si tratta quindi di un problema che resta aperto.

Il sottosegretario Stefano DE LUCA esprime apprezzamento per il risultato positivo cui ha portato la collaborazione nel lavoro della Commissione, e ribadisce l'impegno del Governo circa la tempestività nella definizione dei decreti legislativi in materia di dogane. Circa la questione relativa alla riserva di posti di dirigenti superiori per i dirigenti dei ruoli centrale e periferico, di cui all'articolo 34, comma 2, si tratta di un problema delicato, sul quale tuttavia sottolinea la contrarietà manifestata dai sindacati che rappresentano il ruolo periferico rispetto alla soluzione percentuale. Nel rimettersi alla Commissione, riterrebbe comunque più opportuno lasciare invariato il testo del decreto.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO sottolinea che il problema che il Governo è chiamato a valutare investe anche il profilo della mobilità: potrebbe ad esempio prevedersi la vigenza della promozione solo nel momento in cui esplicitamente l'interessato abbia accettato la mobilità che lo dovrebbe riguardare. Obiettivo del Governo non può infatti non essere l'interesse superiore dell'amministrazione, anche se dovesse cozzare con le posizioni espresse dai sindacati di settore, che pure differiscono da quelle assunte dai sindacati confederali.

Il deputato Luigi GRILLO prende atto con rammarico delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione sullo schema di decreto in esame, non potendo riconoscersi nella proposta di parere presentata dal relatore, su cui esprime profonda insoddisfazione, che peraltro non recepisce alcuna delle proposte di modifica da lui avanzate che si muovevano nella direzione indicata dalla legge delega. La proposta di parere non è il frutto di un

rapporto dialettico fra esecutivo e Parlamento che avrebbe potuto contribuire a migliorare il provvedimento, ma si limita a subire la volontà del Governo.

Il sottosegretario Stefano DE LUCA prende atto a nome del Governo dell'orientamento espresso, in particolare dal deputato Bellocchio, circa la opportunità di considerare le progressioni di carriera in relazione ai problemi connessi alla mobilità dei soggetti interessati, ferma restando la necessità di tener conto delle esigenze dell'amministrazione.

Rileva inoltre che non appare fondata l'osservazione del deputato Grillo secondo cui le sue proposte sarebbero state tutte respinte: nella formulazione della proposta di parere, infatti, si sono contemperati suggerimenti e indicazioni avanzati da più parti.

La Commissione approva in conclusione la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9,50.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 10,40. — Presidenza del Presidente Franco PIRO indi del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Approvato dal Senato) (3870).

(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del progetto di legge.

Sugli emendamenti presentati all'articolo 1-bis. e illustrati nelle sedute del 22 febbraio e del 14 marzo, intervengono il

Presidente Franco PIRO, relatore, che invita i presentatori a ritirare l'emendamento Bellocchio 1-bis. 5, e il deputato Antonio BELLOCCHIO che, al fine di evitare equivoci rispetto alla dizione del codice civile, accoglie l'invito del relatore.

Il Presidente Franco PIRO, relatore, invita il Governo al ritiro del subemendamento 0.1-bis. 12. 1, auspicando un chiarimento, visto che il subemendamento in questione non appare essenziale in questa sede.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI esclude che con il subemendamento si prelude ad un controllo sull'attività. Sembra semmai opportuno introdurre un richiamo ai decreti Sarcinelli, considerando che la negoziazione in valuta non è ancora disciplinata, e la liberalizzazione è della domanda e non dell'offerta.

Avendo il Presidente Franco PIRO, relatore, ribadito le sue perplessità su un richiamo che, se non è superfluo, può addirittura generale confusione e contenzioso, il sottosegretario Maurizio SACCONI prende atto che con le proposte del relatore non si intende superare la normativa dei decreti Sarcinelli, e ritira pertanto l'emendamento 0.1-bis.12. 1 del Governo, riservandosene la ripresentazione nel corso del dibattito in sede legislativa, e dichiarandosi favorevole all'emendamento 1-bis. 12 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1-bis. 12 del relatore.

Il deputato Vincenzo VISCO illustra il seguente subemendamento:

All'emendamento Bellocchio 1-bis. 6 sostituire le parole: con decreto del ministro del tesoro, con le seguenti: dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia. 0.1-bis. 6. 1

Visco.

Il Presidente Franco PIRO, relatore, concorda con l'impostazione che traspare dalla proposta del collega Visco, secondo

la quale la regolamentazione dovrebbe ispirarsi ad una logica non già protettiva, ma di mercato, mentre l'emendamento Bellocchio 1.-bis. 6 conferisce al Tesoro un potere di definizione ulteriore, che vincola il futuro. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 1-bis. 6, al quale altrimenti sarebbe contrario.

Su proposta del deputato Antonio BELLOCCHIO, la Commissione delibera quindi di accantonare il suo emendamento 1-bis. 6 e il relativo subemendamento Visco 0.1-bis.6.1 fino al momento in cui la questione sarà stata complessivamente affrontata all'articolo 4.

Sull'emendamento 1-bis. 15 del Governo il Presidente Franco PIRO, relatore, contesta l'attinenza ai *ratios* di stabilità dei limiti da fissare nell'ambito di questo articolo, e dunque il relativo ruolo della Banca d'Italia. Invita pertanto al ritiro dell'emendamento, al quale sarebbe altrimenti contrario.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI osserva che in relazione all'attività delle SIM possono essere previsti limiti tanto in funzione dell'operatività, di competenza della CONSOB, quanto della stabilità, a cui si riferisce l'emendamento 1-bis. 15. Fermo restando che quella relativa all'operatività è la principale delle limitazioni, nella chiarezza della diversa finalità delle limitazioni stesse sembra comunque opportuno segnalare in questo articolo che anche altre possono essere stabilite. Nessuna differenza di valutazione politica emerge pertanto con riferimento alla parte positiva della norma: il Governo ha semplicemente cura di evidenziare sin d'ora anche l'altro genere di limitazione cui sottoporre l'attività delle SIM.

Il deputato Vincenzo VISCO precisa che i limiti hanno a che vedere con la correttezza e il conflitto di interesse. Il problema della stabilità si pone all'articolo 4: la norma ora in esame non risulta affatto incompatibile con l'altra, né la limita in alcun modo.

Dopo che il Presidente Franco PIRO, relatore, ha dichiarato il suo consenso con il collega Visco e sottolineato il rischio che la disposizione di cui all'emendamento 1-bis. 15 risulti poi estesa anche all'attività di cui all'articolo 1, il deputato Antonio BELLOCCHIO ricorda che nel testo approvato dal Senato l'acquisto di azioni proprie da parte delle SIM era assolutamente escluso, così che appare ora saggio circoscrivere le possibilità; se tuttavia il Governo dovesse insistere sull'emendamento 1-bis. 15, si dovrebbe contestualmente prendere in considerazione anche il suo emendamento 1-bis. 7.

Avendo il Presidente Franco PIRO, relatore, segnalato la diversità dell'oggetto tra gli emendamenti 1-bis. 15 e 1-bis. 7 e ribadito il suo timore di una estensione dell'emendamento 1-bis. 15 all'intero campo disciplinato anche dall'articolo 1, e il deputato Pietro SERRENTINO richiamato l'esigenza di concentrare l'attenzione sull'articolo 4, considerando inoltre che l'articolo 1-bis appare di portata più ampia degli emendamenti ad esso riferiti, il sottosegretario Maurizio SACCONI insiste sull'emendamento 1-bis. 15, che si riconnette a tematiche che investono il disegno del gruppo bancario, e ribadisce l'opportunità di richiamare tali tematiche anche nella sede in cui vengono posti limiti con riferimento all'operatività.

Intervengono nuovamente il Presidente Franco PIRO, relatore, che sostiene l'opportunità della formulazione del comma 3 dell'articolo 1-bis del suo testo, sul quale il meccanismo proposto dall'emendamento del Governo genererebbe invece un equivoco; il deputato Antonio BELLOCCHIO, che ritiene che non si debba anticipare qui un dibattito che troverà la sua sede opportuna nell'articolo 4, in cui sono disciplinati vigilanza e controlli; il sottosegretario Maurizio SACCONI, che ribadisce che la limitazione dell'attività è un tema fondamentale di stabilità, considerando che l'azienda di credito può trovare un rifugio nelle partecipazioni a

valle; il deputato Vincenzo VISCO, che precisa che con l'emendamento 1-*bis*. 15 si prevederebbe un regolamento a monte così fornendo un potere all'autorità di controllo; e ancora il presidente Franco PIRO, relatore, che sottolinea la diversità fra i controlli relativi alla stabilità e quelli che esulano da questo principio, ricordando che mentre l'articolo 1 definisce gli intermediari l'articolo 1-*bis* definisce le attività, e prendendo atto del dato politico per il quale tutti i colleghi intervenuti hanno sostanzialmente auspicato il ritiro dell'emendamento 1-*bis*. 15.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI osserva che il tema della stabilità è venuto crescendo nel testo proprio in ragione del fatto che tutta l'attività di intermediazione si organizza nelle SIM, molte delle quali saranno bancarie. Al fine di evitare conflitti è auspicabile un incontro tra le autorità; il tema della limitazione della attività, con l'obiettivo principale della tutela del risparmiatore, non può per questo motivo non essere richiamato già nell'articolo in esame.

Intervengono i deputati Pietro SERRENTINO, che sottolinea come il problema segnalato dall'emendamento del Governo si risolva con il comma 4 dell'articolo 4; Mario USELLINI, che esclude l'attitudine dell'emendamento 1-*bis*. 15, al di là delle intenzioni, a produrre alcuna conseguenza giuridica; Vincenzo VISCO, che ritiene invece che conseguenze potrebbero prodursi sui comportamenti dell'autorità di vigilanza, la quale invece ha nei coefficienti lo strumento per provvedere; e Antonio BELLOCCHIO, che ribadisce che il confronto su questa materia potrà svilupparsi sull'articolo 4, mentre un voto sull'emendamento 1-*bis*. 15 risulterebbe anomalo.

Dopo che il Presidente Franco PIRO, relatore, ha espresso in conclusione l'auspicio che il Governo accolga l'invito che gli è stato rivolto da tutti i gruppi in questa lunga fase del dibattito a ritirare il suo emendamento, il sottosegretario

Maurizio SACCONI accoglie infine l'invito, riservandosi di ripresentare l'emendamento 1-*bis*. 15 nel corso della discussione in sede legislativa.

Il Presidente Franco PIRO, relatore, illustra il suo emendamento 1-*bis*. 13, di cui raccomanda l'approvazione, che intende recepire una norma già prevista nel testo approvato al Senato e che erroneamente non era stata inserita nel suo testo.

La Commissione approva l'emendamento 1-*bis*. 13 del relatore.

Dopo che il Presidente Franco PIRO, relatore, ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 1-*bis*. 7 che riguarda la questione della trasparenza rientrando nelle competenze della CONSOB, il deputato Antonio BELLOCCHIO sottolinea che il suo emendamento 1-*bis*. 7 non pregiudica le competenze della CONSOB in materia ma è dettato dalla preoccupazione di stabilire misure più rigorose.

Il deputato Mario USELLINI, nel rilevare che nel testo del relatore la dizione: « enti o società collegate » prevista all'articolo 1-*bis* non è usata in termini strettamente tecnici, sottolinea che l'emendamento Bellocchio 1-*bis*. 7 potrebbe trovare sede più opportuna nell'ambito dell'articolo 7.

Il deputato Giacomo ROSINI esprime la preoccupazione per il rischio di fare qualcosa di mostruoso laddove gravi situazioni sul piano economico potrebbero essere attribuite alla responsabilità degli organismi di controllo, per cui in presenza di fenomeni patologici non si potrebbe eccipire alcunché. In effetti, la decisione adottata dal Senato di vietare alle SIM l'acquisizione di azioni dei soggetti economici che le controllano derivava dalla difficoltà di pervenire ad una soluzione soddisfacente; si tratta comunque di un problema complesso cui va data risposta. Quanto all'emendamento Bellocchio 1-*bis*. 7, pur condividendone le intenzioni, esprime forti perplessità.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI, nel rilevare che l'emendamento Bellocchio 1-bis. 7 intende porre l'accento su questioni che la CONSOB è chiamata a disciplinare, e che in tal senso appare condivisibile, sottolinea l'opportunità di sopprimere il secondo periodo per assicurare la necessaria flessibilità.

Dopo che il deputato Giacomo ROSINI ha rilevato il rischio che possano sorgere polemiche nei confronti della CONSOB nel caso in cui l'andamento dei titoli subisse forti oscillazioni, il deputato Antonio BELLOCCHIO sottolinea che il suo emendamento 1-bis. 7 era ispirato in primo luogo all'obiettivo di prevedere norme più rigorose e, quindi, a stabilire limiti precisi entro i quali ammettere l'acquisizione da parte delle SIM di azioni di soggetti che le controllano che al Senato era stato vietato e che invece il relatore ha previsto. Ferma restando la possibilità di valutare se questa sia la sede opportuna in cui affrontare tale questione, risulta comunque importante stabilire se l'esigenza prospettata è condivisa.

Il deputato Vincenzo VISCO, nel rilevare che le questioni relative ai gruppi dovrebbero essere considerate nell'ambito dell'articolo 7, con riferimento anche al lavoro svolto in occasione dell'esame del provvedimento concernente l'*antitrust*, sottolinea che nel secondo periodo dell'emendamento Bellocchio 1-bis. 7 si pongono questioni fondate ma che potrebbero essere considerate in una sede più opportuna in relazione ai rischi prospettati dal collega Rosini: invita pertanto i presentatori a ritirarlo per ripresentarlo in occasione dell'esame dell'articolo 7.

Avendo il sottosegretario Maurizio SACCONI rilevato che la necessità di considerare, per quanto riguarda i gruppi, il contenuto del parere espresso sul provvedimento relativo all'*antitrust* non esclude la possibilità di disposizioni più stringenti, il deputato Mario USELLINI rileva che l'emendamento Bellocchio 1-bis. 7 ri-

schia di essere limitativo. Nel parere sul provvedimento relativo all'*antitrust*, al comma 4 dell'articolo 28, si erano infatti considerati anche i rapporti convenzionali per cui si pone ora il rischio di escludere l'applicazione dei vincoli prospettati per alcune situazioni. Presenta pertanto, anche a nome dei deputati Bellocchio, D'Amato Carlo, Visco e Serrentino, il seguente emendamento:

All'articolo 1-bis. al comma 3, sostituire la parola: collegate con le seguenti: con i quali esistano rapporti di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
1-bis. 17.

Dopo che il deputato Antonio BELLOCCHIO ha ritirato il suo emendamento 1-bis. 7, il deputato Pietro SERRENTINO sottolinea la necessità di considerare la possibilità di concentrazioni da parte di alcune SIM e, conseguentemente, di limitarsi alle questioni fondamentali lasciando alla discrezionalità degli organi di vigilanza la regolamentazione dei dettagli.

Favorevole il Governo, la Commissione approva l'emendamento 1-bis. 17.

Dopo che i deputati Vincenzo VISCO e Mario USELLINI hanno preannunciato l'intenzione di ritirare rispettivamente gli emendamenti 1-bis. 1 e 1-bis. 11, il presidente Franco PIRO, relatore, sottolinea che l'emendamento Usellini 1-bis. 16 si pone gli stessi obiettivi del suo emendamento 1-bis. 14 ma con una formulazione che gli appare più soddisfacente: si dichiara pertanto disponibile a ritirare il suo emendamento qualora emergesse l'orientamento della Commissione ad approvare l'emendamento 1-bis. 16.

Il deputato Vincenzo VISCO, invitando il relatore a ritirare il suo emendamento 1-bis. 14, sottolinea che l'emendamento 1-bis. 16 concerne il problema dei conflitti di interesse con riferimento al rapporto fra i fondi comuni e gli azionisti: non

appare in effetti comprensibile il rifiuto di estendere il sistema di controlli che si prevede di istituire a tutti i soggetti che operano nei mercati finanziari.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI rileva che l'emendamento del relatore 1-bis. 14 recepisce parzialmente alcune indicazioni del Governo laddove propone di confermare la validità della legge n. 77 del 1983, per cui le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi ai fondi comuni solo se compatibili con tale legge; peraltro, le norme recate agli articoli 4 e 6 del testo del relatore non risultano interamente applicabili ai fondi comuni.

Dopo che il deputato Vincenzo VISCO ha sottolineato che si pone in questa sede il problema di stabilire se i controlli in tema di correttezza dei rapporti con la clientela debbano estendersi anche ai fondi, il deputato Antonio BELLOCCHIO rileva la necessità di chiarimenti al fine di pervenire ad una soluzione concordata poiché la formulazione degli emendamenti in esame presenta alcune ambiguità, in particolare laddove si fa riferimento all'articolo 4 che sarà esaminato soltanto successivamente.

Avendo il deputato Mario USELLINI rilevato che, qualunque sarà la formulazione definitiva dell'articolo 4, esso riguarderà il problema della vigilanza, il presidente Franco PIRO, relatore, nel sottolineare che l'emendamento Usellini 1-bis. 16 appare chiarissimo, stante la necessità di colmare la lacuna della legge n. 77 del 1983 per quanto attiene ai fondi comuni, ritira il suo emendamento 1-bis. 14, che rappresentava un tentativo di mediazione con il Governo.

Dopo che il deputato Vincenzo VISCO, in considerazione delle perplessità del Governo, ha proposto di valutare la formulazione del suo emendamento 1-bis. 1, il deputato Antonio BELLOCCHIO, preso atto del ritiro da parte del relatore dell'emendamento 1-bis. 14, raccomanda l'ap-

provazione dell'emendamento Visco 1-bis. 1 e il rinvio dell'approfondimento delle altre questioni emerse in occasione dell'esame dell'articolo 4.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI conferma le perplessità del Governo e delle autorità competenti circa la possibilità di applicare le norme di cui all'articolo 4, concepite in funzione di soggetti che operano in base a ordini della clientela e non autonomamente, anche ai fondi comuni; pertanto, se appare fondata la necessità di rafforzare le norme vigenti in materia di conflitti di interesse, sembra preferibile immaginare l'adozione di disposizioni *ad hoc* per i fondi comuni.

Il deputato Mario USELLINI, rilevato il fondamento delle perplessità espresse dal Governo, sottolinea la necessità di riformulare l'emendamento Visco 1-bis. 1 nel senso di inserire, dopo le parole: « si applicano » la seguente: « altresì ».

Il sottosegretario Maurizio SACCONI sottolinea che la proposta testé avanzata dal deputato Usellini non risolve le questioni sollevate poiché anche per gli articoli 6 e 8 si pongono i problemi già rilevati di incompatibilità tecnica con la legge n. 77, che pure potrà essere integrata per quanto riguarda la questione dei conflitti di interesse; pertanto, sembra opportuno affrontare tali questioni in una fase successiva.

Dopo che il deputato Vincenzo VISCO ha invitato il Governo a pronunciarsi circa la ipotesi di prevedere un regime uniforme e, conseguentemente, di modificare la legge n. 77, il Presidente Franco PIRO, relatore, sottolinea che sembra preferibile affrontare già in questa fase le questioni sollevate, non essendo emerso in proposito un contrasto di natura politica, piuttosto che accantonarle, salvo ulteriori correzioni in occasione dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Dopo che il deputato Pietro SERRENTINO ha sottolineato che, essendo i

fondi comuni semplici clienti delle SIM, non sembra fondata la previsione di regimi speciali, il deputato Mario USELLINI rileva l'opportunità di attribuire il controllo dei fondi comuni anche alla CONSOB.

Il deputato Vincenzo VISCO si dichiara favorevole alla riformulazione del suo emendamento 1-bis. 1 proposta dal collega Usellini al fine di assumere sin da ora una chiara indicazione di carattere politico, come ha sottolineato il relatore, salvo eventuali correzioni allorché si esaminerà il provvedimento in sede legislativa.

Il deputato Giacomo ROSINI, nel ricordare che la legge n. 77 attribuisce la vigilanza sui fondi comuni alla Banca d'Italia, rileva che la proposta avanzata dal Governo di integrare le disposizioni vigenti in materia prevedendo altresì la competenza della CONSOB potrebbe ingenerare confusioni nel funzionamento del mercato; si pone pertanto una secca alternativa: o si mantiene inalterata la legge n. 77, oppure già in questa sede si dovrà affrontare il problema di una sua modifica.

Il Presidente Franco PIRO, relatore, premesso che nessuno ha sin qui proposto di trasformare i fondi comuni in SIM, rileva la necessità di evitare che nella ricerca della perfezione possano ingenerarsi confusioni, come ha sottolineato il deputato Rosini.

Il deputato Mario USELLINI, nel ribadire che appare per il momento opportuno adottare una scelta politica in materia, salvo eventuali approfondimenti in una fase successiva, presenta, anche a nome dei colleghi Bellocchio, D'Amato Carlo, Visco e Serrentino, il seguente emendamento:

All'articolo 1-bis, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ai quali si applicano, altresì, le norme sulla vigilanza di cui all'articolo 4.
1-bis. 18.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO rileva che il Governo è a conoscenza del fatto che alcuni componenti della Commissione intendono ribaltare il criterio stabilito al Senato in materia di vigilanza sulla SIM; per evitare che surrettiziamente questo orientamento possa prevalere, si potrebbe approvare l'emendamento 1-bis. 18, che rappresenta una proposta di mediazione che non pregiudica l'ulteriore confronto, ed eventualmente lo scontro, sull'articolo 4: sembra quindi incomprensibile la contrarietà del Governo su tale proposta di mediazione.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI, nel ribadire che gli articoli 6 e 8 del testo del relatore non sono applicabili ai fondi comuni, sottolinea l'opportunità di rinviare le questioni emerse in occasione dell'esame dell'articolo 4. Propone altresì che sia valutata l'ipotesi di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1-bis.

Dopo che il Presidente Franco PIRO, relatore, ha espresso parere contrario sulla proposta del Governo di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1-bis, che produrrebbe effetti sconvolgenti, e parere favorevole sull'emendamento 1-bis. 18, il deputato Giacomo ROSINI propone di sopprimere il comma 4 per trasferirne il contenuto in un articolo aggiuntivo da presentare all'articolo 8.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI si dichiara favorevole alla proposta del deputato Rosini di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1-bis per trasformarlo in un articolo 8-bis in modo da evitare il riferimento a questioni su cui la discussione è ancora aperta; intanto, fa suo l'emendamento 1-bis. 14 del relatore, poiché anzi ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento 1-bis. 14 del relatore, fatto proprio dal Governo e approva l'emendamento 1-bis. 18.

Dopo che il Presidente Franco PIRO, relatore, ha espresso parere favorevole

sull'emendamento Bellocchio 1-bis. 8, il sottosegretario Maurizio SACCONI esprime parere contrario su questo emendamento, che ritiene tautologico risultando ovvio che il regolamento di cui all'articolo 18-ter del decreto legge n. 95 del 1974 debba essere modificato ove necessario.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO rilevato che il suo emendamento 1-bis. 8 pone soltanto una questione tecnica e non politica, il Presidente Franco PIRO, relatore, sottolinea che l'emendamento si limita ad esplicitare l'obbligo di modificare il regolamento relativo all'attività di collocamento porta a porta.

La Commissione approva quindi l'emendamento Bellocchio 1-bis.8.

Il deputato Mario USELLINI, relativamente alle disposizioni recate al comma 1 dell'articolo 1bis, auspica che sia chiarito che il riferimento all'esercizio professionale delle attività di cui all'articolo 1 non deve intendersi nel senso che si ammette implicitamente che tali attività possano essere svolte anche non professionalmente; rileva pertanto che in occasione dell'esame in sede legislativa la formulazione dello stesso comma a questo proposito dovrà essere attentamente valutata.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO ricorda quindi di aver ritirato il suo emendamento 1-bis.5, che corrispondeva alle preoccupazioni del collega Usellini, in considerazione del fatto che nel codice civile l'esercizio di attività imprenditoriale presuppone sempre il requisito delle professionalità.

La Commissione approva quindi l'articolo 1-bis nel testo modificato.

Il Presidente Franco PIRO, relatore, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 12,55, è ripresa alle 20,20).

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (4640).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il deputato Mario USELLINI sottolinea che il gruppo democristiano condivide le osservazioni critiche espresse dal relatore sul provvedimento in esame, oltre tutto in considerazione del fatto che alcune delle modifiche prospettate, e in particolare quelle relative ai rimborsi IVA, non determinano rilevanti effetti sul gettito. Numerosi uffici IVA, infatti, come è stato sottolineato in alcune interrogazioni presentate al Governo, non procedono alla effettuazione dei rimborsi, per cui il congelamento degli stessi disposto per il 1989-90 difficilmente potrà assicurare una riduzione delle spese nell'ordine di 1900 miliardi come prevede il Governo: si pone quindi un problema preliminare che riguarda il venir meno di alcune delle coperture previste nel provvedimento. Va altresì rilevato che le misure proposte si pongono in una prospettiva che contrasta con le caratteristiche dello Stato di diritto, oltre che con le disposizioni recate dalle direttive comunitarie che prevedono tempi molto stretti per l'effettuazione dei rimborsi. In Italia, oltre tutto, i crediti d'imposta sono prodotti anche dal sistema delle aliquote che affare essere assai articolato; comunque, non si possono penalizzare i contribuenti nella misura prevista dal Governo. Il gruppo democristiano, che non è contrario ad interventi diretti ad aumentare le entrate per coprire maggiori esborsi, non può tuttavia condividere misure che incrinano la fiducia tra i contribuenti e lo Stato e danneggiano gravemente le imprese. Va pertanto auspicato che il Governo valuti attentamente le questioni emerse.

Quanto agli altri aspetti, nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal relatore, rileva che il Governo non ha recepito un'utile disposizione che era stata introdotta al Senato all'articolo 3 del disegno di legge di conversione del precedente analogo decreto-legge; conseguentemente, si pone il rischio di dare rilevanza a componenti negativi imputati al conto economico anche se non hanno concorso alla determinazione del risultato di esercizio.

Quanto agli ammortamenti, la modifica introdotta al Senato alle disposizioni vigenti, che appaiono ispirate ad una logica « salomonica » e che erano state introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi da Visentini rischiano di creare problemi anche all'amministrazione, oltre che ai contribuenti. In base alle modifiche prospettate si porrebbero infatti notevoli difficoltà per l'amministrazione relativamente alla necessità di controllare su base documentale i progressivi trasferimenti dei beni: in genere, infatti, le imprese non vendono beni strumentali usati ad altre imprese, ma effettuano permuta con i produttori degli stessi, per cui si crea un ciclo che dovrebbe, nei suoi vari passaggi, essere accompagnato da idonea documentazione. Si pone pertanto la necessità di valutare due ipotesi alternative: o si sospende il diritto all'ammortamento anticipato, oppure per i beni usati tale diritto viene riconosciuto soltanto per il primo anno; inoltre, colmando una lacuna presente nell'ordinamento vigente, tale diritto andrebbe riconosciuto anche per un periodo inferiore ad un intero anno nel caso di beni che vengano ceduti.

Il deputato Francesco AULETA rinvia a quanto già sostenuto nel corso del dibattito sul decreto-legge n. 414, restando valide molte delle critiche e delle considerazioni allora sviluppate. Non condivide le critiche del relatore all'articolo 1, la cui applicazione potrà anche porre problemi, ma che rappresenta comunque il segnale di un movimento verso una maggiore giustizia tributaria, costituendo un tentativo di colpire alcuni abusi a proposito di fabbricati rurali e di redditi

agrari: per quanto riguarda i contributi agricoli unificati, il relativo costo è già compreso nella forfettizzazione del reddito agrario. Fino a questo punto, dunque, il giudizio del gruppo comunista è sostanzialmente positivo.

In ordine alla materia degli ammortamenti, sussistono i problemi segnalati dal collega Usellini, che richiedono di affinare lo strumento normativo: nel caso ad esempio di un bene acquistato da un soggetto di imposta, trasferito ad un privato, e da questi nuovamente trasferito a un soggetto d'imposta, sarebbe certo difficile l'applicazione della norma sugli ammortamenti anticipati.

Per quanto riguarda i rimborsi IVA, la misura proposta non è idonea ad alleggerire il lavoro degli uffici, per i quali esiste un problema di utilizzazione del personale; il meccanismo che viene proposto potrà fornire qualche vantaggio, ma solo per i primi anni, venendo poi meno con l'entrata a regime: una norma del genere, inoltre, snatura la filosofia stessa alla base dell'IVA. Occorrerebbe invece incidere là dove si creano crediti di imposta fittizi, e agire anche sull'articolo 19 del decreto n. 633 a proposito di deduzione dell'IVA pagata a monte. Per i rimborsi è prevista la sospensione in caso di documenti portati a sostegno di operazioni inesistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, punto 5), della legge n. 516; ritiene tuttavia che dovrebbe essere colpita anche l'ipotesi di cui al punto 1) dello stesso articolo, riguardante i documenti contraffatti o alterati.

Avendo il relatore Giuseppe AZZARO sottolineato la differenza di peso giuridico che sussiste tra l'operazione inesistente e il documento contraffatto di una operazione reale, il deputato Giuseppe AULETA osserva tuttavia che le due fattispecie possono produrre lo stesso ammontare di credito d'imposta, così determinando un risultato non dissimile.

Dopo aver segnalato l'opportunità di un chiarimento circa l'articolo 4, nel quale appare inutile far riferimento ai documenti emessi, ribadisce il giudizio del

gruppo comunista circa la necessità di una modifica di fondo della normativa sul contenzioso: con riferimento alla insufficiente norma recata dal decreto-legge, condivide le critiche del relatore, considerando oltretutto che i membri delle commissioni tributarie, specie di prima istanza, non risultano spesso tra i più qualificati.

Per altri aspetti specifici del decreto-legge, rinvia alle considerazioni svolte in occasione del precedente dibattito. Conferma infine la posizione critica del gruppo comunista sul provvedimento in esame, manifestando peraltro sin d'ora interesse e attenzione per le posizioni che saranno assunte dal Governo e dalle forze di maggioranza nel corso del dibattito.

Il deputato Salvatore GRILLO sottolinea anzitutto che gran parte delle osservazioni sin qui avanzate, in particolare dal relatore che non ha mancato di esprimere perplessità sul provvedimento in esame, risultano condivisibili. Da troppo tempo, infatti, nel nostro paese si interviene in materia fiscale per coprire sempre nuove spese; da troppo tempo si affrontano i provvedimenti del ministero delle finanze con imbarazzo, laddove essi prevedono interventi « omnibus » su cui puntualmente vengono adottate modifiche e correzioni. A nome del gruppo repubblicano non può fare a meno di sottolineare che il decreto-legge non rappresenta lo strumento idoneo per intervenire in materia fiscale; peraltro, se sembra fondata l'esigenza di modificare il regime tributario del settore agricolo, che pure è tanto importante nel nostro paese sotto l'aspetto economico e sociale, non sembra opportuno ricorrere alla decretazione di urgenza, che non consente alle forze politiche ed alle parti sociali i necessari approfondimenti. Nell'esprimere un dissenso di fondo nei confronti del testo approvato al Senato e recepito dal Governo con il provvedimento in esame, rileva che, al di là delle questioni di merito va posto un problema politico che attiene al fatto che non sembra corretto procedere a modifiche che stravolgono la normativa vigente senza i necessari approfondimenti.

Non si tratta quindi di riproporre, come si potrebbe immaginare anche sulla base del precedente intervento del collega Auleta, la situazione per cui un gruppo di maggioranza svolge il ruolo dell'opposizione, e viceversa; lo stesso relatore ha infatti preannunciato la presentazione di alcune proposte di modifica che si muovono nell'intento di « racimolare » comunque le entrate attese dal Governo: questa è una strettoia che grava sui lavori della Commissione ma alla quale bisogna tuttavia arrendersi.

Suscita altresì fortissime perplessità la disposizione che prevede diversi regimi tributari per soggetti che svolgono la stessa attività, a seconda che essi rivestano le caratteristiche delle società di capitali o di imprenditori individuali: tale disposizione appare ispirata ad una logica che poteva avere una sua ragione d'essere negli anni '50 e '60 quando erano fortemente sentite certe tematiche sociali, ma che oggi, e tanto più alla vigilia del 1993, appaiono fortunatamente superate. Si dovranno pertanto considerare le questioni relative al settore dell'agricoltura, tanto importante sotto vari aspetti, senza pregiudizi, al fine di promuoverne un rinnovamento che lo riporti al centro delle prospettive di sviluppo del paese.

Il deputato Vincenzo VISCO deplora anzitutto l'assenza del rappresentante del Governo, che non potrà dunque tener conto delle osservazioni politiche che sono state mosse. L'incapacità di portare a compimento tempestivamente l'iter dei disegni di legge collegati alla finanziaria induce il Governo alla decretazione d'urgenza di molte parti della manovra; il decreto-legge di quest'anno, a differenza di quello dell'anno scorso, è però di contenuto più limitato.

Per quanto riguarda l'agricoltura, si tratta di un settore profondamente agevolato, che rappresenta pertanto una delle anomalie del nostro sistema fiscale. Esso contribuisce indubbiamente in misura rilevante alla formazione del valore aggiunto nazionale, ed appare comunque meritevole di sostegno il controllo del ter-

ritorio, specie in un paese industrializzato, per mezzo di chi lo abita; esistono tuttavia all'interno di questo settore ampie zone di redditi molto elevati che determinano l'insorgere di contrasti sociali, sui quali occorre intervenire. In questo quadro il decreto-legge n. 40 opera in modo prudente e condivisibile; andrebbe anzi sollevata la questione dell'articolo 34 del decreto n. 633, in virtù del quale vengono trasferite risorse pubbliche ad un settore produttivo tramite il meccanismo fiscale: su questo è necessario riflettere, anche in chiave comunitaria.

Circa la questione degli ammortamenti, appare corretta la norma che riguarda i beni usati: la modifica introdotta dal Senato tende a porre sullo stesso piano tutti i beni capitali, e la formulazione attuale è quella meno distorsiva. A proposito della riduzione dei coefficienti degli ammortamenti anticipati, pur contrario alle agevolazioni non può non rilevare la funzione di indicizzazione indiretta del costo del capitale cui essi adempiono, in un quadro in cui il sistema di tassazione del reddito di impresa è di fatto tutto indicizzato; sarebbe meglio prevedere correzioni esplicite, ma l'effetto della norma non sarà poi molto importante. Ritiene che vada invece abrogata, in relazione alla inaccettabile discrezionalità amministrativa che comporta, la norma di cui alle lettere *h*) e *i*) dell'articolo 1, comma 1.

Per quanto riguarda l'IVA, la norma recata dal decreto-legge in se stessa non si giustifica dal punto di vista tecnico: essa nasce evidentemente dall'esigenza di intervenire, sia pure con uno strumento non selettivo, sui rimborsi, buona parte dei quali sono connessi a fenomeni di evasione; rimane l'incongruenza del tentativo di compensare con norme fiscali le inefficienze amministrative.

Mentre una sommatoria delle osservazioni provenienti dalle forze di maggioranza ridurrebbe a zero il gettito del decreto-legge, sarebbero invece possibili proposte di razionalizzazione che portino a un gettito permanente. Per quanto riguarda infine il contenzioso, la norma è

interessante, ma si poteva fare di più intervenendo a monte con l'obiettivo di disincentivare il ricorso: andrebbe comunque eliminato il riferimento alle pene pecuniarie da iscrivere a ruolo.

Il Presidente Giacomo ROSINI, esaurito l'esame preliminare del provvedimento, si duole dell'assenza del rappresentante del Governo, e chiede al relatore se intenda procedere egualmente alla replica.

Il relatore Giuseppe AZZARO ritiene opportuno replicare già nella seduta odierna, nell'interesse stesso del Governo che pure ha mostrato tanto disinteresse. Gli interventi sin qui svolti hanno dimostrato che sembra riconoscibile la possibilità di migliorare il provvedimento in esame senza tuttavia stravolgerne l'impianto e tenendo presente la necessità di reperire le entrate già preventivate nella legge finanziaria.

Quanto alle questioni poste dal deputato Visco, va rilevato che appare oggi indiscutibilmente opportuno e maturo il problema di una modifica del regime fiscale relativo all'agricoltura che si contraddistingue per una anomalia rispetto alle altre attività produttive; va tuttavia rilevato che la legge delega n. 825 del 1971 prevedeva che la tassazione dei redditi agrari dovesse essere effettuata su base catastale. Considerato il fatto che anche recentemente il Governo ha manifestato l'intenzione di attenersi a questo sistema, in particolare adottando un provvedimento che prevede l'autodeterminazione da parte dei contribuenti interessati dell'imponibile senza accertamento d'ufficio, risulta evidente la necessità di evitare comunque l'adozione di misure episodiche e discriminatorie. In tal senso, appare criticabile il fatto che si stabilisca di tassare diversamente soggetti che svolgono la stessa attività per il solo fatto che essi assumono diversa struttura giuridica: in questo modo si produce infatti una discriminazione che si pone in aperto contrasto con il dettato costituzionale, per cui andrà previsto che anche le so-

cietà di capitali che svolgono attività agricole devono essere tassate su base catastale. Si pone oltre tutto un problema di lealtà di rapporti tra fisco e contribuenti, nonché l'esigenza di affrontare tali questioni in una logica organica.

Dopo che il deputato Mario USELLINI ha rilevato che sulla base di una verifica da lui effettuata è emerso il fatto che le norme proposte in materia non produrrebbero gli effetti temuti, poiché esse determinerebbero una situazione analoga a quella relativa agli immobili detenuti da società, il relatore Giuseppe AZZARO prosegue confermando che, comunque, vi è una evidente discriminazione.

Non suscitano invece rilevanti critiche le misure relative ai contributi agrari unificati che rappresentano una interpretazione autentica delle norme vigenti ed offrono così un chiarimento utile in presenza di un contenzioso aperto. Appare invece discutibile la disposizione relativa alla indetraibilità degli interessi relativi ai mutui agrari che introduce una rilevante modifica quando già le aziende hanno provveduto a programmare i propri piani di ammortamento: si tratta pertanto di un intervento ingiusto e non corretto per gli effetti retroattivi che ne derivano.

Quanto alle case rurali, non si vuole fare della demagogia quando si rileva una evidente discriminazione nelle misure proposte dal Governo che vengono giustificate al fine di evitare abusi che sono al momento soltanto immaginati: spetterebbe infatti all'amministrazione verificare se ve ne sono di reali e comportarsi di conseguenza.

Fermo restando lo sforzo che deve essere compiuto per assicurare al Governo le entrate attese necessarie per garantire l'equilibrio finanziario per l'anno in corso, sembra comunque indispensabile evitare l'adozione di interventi episodici e frammentari.

Quanto alla questione degli ammortamenti, concorda con le valutazioni del deputato Visco, per cui se il Governo in-

tende mantenere questo beneficio, deve comunque evitare l'adozione di soluzioni « pasticciate ».

Relativamente alla sospensione dei rimborsi IVA per i quali il Governo prevede una minore spesa pari a 1900 miliardi per il 1990, posto che comunque si dovranno reperire le risorse necessarie ad effettuare i rimborsi relativi al 1986, invita l'esecutivo a chiarire quale sia il beneficio concreto prevedibile per l'anno in corso. Comunque, si potrebbe anche ammettere l'ipotesi di un congelamento dei rimborsi per un anno, purché il Governo assumesse l'impegno di effettuare i successivi rimborsi entro il termine massimo di un anno: in questo modo si introdurrebbe un elemento di maggiore chiarezza in materia, posto che negli altri paesi i rimborsi avvengono nel giro di poche settimane. Più in generale, va rilevato che il rapporto debitorio dello Stato nei confronti dei contribuenti creditori di imposta non può essere stravolto nei termini prospettati dal Governo.

Quanto alla iscrizione in ruolo delle pene pecuniarie, concorda con il deputato Visco circa il fatto che essa rappresenta una misura indegna di uno Stato di diritto, per cui il ricorrente viene colpito in misura doppia rispetto all'entità dell'imposta dovuta, quando ancora non ha provveduto ad esperire il ricorso alle Commissioni tributarie di grado superiore.

Si potrebbe in alternativa considerare l'ipotesi di prevedere l'iscrizione al ruolo per un ammontare pari ai due terzi dell'imposta dovuta, ma soltanto successivamente alla pronuncia delle Commissioni tributarie di secondo grado: a questo proposito, il Governo dovrebbe valutare se tale misura, che comunque costituirebbe un passo verso la riduzione dei ricorsi, potrebbe assicurare le entrate attese.

Il Presidente Giacomo ROSINI rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento a mercoledì prossimo alle ore 10, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 21,35.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9. — *Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA indi del Vicepresidente Bianca GELLI. — Interviene il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.*

Testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che il ministro Ruberti ha comunicato che non potrà essere puntuale alla seduta odierna a seguito della convocazione per le ore 9 di oggi di una riunione del Consiglio dei ministri.

Sospende pertanto la seduta, in attesa dell'arrivo del ministro.

(La seduta, sospesa alle 9,5, è ripresa alle 10,30).

Il Presidente Mauro SEPPIA al fine di consentire un approfondimento di alcune questioni ancora aperte, sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 10,55).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 10.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10 sostituire la rubrica con la seguente: « Autonomia didattica ».
10. 12.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 10.
10. 6.

Arnaboldi.

Al comma 1 sopprimere le parole: i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso.

10. 8.

Arnaboldi.

Sopprimere le parole: e scientifici.

10. 4.

Gelli, Soave.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Nel rispetto dell'autonomia didattica e fatto salvo il diritto da parte di ogni studente di formulare il proprio piano di studi in base alle proprie esigenze formative ed ai propri interessi, i Consigli di corso di laurea, d'intesa con i Dipartimenti, elaborano dei curricoli-tipo finalizzati ai diversi indirizzi ed ai diversi profili professionali.

10. 7.

Arnaboldi.

All'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: organizzazione con la parola: articolazione.

10. 10.

Il relatore.

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: diploma universitario *aggiungere le parole:* di scuola diretta a fini speciali.

10. 11.

Il relatore.

All'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: la tipologia delle forme didattiche *inserire le parole:* ivi comprese quella dell'insegnamento a distanza.

10. 2.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: i limiti delle possibilità di iscri-

zione ai fuori corso *aggiungere le parole:* fatta salva la posizione dello studente lavoratore.

10. 9.

Il relatore.

All'articolo 10, alla fine del comma 1, aggiungere: È costituita comunque un'autorità garante dei diritti degli studenti e negli organismi preposti all'organizzazione e al coordinamento dei corsi di studio è prevista la rappresentanza degli studenti in percentuale minima di un terzo e massima di una metà dei componenti gli organismi stessi.

10. 5.

Soave, Gelli.

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

2. Gli organi di cui al comma 1 definiscono con delibera motivata la distribuzione degli insegnamenti fra i docenti, i quali dovranno comunque assicurare la copertura degli insegnamenti di carattere istituzionale, inclusi quelli in scuole di specializzazione. I docenti, qualora non ritengano detta distribuzione degli insegnamenti adeguata alle proprie specifiche competenze ed alle esigenze didattiche dei corsi, possono rimettere la questione al senato accademico, il quale delibera in via definitiva. Analoga procedura è seguita per l'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori confermati.

10. 1.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

2. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo, tenuto anche conto delle proposte delle università, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e

privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore.

10. 3.

Guerzoni, De Julio.

Il relatore Giancarlo TESINI esprime parere negativo sull'emendamento Arnaboldi 10. 6, esprime parere positivo sugli emendamenti De Julio 10. 2 e Guerzoni 10. 3, invita al ritiro i presentatori degli altri emendamenti e raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti, sottolineando in particolare che il suo emendamento 10. 9 recepisce la condizione posta dalla Commissione Affari costituzionali.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore; per quanto riguarda gli altri emendamenti si associa al parere espresso dal relatore.

La Commissione approva, favorevole il Governo, l'emendamento 10. 12 del relatore.

Respinge quindi, contrari relatore e Governo, l'emendamento Arnaboldi 10. 6.

Aderendo all'invito rivolto dal relatore, i presentatori degli emendamenti Arnaboldi 10. 8 e 10. 7 e Gelli 10. 4 ritirano i loro emendamenti.

Dopo che il deputato Luciano GUERZONI ha annunciato il voto contrario sull'emendamento 10. 10 del relatore esprimendo le proprie riserve sulla modifica proposta, il relatore Giancarlo TESINI ritira il suo emendamento 10. 10 e successivamente ritira altresì l'emendamento 10. 11.

La Commissione approva, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento De Julio 10. 2; approva quindi, favorevole il Governo, l'emendamento 10. 9 del relatore.

Avendo il relatore Giancarlo TESINI invitato al ritiro i presentatori dell'emendamento Soave 10. 5, il deputato Sergio SOAVE aderisce all'invito del relatore, pur ribadendo le finalità del suo emendamento e la fondatezza delle modifiche proposte.

Il deputato Luciano GUERZONI, aderendo all'invito del relatore, ritira il suo emendamento 10. 1.

Il deputato Adriana POLI BORTONE chiede chiarimenti sull'esatta portata dell'emendamento Guerzoni 10. 3, in particolare in ordine all'apertura ai privati del mondo dell'università ivi sottesa.

Il deputato Patrizia ARNABOLDI annuncia voto contrario sull'emendamento Guerzoni 10. 3 ribadendo la propria opposizione a forme surrettizie di privatizzazione dell'università.

Il deputato Luciano GUERZONI nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 10. 3 sottolinea che le finalità che intende perseguire non sono quelle di una presunta privatizzazione strisciante dell'università.

La Commissione approva, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Guerzoni 10. 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 nel testo così modificato, previa dichiarazione di astensione, a nome del gruppo MSI-DN, del deputato Adriana Poli Bortone.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

La rubrica Docenti è sostituita dalla seguente: Professori e ricercatori.

11. 20.

Il Relatore.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Professori di ruolo.

11. 1.

Tamino, Ronchi.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Professori di ruolo.

11. 3.

Mattioli, Scalia.

Sostituire il titolo con il seguente: Pro-
fessori di ruolo.

11. 9.

Poli Bortone, Rallo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11. 4.

Sopprimere le parole: e ricercatori.
0. 11. 14. 1.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 11: Nel titolo dopo: docenti
aggiungere: e ricercatori.

11. 14.

Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11. 18.

Aggiungere dopo le parole e dei ricerca-
tori le parole e degli assistenti del ruolo
ad esaurimento.

0. 11. 18. 1.

Rallo, Poli Bortone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È compito istituzionale dei profes-
sori e dei ricercatori svolgere il proprio
insegnamento nei corsi di diploma, di
laurea, di specializzazione, di dottorato e
nei corsi recepiti dagli statuti secondo
quanto previsto dall'articolo 6 comma 1
della presente legge.

11. 6.

Gelli, Soave.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

È compito istituzionale dei professori
e dei ricercatori svolgere l'insegnamento
nei corsi di diploma, di laurea, di dotto-
rato e di specializzazione e nei corsi rece-
piti dagli statuti secondo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, della presente
legge.

11. 18.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 1, dopo le parole: ... corsi di
diploma universitario *aggiungere le parole*
di scuola diretta a fini speciali.

11. 15.

Il Relatore.

Al comma 1, in fine, aggiungere: dei
ricercatori confermati e degli assistenti
del ruolo ad esaurimento.

11. 10.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 1 dopo le parole: associati
aggiungere le parole: e dei ricercatori.

11. 11.

Arnaboldi.

Al comma 2 sostituire le parole: dei
docenti e dei ricercatori *con le parole:* dei
professori di ruolo.

11. 12.

Arnaboldi.

Sostituire nel secondo comma la parola:
docenti con le parole: professori di ruolo,
assistenti del ruolo ad esaurimento.

11. 2.

Tamino, Ronchi.

Sostituire nel secondo comma la parola:
docenti con le parole: professori di ruolo,
assistenti del ruolo ad esaurimento.

11. 8.

Poli Bortone, Rallo.

Sostituire nel secondo comma la parola: docenti con le parole: professori di ruolo.
11. 4.

Mattioli, Scalia.

Al comma 2, la parola: docenti è sostituita dalla parola: professori.
11. 19.

Il Relatore.

All'emendamento 11. 5, sostituire le parole da: Il servizio fino a: laurea con, con le seguenti: Il tutorato ha.
0. 11. 5. 1.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 2 aggiungere in fine i seguenti periodi:

Il servizio di tutorato degli studenti viene istituito nell'ambito e sotto la responsabilità dei consigli di corso di laurea con la finalità di assistere gli studenti nel curriculum di studi, aiutandoli a superare eventuali difficoltà che possono derivare dalla scelta delle discipline e dall'orientamento stesso negli studi, nonché da condizioni familiari, economiche o da altre cause che ostacolano un produttivo percorso di studio dello studente.

A tal fine, il servizio di tutorato è tenuto a formulare suggerimenti e proposte sia generali, sia volte a superare situazioni specifiche, anche indicando procedure particolari in materia di frequenze, esercitazioni e prove di verifica, nel caso di accertata necessità degli studenti, in modo da garantire l'effettivo godimento del diritto di studio.

È altresì compito del servizio di tutorato, in rapporto con gli organi di rappresentanza degli studenti, accertare che l'attività di studio e formazione si svolga in armonia con la necessità di formazione culturale complessiva dei giovani.

11. 5.

Mattioli, Casati, Soave, Buonocore.

Subemendamento all'emendamento 11. 17: sostituire il comma 3 con il seguente:

Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, ai professori e ai ricercatori possono essere attribuiti, con le modalità di cui all'articolo 10 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli.
0. 11. 17. 1.

Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 11. 17: sostituire al comma 3 le parole da: ed essere relatori sino alla fine con le seguenti: i ricercatori confermati possono svolgere altresì funzioni di coordinamento in gruppi di ricerca sia a livello di ateneo che a livello nominale ed essere relatori di tesi di laurea.
0. 11. 17. 5.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 17, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e di specializzazione.
0. 11. 17. 6.

De Julio, Guerzoni.

All'emendamento 11. 17, comma 4, sopprimere le parole: nei limiti dell'impegno annuo orario delle funzioni didattiche.
0. 11. 17. 7.

De Julio, Guerzoni.

All'emendamento 11. 17, sostituire il comma 4, con il seguente:

L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione, di dottorato di ricerca recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.
0. 11. 17. 4.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 17, sopprimere il comma 5.

0. 11. 17. 3.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 17, comma 4, dopo la parola: esaurimento, aggiungere le seguenti: ed ai tecnici laureati che abbiano svolto per almeno tre anni attività didattica e scientifica, documentata ed attestata secondo le modalità fissate dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

0. 11. 17. 8.

De Julio, Guerzoni.

All'emendamento 11. 17, aggiungere il comma 6:

6. L'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato.

0. 11. 17. 2.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere:

3. I ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento possono svolgere, oltre i compiti didattici previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, quelli di componente delle Commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, di laurea e di specializzazione, ed essere relatori di tesi di laurea ed essere utilizzati nei corsi di dottorato di ricerca.

4. Nel caso di carenza di professori di ruolo per ricoprire gli insegnamenti necessari per l'attuazione di corsi di diplomi universitari di scuola diretta a fini speciali, di laurea e di specializzazione, secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 10, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, potrà essere attribuita la supplenza, nei limiti dell'impe-

gno annuo orario delle funzioni didattiche, anche ai ricercatori confermati ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

5. L'attribuzione delle supplenze non dà diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi a posti di professore universitario.

11. 17.

Il Relatore.

All'articolo 11, inserire dopo il comma 2 i seguenti commi:

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

(Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo). — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

11. 21.

Cafarelli.

All'articolo 11, inserire i seguenti commi aggiuntivi:

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« (Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo). — Ferme

restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari ».

4. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.
11. 22.

Mattioli.

All'articolo 11, inserire i seguenti commi aggiuntivi:

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« (Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo). — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari ».

4. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo

3, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

11. 23.

Gelli, Soave.

All'articolo 11, inserire i seguenti commi aggiuntivi:

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« (Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo). — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari ».

4. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.
11. 24.

Savino.

All'articolo 11, inserire i seguenti commi aggiuntivi:

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« (Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo). — Ferme

restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari ».

4. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.
11. 25.

Carelli, Viti, Mensorio.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo a un insegnamento, ai professori e ai ricercatori può essere attribuita, con le modalità di cui all'articolo 10, la responsabilità di ulteriori corsi o moduli o la supplenza.
11. 7.

Soave, Gelli.

Aggiungere il comma 3:

3. Ferme restando per i professori le responsabilità di un corso annuale relativo a un insegnamento, i consigli di corso di laurea affidano ai professori e ai ricercatori confermati corsi, moduli didattici e supplenze.
11. 13.

Arnaboldi.

Il relatore Giancarlo TESINI alla luce di un ulteriore approfondimento effet-

tuato della materia, presenta il seguente nuovo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11, del quale illustra le finalità:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Attività di docenza).

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei professori di ruolo ordinari ed associati. L'impegno nella docenza dei ricercatori confermati si svolge secondo quanto previsto dal comma 4.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato disposto dagli organi didattici universitari. Il servizio di tutorato degli studenti viene istituito nell'ambito e sotto la responsabilità degli organi della struttura didattica con la finalità di assistere gli studenti nel *curriculum* di studi, aiutandoli a superare eventuali difficoltà che possono derivare dalla scelta delle discipline e dall'orientamento stesso negli studi, nonché da tutte quelle cause che possono ostacolare un produttivo percorso di studio dello studente. A tal fine, il servizio di tutorato è tenuto a formulare suggerimenti e proposte sia generali, sia volte a superare situazioni specifiche, anche indicando procedure particolari in materia di frequenze, esercitazioni e prove di verifica, nel caso di accertata necessità degli studenti, in modo da garantire una proficua frequenza degli studi. È altresì compito del servizio di tutorato, in rapporto con gli organi di rappresentanza degli studenti, accertare che l'attività di studio e formazione si svolga in armonia con la necessità di formazione culturale complessiva dei giovani.

3. I ricercatori confermati (e gli assistenti del ruolo ad esaurimento) possono

svolgere, oltre i compiti didattici previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, quelli di componenti delle Commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, ed essere relatori di tesi di laurea ed essere impegnati nei corsi di dottorato di ricerca.

4. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, ai professori e ai ricercatori confermati possono essere attribuiti, con le modalità di cui all'articolo 10 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli, che comunque non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, gli insegnamenti nei corsi di laurea o di diploma possono essere sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti per supplenza o per affidamento, che può essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessivamente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa. Agli oneri relativi si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per supplenze e contratti.

6. Gli insegnamenti nei corsi di diploma, che rientrino in aree disciplinari non presenti nella facoltà cui i corsi stessi fanno capo, possono essere conferiti per supplenza o per affidamento anche retribuito ad appartenenti alla stessa università.

11. 26.

Il relatore.

Il deputato Luciano GUERZONI chiede una sospensione della seduta per

permettere di valutare il nuovo emendamento presentato dal relatore nonché per presentare eventuali subemendamenti.

Il Presidente Mauro SEPPIA sospende pertanto la seduta per permettere la distribuzione dell'emendamento 11. 26 del relatore e consentire l'eventuale presentazione di subemendamenti.

(La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,55).

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 11. 26 del relatore:

Sostituire il titolo: Attività di docenza
col seguente: Docenti.

0. 11. 26. 4.

Poli Bortone, Rallo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori svolgere il proprio insegnamento nei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione, di dottorato e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della presente legge.

0. 11. 26. 17.

Gelli, Soave, Arnaboldi, Tamino, Mattioli.

Al comma 1 aggiungere le parole: dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

0. 11. 26. 12.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere da: con la finalità di assistere *sino alle parole:* formazione culturale complessiva dei giovani.

0. 11. 26. 13.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 26, comma 2, sostituire le parole da: Il servizio di tutorato a: per corso di studio dello studente, con le seguenti:

Nell'ambito e sotto la responsabilità degli organi delle strutture didattiche è istituito il servizio di tutorato degli studenti. Tale servizio deve prevedere almeno:

a) incontri settimanali con gli studenti (singoli o a gruppi):

sui problemi relativi all'orientamento e alla scelta delle discipline;

sui metodi di ricerca e di uso delle strutture didattiche universitarie (biblioteche, archivi, centri computerizzati, ecc.);

sui problemi eventualmente derivati da particolari situazioni familiari o economiche;

b) attività seminariali di carattere interdisciplinare di supporto ai corsi;

c) attività extra-curricolari.

Sostituire infine le parole: A tal fine, il servizio di tutorato, con le seguenti: Il servizio di tutorato.

0. 11. 26. 15.

Cordati Rosaia, Mattioli, Fachin Schiavi.

All'emendamento 11. 26, comma 2, sostituire le parole da: il servizio di tutorato fino alla fine con le seguenti:

Il servizio di tutorato degli studenti viene istituito nell'ambito e sotto la responsabilità degli organi delle strutture didattiche con la finalità di assistere gli studenti negli studi, aiutandoli a superare le eventuali difficoltà che possono derivare dalla scelta delle discipline e dell'indirizzo.

Il servizio si raccorda con gli organismi di sostegno al diritto allo studio per concorrere al superamento delle cause che ostacolano un produttivo percorso di studio, in particolare intervenendo a favore della completa partecipazione di ciascuno studente alle attività universitarie.

0. 11. 26. 18.

Savino.

All'emendamento 11. 26, comma 3, dopo le parole: gli assistenti del ruolo ad esaurimento aggiungere le parole: ed i tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

0. 11. 26. 7.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 26, comma 3, al termine aggiungere le parole seguenti: I ricercatori confermati possono svolgere altresì funzioni di coordinamento in gruppi di ricerca sia a livello di ateneo che a livello nazionale.

0. 11. 26. 11.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 26, comma 4, sopprimere le parole: ai professori e.

0. 11. 26. 6.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 26, comma 4, cancellare le parole da: che comunque al termine.

0. 11. 26. 1.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, Soave.

All'emendamento 11. 26, comma 4, sopprimere le parole: che comunque non costituiscono titolo per esami riservati nei concorsi.

0. 11. 26. 10.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 26, comma 5, sopprimere le parole: se si tratta di facoltà scientifiche ed a 500 se si tratta di facoltà umanistiche.

0. 11. 26. 2.

Arnaboldi, Mattioli, Tamino, Soave.

All'emendamento 11. 26, comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: se si

tratta di facoltà scientifiche ed a 500 se si tratta di facoltà umanistiche.

0. 11. 26. 8.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 26, comma 5, sopprimere da: che può essere retribuito sino alle parole: della relativa normativa.

0. 11. 26. 5.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 5 sostituire le parole: possono essere sdoppiati con le seguenti: sono di norma sdoppiati.

0. 11. 26. 19.

Soave, Arnaboldi, Tamino, Mattioli.

Al comma 6 sopprimere le ultime parole: ovvero per contratto.

0. 11. 26. 3.

Tamino, Mattioli, Arnaboldi, Soave.

Al comma 6 sopprimere le parole: ovvero per contratto.

0. 11. 26. 9.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 6 sopprimere le parole: ovvero per contratto.

0. 11. 26. 14.

Gelli, Soave.

Inserire, in fine, i seguenti commi aggiuntivi:

3. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

(Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo).

Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono

svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari.

4. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8 della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

0. 11. 26. 16.

Poli Bortone, Rallo.

Il deputato Luciano GUERZONI nel lamentare a nome del gruppo della sinistra indipendente, l'andamento convulso dei lavori, caratterizzato dalla presentazione all'ultimo momento di emendamenti interamente sostitutivi del relatore, sottolinea in particolare come l'emendamento 11. 26 del relatore stravolga l'impianto del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 senza che ciò sia stato preceduto dal necessario approfondimento; l'approvazione di tale emendamento rischia di incidere sullo *status* del personale docente con disposizioni che potrebbero provocare numerose difficoltà interpretative.

Il Presidente Mauro SEPPIA nel rammentare che sulla questione del personale docente si sono già svolti numerosi approfondimenti anche informali, ritiene peraltro che, stante la delicatezza della materia in questione, si possa accantonare l'esame degli articoli 11 e 12 per consentirne una loro più approfondita valutazione.

La Commissione acconsente alla proposta del Presidente.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 13.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, al comma 1, sopprimere le parole: , integrato nella forma prevista dal comma 1 dell'articolo 8,.
13. 3.

Guerzoni, De Julio.

Al comma 1, sopprimere le parole da: integrato, fino a: articolo 8.
13. 4.

Sangiorgio.

Al comma 1, sopprimere le parole: integrato nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 8.
13. 5.

Arnaboldi.

Al comma 1, sopprimere le parole: dalle università.
13. 7.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il conforme parere del CUN, integrato ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, le aree disciplinari di insegnamento individuate dalle università ai sensi del predetto articolo 8, sono raggruppate, in prima applicazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a cri-

teri di omogeneità in settori scientifico-disciplinari ».

13. 6.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 1, sostituire: ... entro due anni con: ... entro un anno.
13. 1.

Savino.

All'articolo 13, al comma 1, sostituire le parole: entro due anni con le parole: Entro diciotto mesi.
13. 2.

De Julio, Guerzoni.

Il Presidente Mauro SEPPIA sospende brevemente la seduta per consentire l'approfondimento di alcune questioni relative all'articolo 13.

(La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12,30).

Il relatore Giancarlo TESINI, alla luce dell'approfondimento svolto, presenta i seguenti nuovi emendamenti:

Sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: « Settori scientifico-disciplinari ».
13. 10.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 13 con il seguente:

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e su conforme parere del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 8, se-

condo comma, sono raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari.

13. 8.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

13. 9.

Il Relatore.

Il relatore Giancarlo TESINI, nel raccomandare l'approvazione dei propri emendamenti, invita al ritiro i presentatori degli altri emendamenti, altrimenti il suo parere è contrario.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI esprime parere favorevole agli emendamenti del relatore; sugli altri emendamenti concorda con l'invito al ritiro formulato dal relatore.

Il Presidente Bianca GELLI avverte che, aderendo all'invito rivolto dal relatore, i presentatori degli altri emendamenti hanno comunicato di ritirarli.

La Commissione approva, favorevole il Governo, gli emendamenti 13. 10 e 13. 8 del relatore.

Il Presidente Bianca GELLI, prendendo atto dell'orientamento dei gruppi, ritiene che l'emendamento 13. 9, per la sua natura e portata, non debba essere trasmesso alle Commissioni competenti per il parere ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

La Commissione approva quindi, favorevole il Governo, l'emendamento 13. 9 del relatore.

Il deputato Adriana POLI BORTONE annuncia il voto contrario del gruppo del MSI-DN sull'articolo 13 in quanto il testo

risultante non fa altro che rimandare al futuro una opportuna e necessaria razionalizzazione del sistema universitario.

Il deputato Gianni MATTIOLI annuncia il voto favorevole del gruppo verde sull'articolo 13 in considerazione della qualificante novità che esso reca.

Il deputato Luciano GUERZONI annuncia il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sull'articolo 13 ritenendolo uno dei punti cardine della legge.

Il deputato Gianni TAMINO annuncia l'astensione sull'articolo 13 ritenendo che la sua formulazione non sia pienamente soddisfacente.

Il deputato Sergio SOAVE annuncia il voto positivo del gruppo comunista sull'articolo 13 in quanto apre una positiva prospettiva di riorganizzazione didattica.

La Commissione approva quindi l'articolo 13 così come modificato.

Si passa all'articolo 14.

Il Presidente Bianca GELLI avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere nel titolo: e dei ricercatori.
14. 6.

Arnaboldi.

Al comma 1 sostituire: articolo 11 con:
articolo 13.
14. 10.

Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: professori di ruolo, *aggiungere le parole:* e i ricercatori.
14. 7.

Arnaboldi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

I compiti didattici dei professori, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento sono attribuiti annualmente dal consiglio di corso di laurea.

14. 1.

Tamino, Ronchi.

Aggiungere il seguente comma:

I compiti didattici dei professori, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento sono attribuiti annualmente dal consiglio di corso di laurea.

14. 5.

Poli Bortone, Rallo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono attribuiti annualmente dal consiglio di corso di laurea.

14. 2.

Mattioli, Scalia.

Aggiungere il seguente comma:

I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono attribuiti annualmente dal consiglio di corso di laurea.

14. 9.

Arnaboldi.

Al comma 2, dopo le parole: i professori aggiungere le parole: e i ricercatori.

14. 8.

Arnaboldi.

All'articolo 14, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Nel caso di mancata espressione del consenso prima dell'inizio dell'anno accademico successivo alla emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 1, all'inquadramento provvede il senato accademico, con delibera motivata.

14. 4.

Guerzoni, De Julio.

Aggiungere un terzo comma:

Trascorso il termine di cui al primo comma del precedente articolo 13, l'inquadramento avviene non oltre l'anno successivo indipendentemente dal consenso, in coerenza con l'attività didattico-scientifica prevalentemente svolta e con le esigenze della programmazione didattica.

14. 3.

Savino.

Il relatore Giancarlo TESINI, nel raccomandare l'approvazione dei suoi emendamenti, esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI esprime parere favorevole agli emendamenti del relatore; per gli altri emendamenti si associa al parere espresso dal relatore.

Il deputato Adriana POLI BORTONE si dichiara perplessa sulla formulazione dell'articolo 14 in particolare sul termine « inquadramento » dei professori di ruolo.

Il deputato Luciano GUERZONI chiarisce che tale dizione rappresenta un termine consueto nella legislazione universitaria; ribadisce l'importanza dell'articolo 14 che, pur prendendo atto della situazione presente, prefigura nuove modalità per il futuro; suggerisce infine al relatore una modifica tecnica al 1° comma.

Il relatore Giancarlo TESINI, concordando con le osservazioni del deputato Guerzoni, presenta il seguente emendamento:

All'articolo 14, comma 1, sostituire la frase « ai fini della loro funzione didattica » con la seguente « ai fini delle funzioni didattiche ».

14. 11

Il Relatore.

Il deputato Gianni TAMINO esprime perplessità sul secondo comma dell'articolo 14 ribadendo che sarebbe stato preferibile superare in modo più chiaro il principio di titolarità della cattedra.

Il deputato Silvana FACHIN SCHIAVI condivide le riserve sull'uso del termine « inquadramento », ritenendo migliore un termine più elastico.

La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Arnaboldi 14. 6.

La Commissione approva, favorevole il Governo, gli emendamenti 14. 11 e 14. 10 del relatore.

La Commissione respinge quindi, contrari relatore e Governo, l'emendamento Arnaboldi 14. 7.

Il Presidente Bianca GELLI avverte che i presentatori degli emendamenti Tamino 14. 1, Poli Bortone 14. 5, Mattioli 14. 2 e Arnaboldi 14. 9 hanno comunicato di ritirare i rispettivi emendamenti riservandosi di presentarli riferiti all'articolo 11 in precedenza accantonato.

La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Arnaboldi 14. 8.

Il deputato Luciano GUERZONI raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14. 4 del quale illustra le finalità e la portata.

Dopo che i deputati Gianni TAMINO, Giovanni BRUNI, Adriana POLI BORTONE e Patrizia ARNABOLDI hanno annunciato il voto favorevole sull'emendamento Guerzoni 14. 4, la Commissione, contrari relatore e Governo, respinge tale emendamento.

Il Presidente Bianca GELLI avverte che è stato ritirato l'emendamento Savino 14. 3.

La Commissione approva infine l'articolo 14 così come modificato.

La Presidente Bianca GELLI rinvia a domani il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 12,55.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 13. — Presidenza Presidente Mauro SEPPIA, indi del Vicepresidente Costante PORTATADINO. — Interviene il ministro della pubblica istruzione Sergio Mattarella.

Testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; BIANCHI BERETTA ed altri; CASATI ed altri: Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica) (53-1295-2011-B).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che stante la concomitanza di votazioni in Aula la seduta riprenderà alle ore 15 (*Commenti del deputato Luciano Guerzoni*).

(La seduta, sospesa alle 13,5, è ripresa alle 15,20).

La Commissione riprende l'esame del testo unificato.

Il Presidente Costante PORTATADINO ricorda che nella seduta di ieri il relatore Francesco Casati aveva svolto la relazione introduttiva.

Il deputato Nadia MASINI, pur dando atto al relatore dell'equilibrata relazione svolta, non ne condivide però il giudizio secondo il quale le modifiche apportate dal Senato non stravolgerebbero il testo approvato dalla Camera. Tale testo, che era frutto di un delicato equilibrio tra le varie forze politiche, risulta infatti rimesso del tutto in discussione.

Ricorda che nel corso dell'approvazione del provvedimento alla Camera, il gruppo comunista si era astenuto nell'auspicio che i miglioramenti ritenuti necessari potessero aver luogo al Senato. Lo svolgimento dei lavori al Senato ha invece dimostrato che tali attese non hanno trovato una risposta adeguata.

Molte delle modifiche introdotte al Senato, in apparenza di carattere meramente formale, mirano in realtà ad introdurre novità di carattere sostanziale. In particolare, è stato rimesso in discussione il principio della contitolarità degli insegnanti del *team*, e si è configurata una distinzione della scuola elementare in due cicli nettamente distinti.

Il ripristino di queste posizioni, che erano state superate nel testo approvato dalla Camera, appare inconcepibile non solo da un punto di vista politico ma prima ancora da un punto di vista didattico e pedagogico.

Anche per quanto riguarda la disciplina dell'orario delle attività didattiche, la formulazione dell'articolo 7 introdotta dal Senato ha rotto l'equilibrio che era stato faticosamente raggiunto alla Camera.

Un'analoga valutazione deve essere fatta anche per quanto riguarda le modifiche relative al cosiddetto « tempo pieno »; nel testo approvato dal Senato, infatti, l'orario complessivo settimanale di 37 ore ha perduto il carattere di una valida opzione formativa a scapito di una funzione meramente assistenziale.

Altre modifiche introdotte dal Senato rispondono poi ad una logica che sembra essere ispirata al solo risparmio finanziario, nella considerazione del tutto inverosimile che siano possibili riforme senza alcun impegno finanziario.

Un altro punto che lascia perplessi è la norma relativa alle scuole elementari non statali.

Un elemento positivo è invece rappresentato dalla soppressione dell'articolo 12 che abrogava il principio della gratuità dei libri di testo senza la necessaria normativa sostitutiva.

Un altro dato positivo è rappresentato dall'aumentata disponibilità finanziaria, seppure questa è sempre insufficiente in relazione al costo dell'aggiornamento.

In conclusione, ribadisce che l'auspicio del suo gruppo di un miglioramento del testo non è stato accolto; il testo attuale si allontana ancor di più dai bisogni reali della scuola e del paese.

Nel preannunciare emendamenti migliorativi sugli aspetti che ha ora brevemente illustrato, comunica che, alla luce del giudizio espresso, il gruppo comunista non è disponibile alla richiesta formulata dal relatore del trasferimento alla sede legislativa.

Il ministro della pubblica istruzione Sergio MATTARELLA intende anzitutto sottolineare l'urgenza di una riforma lungamente attesa.

È un dato di fatto che nessun gruppo politico si riconosca pienamente in tale testo che è il risultato di numerose mediazioni; ciò nonostante, occorre evitare il rischio che il disappunto per la mancata condivisione di alcune parti del testo abbia la prevalenza sullo sforzo per fare giungere in porto tale riforma che risulta nel complesso positiva e che — come ha illustrato il relatore — risponde in definitiva all'impostazione originaria approvata dalla Camera.

In particolare, non ritiene decisiva la modifica contenuta all'articolo 5 giacché la figura del cosiddetto maestro prevalente non costituisce un limite alla autonomia delle singole sedi scolastiche.

Anche con riferimento all'articolo 7, ritiene che le modifiche del Senato abbiano contribuito a chiarire meglio il testo licenziato dalla Camera.

In conclusione, esprime preoccupazione per le conseguenze che deriverebbero dalla mancata approvazione in tempi rapidi della riforma: si diffonderebbe la convinzione che ogni riforma degli ordinamenti scolastici sarebbe impossibile.

Nel prendere atto del mancato consenso unanime della Commissione al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, si augura purtuttavia un solle-

cito lavoro della Commissione e dell'Aula che possa portare ad una rapida approvazione del testo così come approvato dal Senato.

Il deputato Francesco CASATI sollecita che la Commissione valuti la possibilità di concludere già nel corso di questa settimana l'esame in sede referente del provvedimento, così come prospettato in Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Costante PORTATADINO, anche in considerazione del fatto che non

sono ancora scaduti i termini previsti dall'articolo 73, secondo comma del Regolamento, e stante l'imminenza di votazioni in Aula, ritiene che l'Ufficio di Presidenza, già convocato per domattina possa occuparsi della questione, e fissare la data di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Rinvia pertanto ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9,20. —
Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.*

Disegno e proposte di legge:

Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2258).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

COSTA SILVIA ed altri: Programma straordinario di interventi per Roma capitale (860).

(Parere della I, della V, della VII, della IX e della XI Commissione).

PICCHETTI ed altri: Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni e il ruolo della capitale della Repubblica (1296).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

FINI ed altri: Delega al Governo per provvedimenti in favore di Roma capitale d'Italia e della cristianità (3043).

(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).

CEDERNA ed altri: Interventi per la riqualificazione di Roma capitale della Repubblica (3858).

(Parere della I, della IV, della V, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

MENSURATI: Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica (4389).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII e della IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricorda che nella seduta del 1° marzo scorso è stato illustrato un testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Ritiene che sul testo in questione possano esprimersi brevemente i gruppi e che, quindi, si possa procedere all'esame degli emendamenti al fine di mettere a punto un testo suscettibile di ricevere i consensi necessari al trasferimento in sede legislativa.

La Commissione consente.

Il deputato Francesco SAPIO assicura il massimo impegno del gruppo comunista per favorire l'approvazione di una legge che consenta di fare di Roma una capitale all'altezza dei tempi ponendo così rimedio ai notevoli ritardi accumulati in occasione dei più volte reiterati e

mai convertiti decreti-legge per Roma. Si dichiara convinto dell'opportunità che debbano preliminarmente risolversi nodi ancora aperti. Per consentire una più spedita prosecuzione dei lavori. Ritiene vi sia nella proposta dei relatori una eccessiva frantumazione delle competenze per la gestione del complesso programma per il rilancio di Roma capitale, che si traduce nella difficoltà di definire l'esatto ambito di competenza dei vari ministri. Il gruppo comunista aveva in proposito sottolineato l'opportunità di rilanciare il ruolo della provincia e della regione attraverso la realizzazione di un organismo interistituzionale. Dichiara di condividere gli obiettivi per il programma di interventi indicati nella proposta dei relatori ma reputa opportuno che si indichi la delocalizzazione della città politica come uno degli obiettivi fondamentali di questa legge. Osserva, inoltre, che per la commissione interistituzionale, devono individuarsi con precisione i ruoli e le funzioni, tenuto conto che il programma degli interventi non può che essere predisposto dall'amministrazione capitolina. Proprio in virtù del principio della collegialità si è escluso di demandare al sindaco il potere di proposta. La commissione interistituzionale adotta, quindi, il programma proposto dall'amministrazione comunale; è pertanto necessario valutare, alla luce della delicatezza di questi rapporti, l'eventuale latitanza del consiglio comunale. Propone, pertanto, che si preveda caso di inerzia un potere di surroga demandato alla commissione interistituzionale. Ritiene opportuno un ulteriore approfondimento in ordine all'accordo di programma, alla conferenza dei servizi ed allo sportello unico. Il gruppo comunista, alla luce della divergenza di opinioni in ordine alla funzionalità di questi istituti, avanza l'ipotesi dell'istituzione di un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio competente per Roma capitale strutturato con un apposito ufficio di programma. La commissione interistituzionale gestirebbe la fase di attuazione del programma, svolgendo la funzione di supporto del dipartimento. Si dichiara favo-

revole alla soppressione delle norme riferite al programma integrato di interventi, tenuto conto che dovrebbe a questo intervenire una legge organica nel settore. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di affrontare la questione di Villa Blanc per la quale vi è stata un'asta pubblica andata deserta e per la quale lo Stato potrebbe esercitare il proprio diritto di prelazione tenuto conto che si tratta di un bene vincolato in base alla legge n. 1089. Si sofferma, inoltre, sull'opportunità di incrementare la provvista finanziaria per questa legge in modo da rendere meglio attuabile il programma di interventi. Sulla base delle integrazioni proposte e delle altre che si riterranno opportune si potrà sicuramente migliorare il testo per favorire in tempi rapidi il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Il deputato Elio MENSURATI, riservandosi di approfondire con maggiore attenzione gli emendamenti presentati dal gruppo comunista, si dichiara sin d'ora favorevole all'esproprio generalizzato per la realizzazione del sistema direzionale orientale. Per quanto concerne la definizione del ruolo e quindi della composizione della commissione interistituzionale, sottolinea la necessità di definire un equilibrio tra la legittima aspettativa che l'amministrazione capitolina non sia spogliata delle proprie competenze e quella di evitare che l'esclusione dei ministri dalla commissione, determinando un'insufficienza della presenza dello Stato finisca poi, di fatto, per diminuire l'efficacia stessa della legge. È quindi necessario che l'amministrazione conservi le proprie prerogative e che lo Stato si assuma, nel contempo, le proprie responsabilità. Si dichiara convinto che la sede legislativa sia, al momento, l'unica via da seguire per approvare in tempi rapidi una legge così attesa. Proprio per questo sarebbe opportuno che i nodi ancora esistenti venissero sciolti in questa fase del dibattito.

Il deputato Santino PICCHETTI sottolinea che la proposta del gruppo comuni-

sta in ordine alla composizione della commissione interistituzionale non deve considerarsi assolutamente definitiva e che, comunque, non si discosta di molto da quella formulata dallo stesso Governo con l'allora ministro Tognoli, la quale prevedeva la presenza in commissione del Prefetto di Roma e dei Presidenti dei due rami del Parlamento. La proposta del gruppo comunista tiene conto del fatto che il Governo approva nella sua collegialità quanto deciso dalla commissione interistituzionale ed è pertanto ritenuto inopportuno prevedere anche in seno ad essa la presenza di quattro o cinque ministri.

Il deputato Marisa BONFATTI PAINI sottolinea che il proprio emendamento soppressivo dell'articolo 8, concernente l'acquisizione delle aree, ha una portata evidentemente provocatoria, tenuto conto dell'importanza che questo profilo assume per quanto concerne la realizzazione del programma per Roma capitale. Ritiene che la previsione di una norma apposita per questo caso ponga problemi di chiarezza e di costituzionalità. Richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di svolgere un ulteriore approfondimento su questo problema. Reputa, inoltre, insufficienti i finanziamenti che si prevedono per la tutela dei beni culturali e quelli previsti in favore della sovrintendenza, ecologica. Ritiene, inoltre, necessari che si individuino con quali fondi si intende far fronte all'istituzione di una sovrintendenza per i beni culturali ed architettonici per Roma e se si pensa di abolire una delle sovrintendenze già esistenti, si deve anche indicare quale.

Il relatore per la parte urbanistica, Guido D'ANGELO, valuta positivamente il fatto che dagli interventi sin qui svolti sia emersa l'assoluta necessità di procedere rapidamente per favorire l'approvazione di questa attesa legge. Precisa, inoltre, che talune delle proposte che sono state avanzate sono in contrasto con

quelle che erano le indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto, alle quali si sono attenuti i relatori per la formulazione della proposta oggi in esame. Richiama, pertanto, l'attenzione sull'opportunità di svolgere un ulteriore sforzo collettivo per definire un preciso ambito di operatività al di là del quale risulterebbe assai difficile giungere all'approvazione del provvedimento in tempi rapidi. Alla luce di queste considerazioni sottolinea che le proposte svolte in ordine alla conferenza dei servizi, all'accordo di programma e ai piani integrati di interventi tengono conto della necessità di coniugare la particolare specificità di Roma capitale con la necessità di definire procedure più rapide. Per quanto riguarda il problema dell'acquisizione delle aree, si dichiara assolutamente favorevole alla definizione di criteri che valgano per tutti i casi. Per quanto riguarda l'acquisizione delle aree per la realizzazione dello SDO l'esproprio generalizzato così come proposto, è oggi assolutamente anacronistico ed inaccettabile. Con la lottizzazione convenzionata, il comune di Roma potrebbe procedere alla realizzazione di tutte le necessarie opere di urbanizzazione. Non vi è, pertanto, alcuna necessità di definire per Roma un regime per le aree fabbricabili diverso da quello previsto per l'intero territorio nazionale.

Il deputato Antonio CEDERNA sottolinea che l'esproprio e l'acquisizione bonaria sono gli strumenti oggi necessari per poter fare decollare il programma di interventi per Roma capitale.

Il relatore per la parte programmatoria, Gabriele PIERMARTINI, si dichiara convinto del fatto che dagli interventi sin qui svolti non siano emerse posizioni assolutamente inconciliabili; si tratta soltanto di approfondire meglio taluni aspetti riguardanti la Conferenza dei servizi, l'accordo di programma ed i piani integrati. Per quanto riguarda l'acquisizione delle aree per la realizzazione del

sistema direzionale orientale, la proposta dei relatori attribuisce all'amministrazione capitolina il potere di scelta nel pieno rispetto della propria autonomia.

Il deputato Massimo SCALIA ritiene opportuno che per quanto concerne l'acquisizione delle aree si adotti la dizione di « acquisizione pubblica tramite esproprio ». Riferendosi all'articolo 8 ritiene opportuno sia fatta chiarezza in ordine ai beni da espropriare definendo priorità precise. Auspica che la mancata menzione nell'articolo 9 dell'acquisizione di Villa Ada sia stata soltanto una disattenzione dei relatori. Si dichiara favorevole con quanto detto dal deputato Cederna in ordine all'acquisizione delle aree per la realizzazione dello SDO: i suoli debbono essere preventivamente acquisiti al demanio pubblico.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ritiene che, tenuto conto del fatto che non sono sin qui emersi problemi sui quali si registra una divergenza radicale delle posizioni, si possa richiedere sul testo proposto dai relatori il passaggio in sede legislativa, trovando sin d'ora l'accordo su taluni problemi e rinviandone altri ad una fase successiva.

Il deputato Francesco SAPIO preferisce che la posizione dei relatori, in ordine alle modifiche proposte, sia formulata in un testo. Questo per evitare eventuali fraintendimenti in ordine alle posizioni che sono emerse nel dibattito.

Il relatore per la parte programmatica, Gabriele PIERMARTINI, ritiene le preoccupazioni manifestate dal deputato Sapiro eccessive in quanto l'unico problema che potrebbe risultare d'ostacolo per uno spedito andamento dei lavori parlamentari in Commissione potrebbe essere quello delle procedure da seguire per l'acquisizione delle aree. Su questo problema un breve approfondimento ulteriore, senza prevedere altri rinvii, potrà essere sufficiente per formulare una scelta

precisa in ordine alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Massimo SCALIA ritiene che, prima di una scelta di tale importanza, debba essere fatta la necessaria chiarezza in ordine alla possibilità di conciliare le diverse posizioni.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ribadendo quanto detto in apertura di seduta, propone che l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta dei relatori abbia luogo martedì della settimana prossima per valutare successivamente l'opportunità di richiedere il passaggio dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato a martedì 27 marzo alle ore 10,30.

La seduta termina alle 10,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 11. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il ministro dei lavori pubblici, Giovanni Prandini, ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BOTTA ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BULLERI ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

SAPIO ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273).

(Parere della I, della II, e della V Commissione)

SOLAROLI ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

(Parere della V e della VI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricorda che nella seduta del 15 marzo u.s. aveva illustrato un nuovo testo elaborato in comitato ristretto. Su di esso ritiene opportuno si apra un sia pur sintetico giro di valutazioni.

Il deputato Luigi BULLERI ricorda che nell'aprile scorso era stato elaborato dal relatore un testo unificato che, seppure non del tutto soddisfacente, era stato valutato dal gruppo comunista idoneo al trasferimento in sede legislativa. Successivamente, non certo per colpa dell'opposizione o della Commissione nel suo complesso, si è aperta una fase di ripensamenti e rinvii, durante la quale si sono peraltro bloccati i programmi ordinari, culminata nella presentazione da parte del Governo di un disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria consistente in un piano straordinario che ha sortito sinora il solo effetto di ritardare di altri cinque mesi l'approvazione del provvedimento.

Osserva che il testo presentato giovedì scorso recepisce in qualche modo, sia pure attenuandone alcune punte particolarmente gravi, i contenuti di quel piano straordinario le cui motivazioni, anche alla luce della recente presa di posizione negativa delle compagnie di assicurazione, appaiono sempre più inconsistenti. Se infatti dal testo unificato già all'esame della Commissione sono previsti programmi ordinari finalizzati al recupero ed all'affitto, non si vede con quale motivazione — se non inconfessabile — si vuole varare un piano straordinario che estromette le regioni dalle localizzazioni, richiede tempi e costi superiori a quelli dei programmi ordinari e, in sostanza, ha come effetto principale quello di attribuire poteri straordinari a qualche ministro.

Rileva inoltre che la gestione governativa dell'iter del disegno di legge n. 4228 ha assunto contorni grotteschi, con un balletto di posizioni sempre nuove e diverse, fino al recente preannuncio di ulteriori emendamenti del Ministro dei lavori pubblici, su cui peraltro sembra mancare l'assenso del Governo.

Il gruppo comunista propone, pertanto, di eliminare il titolo relativo al programma straordinario e di tornare, in sostanza, ad assumere come punto di riferimento il testo unificato dello scorso aprile, sul quale operare con emendamenti migliorativi al fine di varare celermente un piano triennale di circa lire 8.000 miliardi destinato prevalentemente alla locazione per categorie disagiate, e faccia leva in particolare sul recupero e sui piani integrati.

In questo senso e a questi obiettivi sollecita con forza la maggioranza ed il Governo, ricordando che l'assenso del gruppo comunista al trasferimento di sede è stato esercitato con relazione ai contenuti del testo unificato dell'aprile scorso.

Il deputato Ada BECCHI chiede che il Governo espliciti la sua strategia emendativa sui provvedimenti in esame.

Il Ministro dei lavori pubblici, Giovanni PRANDINI, ricorda che il sottosegretario Paganelli ha collaborato in Comitato ristretto alla stesura del testo presentato la settimana scorsa; il Governo, quindi, si riconosce nella filosofia del testo stesso. Eventuali proposte emendative, assicura, non saranno alternative a tale filosofia ma si faranno carico di esigenze prospettate di recente da parti sociali e settori produttivi. Ribadisce che l'unico obiettivo del Governo è quello di fare presto le case per scongiurare con i fatti la tragedia degli sfratti a volte evocata a parole ma senza atteggiamenti politici conseguenti.

Il deputato Giuseppe CERUTTI, ripercorre le tappe del faticoso *iter* che ha portato ad un netto miglioramento dei contenuti del disegno di legge di accompagnamento, ritiene che il testo presentato la settimana scorsa possa essere un'utile base per pervenire alla definizione contestuale di un piano di emergenza e di una normativa che tenga conto dell'esaurimento del piano decennale. Sottolinea, quindi, l'opportunità di evitare il ricorso ad anticipazioni sui fondi GESCAL anche perché i residui disponibili presso la Cassa depositi e prestiti risultano essere superiori a quanto sin qui ipotizzato.

Il deputato Ada BECCHI rileva che un innegabile punto di intesa con il Governo è individuabile nell'obiettivo di operare con efficacia a soddisfare le esigenze abitative e le esigenze di sviluppo e di occupazione del settore; ma le strategie sottese a tale obiettivo sono assai diverse, dal momento che il Governo continua a percorrere vecchie strade, legate all'ottica dell'emergenza, che hanno dato storicamente frutti assai modesti e ripropone un piano straordinario che non ha nessuna giustificazione e viene respinto dagli stessi soggetti — gli investitori istituzionali — sui quali doveva fare perno. Ritiene, quindi, assai più opportuno ricolle-

garsi al ceppo della « 330 » i cui contenuti vanno, però, asciugati e semplificati e sul quale va innestata una più spiccata attenzione al problema del recupero e a criteri di distribuzione tra edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata che rispondano alla nuova e diversificata domanda sociale che sta emergendo soprattutto nel Centro-nord.

Il deputato Marisa BONFATTI PAINI precisa che l'atteggiamento comunista di rifiuto degli elementi centralistici non è preconcepito ma deriva da un'attenta lettura dei testi e considera singolare l'invito del ministro a fare presto quando si è perso molto tempo proprio per gli ostacoli frapposti dal Governo all'*iter* della « 330 ».

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, sostituendo il relatore Ferrarini, replica brevemente, fornendo in particolare ulteriori chiarimenti sugli aspetti finanziari.

Il ministro dei lavori pubblici, Giovanni PRANDINI, precisa che è effettivamente allo studio l'ipotesi di inserire nel contesto in esame disposizioni sul risparmio casa.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ritiene che non vi siano le condizioni politiche per adottare come testo base per il seguito della discussione quello elaborato in Comitato ristretto ed illustrato da lui stesso e dal relatore giovedì scorso. Ritiene invece che si possa procedere facendo riferimento al testo unificato già all'esame della Commissione dall'aprile scorso, al quale erano stati già presentati alcuni emendamenti. Avverte che il testo da lui illustrato nella scorsa seduta sarà riproposto nella forma di articoli aggiuntivi ed emendamenti ed invita i colleghi a presentare eventuali emendamenti ulteriori a quelli già presentati e subemendamenti ai propri articoli aggiuntivi entro

mercoledì della settimana prossima. Solleciterà, nel frattempo, l'espressione del parere della Commissione bilancio, che si rende necessario per aggiornare le norme finanziarie alla legge finanziaria 1990.

La Commissione consente.
Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Vicepresidente Pasquale LAMORTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Giuseppe Lelio Petronio e Giuseppe Santonastaso.

Proposta di legge:

PORTATADINO ed altri: Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (1504).

(Parere della I, della II, della IV, della VII, della VIII e della X Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Pasquale LAMORTE ricorda che nella seduta del 14 marzo scorso il relatore Pino Lucchesi ha illustrato il provvedimento. Dichiarò quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Costante PORTATADINO sottolinea che, presentando insieme ad altri colleghi questa proposta di legge, ha inteso stabilire alcune regole per una attività che va diffondendosi sempre di più e

che, se svolta in assenza di limiti e prescrizioni, rischia di produrre effetti negativi sotto il profilo della tutela ambientale e della sicurezza. Si riferisce all'utilizzo di elicotteri o altri mezzi idonei per voli turistici in località di montagna, ivi compreso il trasporto di sciatori in località non raggiungibili con i normali impianti di risalita al fine di procedere poi ad attività sciistiche fuori pista. La proposta di legge vieta questi voli turistici su parchi nazionali o riserve naturali, sottopone a specifica autorizzazione l'atterraggio ed il sorvolo a bassa quota sulle aree montane superiori a 1.500 metri, stabilisce modalità per la concessione delle autorizzazioni di sorvolo da parte del Ministero dei trasporti sentiti i ministri dei beni culturali e dell'ambiente e infine prevede le opportune sanzioni. Sottolinea che i mezzi aerei addetti al volo turistico in montagna saranno utilizzabili, sulla base di apposite convenzioni, anche per interventi di emergenza.

Il deputato Altero MATTEOLI ritiene che la previsione dell'articolo 7 di una temporanea sospensione della licenza nel

caso di inosservanza della legge sia sanzione inadeguata. Occorre inoltre coordinare questo provvedimento con la già vigente legge della regione Val d'Aosta, che sottopone ad autorizzazione i voli turistici in zone di montagna che si svolgono sopra i 1.500 metri, e non sopra i 1.100 metri come invece fa la proposta di legge n. 1504.

Il deputato Giordano ANGELINI dichiara, a nome del gruppo comunista, il consenso di massima sulla proposta di legge, le cui finalità e contenuto sono ragionevoli. Naturalmente si riserva la presentazione di alcuni emendamenti per perfezionare il testo.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO ritiene necessario apportare alcuni perfezionamenti al testo in relazione, per esempio, all'equivoca dizione di « attività turistico-commerciali » in zone di montagna cui fa riferimento l'articolo 3. Ugualmente occorrerà riflettere sulla previsione dell'articolo 4 di quattro itinerari per voli turistico-commerciali e di due aviosuperfici per atterraggi in ciascuna regione: si tratta di una previsione che può essere eccessiva in alcune regioni e carente in altre. Preannuncia in tal senso emendamenti per la fase della discussione sugli articoli.

Il Presidente Pasquale LAMORTE dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe Lelio PETRONIO esprime la disponibilità di massima del Governo sul provvedimento, salvo opportune modificazioni, e in tal senso preannuncia alcuni emendamenti.

Il Presidente Pasquale LAMORTE, raccogliendo le indicazioni dei gruppi, ritiene che la discussione possa proseguire la prossima settimana. Onde consentire ai gruppi tutte le necessarie valutazioni prima della fase delle votazioni ritiene

comunque opportuno comunicare sin d'ora alla Commissione che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. È vietato il sorvolo a quota inferiore a 300 metri e l'atterraggio nei parchi naturali nazionali e nelle riserve naturali integrali istituite dalle regioni.

2. I voli turistici o privati senza compenso e i voli per trasporto pubblico di passeggeri in zone di montagna a quota superiore a 1.100 metri sul livello del mare possono essere effettuati soltanto seguendo itinerari prefissati. Per motivi di sicurezza della navigazione il pilota, sotto la propria responsabilità, può apportare modifiche all'itinerario prefissato.

3. Nelle zone di montagna di cui al comma 2 le aviosuperfici munite o non munite di segnaletica non possono essere ubicate a quote superiori a 2.500 metri sul livello del mare nell'arco alpino, ovvero a 2.000 metri sul livello del mare in zone montane diverse nell'arco alpino, ovvero, trattandosi di cime, a quote superiori a 1.600 metri sul livello del mare ».

2. 1.

Governo.

L'articolo 3 è soppresso.

3. 1.

Governo.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – 1. Nelle zone montane a quota superiore a 1.100 metri sul livello del mare, su indicazione di ciascuna regione e per ciascuna di esse, il Ministero dei trasporti autorizza mediante inserzione nella Pubblicazione informazioni aeronautiche (AIP Italia) quattro itinerari prefissati per voli locali senza utilizzazione di aviosuperfici e l'esercizio di aviosuperfici munite di segnaletica, con i relativi itinerari di avvicinamento, fino a

un massimo di quattro. Il Ministero dei trasporti autorizza inoltre l'esercizio di altre 10 aviosuperfici munite di segnaletica, complessivamente nell'arco alpino, su conforme parere del Ministero dell'ambiente che stabilisce la distribuzione tra le regioni interessate in proporzione alla superficie di territorio di ciascuna regione superiore alla quota di 1.100 metri sul livello del mare. Restano ferme le competenze del Ministero dei trasporti in materia di aviosuperfici, nonché i limiti di cui all'articolo 2 (articolo 3 nel testo originario).

2. Le autorizzazioni possono contemplare specifiche limitazioni operative per il numero dei voli giornalieri e stagionali.

3. A richiesta delle regioni, il Ministero dei trasporti può vietare, permanentemente o temporaneamente per determinati periodi dell'anno, l'esercizio dei voli e degli atterraggi, anche sugli itinerari e sui punti consentiti in via generale ai sensi della presente legge ».

4. 1.

Governo.

All'articolo 5, comma 1, il n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) agli alianti ».

5. 1.

Governo.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'attivazione di aviosuperfici non munite di segnaletica nelle zone montane a quota superiore a 1.100 metri sul livello del mare può essere richiesta da imprese titolari di licenza per servizi di lavoro aereo, previo nulla osta della regione avente validità annuale, per lo svolgimento delle attività previste nel disciplinare al di fuori degli itinerari prefissati e senza limite di quota. L'impresa richiedente deve dare comunicazione del nulla osta ai soggetti cui, secondo la vigente normativa, vanno indirizzate le informazioni che precedono i voli di trasferimento su aviosuperfici.

2. Nell'ambito dei parchi naturali e delle riserve naturali integrali, i nulla

osta di cui al comma 1 sono concessi dalle rispettive amministrazioni.

3. L'attivazione delle aviosuperfici di cui al comma 1 per voli turistici privati senza compenso è subordinata all'autorizzazione del direttore di aeroporto, previo nulla osta della regione.

6. 1.

Governo.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni relative agli itinerari e ai punti di atterraggio consentiti e di ogni prescrizione contenuta nell'autorizzazione di cui all'articolo 3 (articolo 4 nel testo originario), nonché di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 (articolo 6 nel testo originario), si applica la sospensione della licenza per servizi aerei non di linea ovvero per servizi di lavoro aereo da un mese a tre mesi, elevabile a sei mesi in caso di recidiva.

2. Si applica la procedura di cui agli articoli 56 e 57 del decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 luglio 1981, con riferimento alla sanzione di cui al comma 1. Qualora l'inosservanza non sia stata accertata direttamente da organi del Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'aviazione civile, ne deve essere data immediata comunicazione alla direzione di circoscrizione aeroportuale competente per territorio.

7. 1.

Governo.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. L'esercizio di voli turistici e commerciali in montagna senza preventiva e specifica autorizzazione con la contravvenzione da lire 1.000.000 a 3.000.000, nonché con la sospensione della licenza dell'esercizio del trasporto aereo di cui all'articolo 788 del codice della navigazione da 1 a 3 mesi.

2. L'inosservanza delle norme di cui all'articolo 2 è punita con le contravvenzioni da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 e con la sospensione della licenza all'esercizio del trasporto aereo non inferiore ai 12 mesi.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni relative agli itinerari ed ai punti di atterraggio, salvo i casi previsti dall'articolo 2, è punita con la contravvenzione da lire 500.000 ad 1.000.000 e con la sospensione della autorizzazione per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva ».

7. 2.

Il Relatore.

Rinvia, quindi, alla prossima settimana il seguito della discussione.

Testo unificato delle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo (261).
(Parere della I, della IV, della X, della XI e della XII Commissione).

RIDI ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1967).
(Parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione).

TRANTINO: Nuove norme in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2510).
(Parere della I, della VI e della X Commissione).

RIGHI: Legge-quadro per il servizio di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea (2742).
(Parere della I, della II, della VI, della X, della XI e della XII Commissione).

SANGUINETI ed altri: Disciplina del trasporto pubblico di persone con vetture non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente (2817).
(Parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Pasquale LAMORTE ricorda che, dopo la discussione generale svolta nelle sedute del 27 aprile e del 20 luglio 1988 nonché del 1° febbraio 1989, era stato mandato al Comitato ristretto di procedere ad una serie di audizioni nonché alla redazione di un testo unificato delle proposte di legge.

Il relatore Francesco BARBALACE ricorda che in seno al Comitato ristretto si sono svolte audizioni dei rappresentanti delle Confederazioni Cgil-Cisl-Uil nonché della Federazione italiana tassisti artigiani (Fita-Cna), della Confartigianato, della Confederazione autonoma sindacati artigiani (Casa) e della Associazione nazionale cooperative servizi della Lega (Ancs-Lega). Alla luce anche degli elementi conoscitivi così acquisiti è stato quindi predisposto il seguente testo unificato, che sottopone alla Commissione proponendo di assumerlo come base per l'ulteriore discussione:

LEGGE QUADRO SUI TAXI

ART. 1.
(Definizione).

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od inevitabile di persone, con funzione complementare e integrativa, rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportatori o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea;

a) il servizio di taxi con autovettura motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART. 2.
(Servizio di taxi).

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stanziamento avviene in luogo pubblico; la tariffa viene determinata amministrativamente dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno di tali aree la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. I natanti che svolgono un servizio pubblico di trasporto di persona, le cui tariffe sono soggette a discipline comunali e per il cui stanziamento sono previste apposite aree, vengono assimilati ove possibile, al servizio di taxi, per cui non dovranno applicarsi le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

ART. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stanziamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

ART. 4.
(Competenze regionali).

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone

mediante autoservizi pubblici non di linea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti per le attività di cui al precedente articolo 1, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinano i servizi a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che devono operare in riferimento alla esecuzione del servizio e all'applicazione dei regolamenti.

5. In dette commissioni deve essere riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria — maggiormente rappresentative a livello nazionale — e alle associazioni degli utenti.

6. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

7. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 5.
(Competenze comunali).

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti per l'attività di cui al precedente articolo 1, devono stabilire:

a) il numero ed il tipo degli autoveicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento dei servizi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe dei taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di autonoleggi per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 7 della presente legge.

ART. 6.

(Ruolo dei conducenti).

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo di conducenti di automezzi pubblici non di linea per il trasporto collettivo o individuale.

2. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità al servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica, a norme comportamentali e di pronto intervento e soccorso.

3. Il ruolo viene istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tale termine le regioni nominano le commissioni e fissano i criteri di ammissibilità.

4. L'iscrizione sul ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza di taxi e per l'autorizzazione all'esercizio dell'autonoleggio con conducente.

5. L'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente di mezzi destinati al servizio pubblico non di linea in qualità di sostituto del titolare di licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o quale dipendente dell'impresa autorizzata ai noleggi con conducente o sostituto a tempo indeterminato.

6. I soggetti che al momento dell'istituzione del ruolo risultano già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o del servizio di autonoleggio sono iscritti automaticamente nel ruolo.

ART. 7.

(Figure giuridiche).

1. I titolari di licenza o di autorizzazione per il servizio pubblico di trasporto persone ai fini del libero esercizio della propria attività possono:

a) essere iscritti in qualità di artigiani all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che definisce l'impresa di trasporto persone;

b) associarsi in cooperative di produzione, di lavoro o di servizio operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprese private che svolgono esclusivamente le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentita la possibilità di conferire la licenza agli organismi ivi previsti e di rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza ed esclusione.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno tre anni.

ART. 8.

(Modalità per il rilascio delle licenze).

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente devono essere rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la

proprietà o la disponibilità in *leasing* del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. Le licenze per l'esercizio dei servizi di taxi e quelle per l'esercizio dei servizi di autonoleggio devono intendersi riferite ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo titolare il cumulo di più licenze relative all'esercizio di servizio di taxi, o relative all'esercizio, rispettivamente del servizio di taxi e del servizio di autonoleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo di licenze per il solo esercizio del servizio di autonoleggio.

Le situazioni difformi debbono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il rilascio della licenza di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di un'autorimessa o di un pontile di attracco dove rispettivamente le autovetture o i natanti devono sostare ed essere a disposizione dell'utente.

ART. 9.

(Trasferibilità delle licenze).

1. L'autorizzazione per il servizio di taxi e di noleggio con conducente di cui al precedente articolo 1 è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritto ai ruoli di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia licenziatario da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia inabile permanente al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti previsti, ovvero essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati

dagli eredi, purché iscritti ai ruoli ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può più esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 10.

(Sostituzione alla guida).

1. I tassisti di cui al precedente articolo 6 possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte ai ruoli di cui all'articolo 6 in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche previste dalle vigenti leggi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiori a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso che al titolare vengano attribuiti incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte ai ruoli ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione di un sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della suddetta legge 18 aprile 1962, n. 203. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con

il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza e di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari in conformità a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile sempreché iscritti nei ruoli di cui all'articolo 6.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello della presente legge.

ART. 11.

(Obblighi dei titolari di licenza).

1. Le autovetture del servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. I viaggi devono essere effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale e comprensoriale fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Nell'attività di noleggio con conducente, esercitata a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico laddove esiste il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso sulle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per i servizi di noleggio con conducente, devono essere effettuate presso le rispettive autorimesse.

5. I comuni in cui non esiste il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio da noleggio allo stazionamento su aree pubbliche a tal fine destinate.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari ed in accordo con

le organizzazioni sindacali di categoria rappresentati i comparti del trasporto persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal terzo comma, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle previste per il servizio di taxi e comunque da queste chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esista, ha comunque la precedenza nei varchi propicienti il transito dei passeggeri.

ART. 12.

(Caratteristiche delle autovetture).

1. Le autovetture del servizio di taxi devono essere munite di tassametro, attraverso la sola lettura del quale deve essere deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portata a conoscenza dell'utente mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto della vettura.

3. Le autovetture destinate al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta « taxi ».

4. Ad ogni veicolo munito di licenza sono assegnati il numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero « servizio pubblico » del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture destinate al servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta « noleggio » e una targa inamovibile posteriore recante la dicitura NCC, lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e un numero progressivo.

ART. 13.

(Tariffe).

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato e

determinato dalla competente autorità amministrativa.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il prezzo del trasporto per le vetture da noleggio viene direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme che stabiliscono i criteri di una tariffa chilometrica minima e massima da applicare per i servizi di noleggio con conducente per autovettura.

ART. 14.

(Disposizioni particolari).

1. Il servizio di taxi e di noleggio è aperto a tutti i soggetti portatori di *handicaps*.

2. I comuni nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 6 dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio, il numero e il tipo di vetture già esistenti da attrezzature anche al trasporto pubblico di persone portatrici di *handicaps* di particolare gravità in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, disponendo appositi contributi a copertura delle spese di allestimento.

3. Nei comuni di minori dimensioni, che sono determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio, agricoltura, industria e artigianato, previo parere dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in base ai criteri di elaborazione, della estensione territoriale, dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, gli autoveicoli per il servizio di taxi sono esonerati dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che gli autoveicoli immatricolati per servizio di no-

leggio con conducente facciano anche servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali vigenti relative al servizio di taxi. Le regioni potranno disporre ulteriori agevolazioni per il settore.

ART. 15.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme della presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme di cui alla presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

La Commissione concorda sulla proposta del relatore.

Il relatore Francesco BARBALACE preannuncia quindi la presentazione di un emendamento per l'ulteriore perfezionamento del testo unificato.

IL sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe SANTONASTASO segnala che il Governo desidera valutare adeguatamente il testo del Comitato ristretto prima di passare alla fase successiva della discussione; ciò tenuto conto, tra l'altro, che l'ufficio legislativo del ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge che potrebbe essere, a brevissima scadenza, presentato in Parlamento. Chiede dunque un breve rinvio dell'ulteriore discussione.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO domanda se il Governo abbia chiesto il rinvio per elaborare eventuali emendamenti al testo del Comitato ristretto ovvero fino alla presentazione del preannunciato disegno di legge. Nel secondo caso il gruppo del MSI-destra nazionale sarebbe perplesso. Anche i deputati della destra hanno l'esigenza di una riflessione sul testo del Comitato ristretto, nonché sull'emendamento preannunciato dal rela-

tore, ma non dimenticano che la legge-quadro sui taxi è un provvedimento atteso su cui la Commissione dovrà pronunciarsi in tempi rapidi.

Il deputato Giacomo MACCHERONI ritiene che la richiesta di rinvio formulata dal Governo in relazione al preannunciato disegno di legge crei problemi in termini di contenuto e in termini di tempi di lavoro del Parlamento. Sotto il primo aspetto non si può chiedere alla Commissione di confrontarsi con un progetto di legge che è soltanto annunciato; sotto il secondo, l'attesa del disegno di legge finirebbe col differire a data incerta decisioni che invece sono urgenti. Ben venga quindi il contributo del Governo in termini di emendamenti al testo del Comitato ristretto, ma senza subordinare l'ulteriore *iter* del provvedimento alla presentazione di un eventuale disegno di legge.

Il deputato Carlo D'AMATO ritiene che il Governo sottovaluti l'importanza di una legge-quadro in materia di taxi, tanto più urgente in vista, per esempio, dei campionati mondiali di calcio del '90. Occorre approvare il provvedimento entro pochi giorni onde consentire poi un sollecito esame al Senato.

Il deputato Giordano ANGELINI concorda con le preoccupazioni dei colleghi in merito ai ritardi dell'approvazione di un provvedimento ormai molto urgente. Il Governo ha la giusta esigenza di valutare il testo del Comitato ristretto ma dovrà farlo con la massima sollecitudine in vista di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario di Stato Giuseppe SANTONASTASO nega che il Governo sottovaluti l'importanza di una legge-quadro sui taxi. al contrario esso è assai sensibile al tema e chiede solo un breve rinvio dell'ulteriore discussione per poter dare un contributo attivo alla stesura del testo definitivo.

Il Presidente Pasquale LAMORTE ritiene, concordando la Commissione, che la richiesta del Governo possa essere accolta prevedendo la ripresa dell'*iter legis* fra quindici giorni. Allo scopo di consentire allo stesso Governo e ai gruppi la più ampia riflessione segnala fin d'ora che è stato presentato dal relatore il seguente emendamento al testo del Comitato ristretto:

All'articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 6. I parcheggi di taxi devono essere raggiungibili in ciascuna città attraverso identico numero telefonico ».

« 7. Il Ministro dei trasporti emana entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto attraverso il quale viene stabilito l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le vetture adibite al servizio di taxi che siano state immatricolate a partire dal gennaio 1991 ».

12. 1.

Il Relatore.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 10,35. — Presidenza del Vicepresidente Pasquale LAMORTE. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti Giuseppe Santonastaso e Gualtiero Nepi.

Testo unificato delle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme in materia di sicurezza delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267).

(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

RIGHI ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719).

(Parere della I, della II, della V, della VII e della X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Paquale LAMORTE ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio il relatore aveva presentato un testo unificato delle due proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto davanti al quale si erano in precedenza svolte audizioni del direttore generale della motorizzazione civile, dei rappresentanti dell'Automobil club d'Italia, dell'Unioncamere, nonché dei rappresentanti della Confederazione nazionale artigiani, della Confartigianato, della Confederazione autonoma sindacati artigiani e della Federauto. Successivamente, il 21 febbraio, la Commissione aveva deciso un ulteriore approfondimento del testo in Comitato ristretto.

Il relatore Fulvio CEROFOLINI fa presente che, a seguito dell'ulteriore esame, il Comitato ristretto ha elaborato il seguente nuovo testo unificato delle due proposte di legge, perfezionato rispetto al precedente, che propone di assumerlo come base per l'ulteriore esame:

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

ART. 1.

(Attività di autoriparazione).

1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli o complessi a motore — ivi compresi ciclomotori e macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

2. Si considerano attività di manutenzione e riparazione di tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente anche particolare dei veicoli identificati al comma 1. Sono escluse le attività di lavaggio, rifornimento carburanti, sostituzione, sostituzione olio lubrificante, filtro olio, filtro aria e commercio dei veicoli.

3. Ai fini della presente legge le attività di autoriparazione si distinguono in:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

4. Ciascuna attività è suddivisa in due distinte classi a seconda che si riferisca a veicoli con portata superiore o inferiore a diciassette persone o a trentacinque quintali a pieno carico.

ART. 2.

(Registro delle imprese).

1. Presso ogni Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione composto da otto distinte sezioni per ciascuna delle attività e per ciascuna delle classi individuate ai sensi dell'articolo 1.

2. L'esercizio delle attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte in detto registro ferme restando le norme relative alle vigenti autorizzazioni amministrative ed ogni altra norma riguardante la sicurezza pubblica, l'inquinamento, la prevenzione degli infortuni e comunque riferibile all'esercizio delle attività considerate nella presente legge.

3. Ciascuna impresa può essere iscritta ad una o più sezioni in relazione all'attività effettivamente svolta e non ha facoltà di svolgere l'attività senza l'iscrizione alla pertinente sezione anche se iscritto in altre.

ART. 3.

(Iscrizione all'albo degli artigiani o al registro delle ditte).

1. L'iscrizione al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa al registro delle ditte, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1985, n. 433. In caso di iscrizione a detto albo l'imprenditore artigiano deve essere in possesso personalmente dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 e l'accertamento di questi viene espletato dalle commissioni provinciali per l'artigianato secondo le funzioni attinenti alla tenuta dell'albo di cui agli articoli 7 e 9 della Legge 3 agosto 1985 n. 443.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione occorre documentare i requisiti seguenti:

a) disponibilità di spazi e locali per i quali l'impresa richiedente abbia già ottenuto le autorizzazioni amministrative prescritte in relazione al loro uso, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature per l'esercizio dell'attività;

b) dotazione di attrezzature e strumentazioni pertinenti l'attività come indicate in apposite tabelle approvate con decreto del Ministro dei trasporti, adottato dopo aver sentito le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le suddette tabelle saranno periodicamente aggiornate con le medesime procedure.

c) indicazione di un responsabile tecnico anche nella figura del soggetto titolare, per ciascuna attività per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione, in possesso dei requisiti di qualifica di cui all'articolo 4.

3. La perdita di uno o più di tali requisiti comporta la cancellazione del registro.

ART. 4.

(Responsabile tecnico).

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 deve essere in possesso, dei seguenti requisiti personali:

a) possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della comunità Europea, o comunque cittadinanza di un Paese con cui sia valida la condizione di reciprocità;

c) assenza di carichi pendenti e di condanne penali relativi ad attività illecite nel campo dell'autoriparazione;

d) idoneità fisica all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune ove si intenda svolgere l'attività.

2. Il responsabile tecnico deve essere inoltre in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) svolgimento dell'attività come operaio qualificato per almeno tre anni alle dipendenze di un'impresa del ramo corrispondente nell'arco degli ultimi cinque anni; tale periodo può essere ridotto a un anno qualora il soggetto abbia conseguito titoli di studio a carattere tecnico attinenti all'attività;

b) svolgimento di apposito corso regionale di qualificazione teorico-pratico;

c) diploma di laurea in materia tecnica attinente all'attività.

3. Programmi e modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera B) del comma 1 sono definiti ai sensi della legge 21 dicembre 1973, n. 845.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a 5 milioni.

2. Nei casi di recidiva le attrezzature, gli impianti e le utensilerie usate per detta illecita attività sono confiscati.

ART. 6.

(Istituzione di una Commissione presso la Camera di Commercio).

1. La tenuta del registro degli esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2 spetta ad una commissione da istituire presso ogni camera di commercio con decreto della giunta camerale. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) l'assessore regionale ai trasporti o suo delegato che ne assume la presidenza;

b) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti;

c) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

d) cinque autoriparatori in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati con riguardo alle attività di cui all'articolo 1;

e) due componenti designati dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti.

2. È di competenza della commissione provvedere:

a) all'accoglimento delle domande di iscrizione al registro;

b) agli accertamenti sul possesso e mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;

c) al rilascio dell'attestazione di iscrizione al registro con specifica delle sezioni di attività per le quali l'impresa di autoriparazione sia stata riscontrata idonea;

d) alla cancellazione dal registro di quelle imprese che perdano i requisiti per l'iscrizione;

e) alla proposta di sanzioni da applicarsi in casi di inadempienza alle disposizioni della presente legge e sue successive modificazioni ed integrazioni eventuali,

che sono adottate dalle autorità regionali o provinciali competenti.

ART. 7.

(Imprese di più vaste attività).

1. L'attività di autoriparazione può essere svolta anche con carattere strumentale o accessorio nell'ambito di una impresa di più vaste attività, ivi comprese le concessionarie di case automobilistiche e le imprese esercenti attività commerciale; anche in tal caso, fermi restando i requisiti professionali di cui alla presente legge, deve essere designato un responsabile tecnico, con i requisiti personali e professionali di cui all'articolo 4.

ART. 8.

(Revisione periodica degli autoveicoli).

1. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dalle vigenti leggi per le revisioni periodiche dei veicoli a motore con portata inferiore a diciassette persone o a 35 quintali a pieno carico, è autorizzato ad affidare, in ciascuna provincia, in concessione quinquennale rinnovabile, il compito di effettuare le suddette revisioni ad imprese iscritte nel registro istituito con la presente legge in possesso delle attrezzature necessarie per effettuare le operazioni di controllo.

2. Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a determinare con proprio decreto le imprese abilitate alla riparazione dei mezzi di trasporto pubblico o collettivo, nonché alla effettuazione di riparazioni di particolare entità che comportino una speciale attrezzatura.

3. La Direzione Generale M.C.T.C. ha facoltà di effettuare periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al primo comma e controlli a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime.

4. Nel caso in cui nel corso dei controlli si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature

oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prestazioni vigenti le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

ART. 9.

(Regime transitorio).

1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, svolgano già attività considerate e risultino perciò iscritte alla Camera di Commercio. Tali imprese sono comunque obbligate ad indicare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

2. Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 devono documentare — pena la cancellazione dal registro — il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2, lettere *b)* e *d)*, nell'articolo 3, lettere *a)*, *b)* e «*c)*» e nell'articolo 4, lettere *b)* ovvero *c)*.

ART. 10.

(Responsabilità).

1. Le imprese di autoriparazioni sono responsabili degli interventi effettuati. Il Ministro dei trasporti, sentita una commissione di esperti che egli stesso nomina definisce con proprio decreto un modello di contratto tipo con l'indicazione delle garanzie che l'impresa assume in ordine alla qualità dell'intervento e della relativa durata. L'adozione di tale contratto è obbligatoria a pena della revoca dell'iscrizione nel registro delle imprese. Il decreto stabilisce inoltre per gli inadempimenti più gravi idonee sanzioni amministrative tra le quali la sospensione o la cancellazione dal registro.

2. Di tale Commissione debbono fare parte anche due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Su questo testo, la cui complessa elaborazione ha richiesto un lungo lavoro del Comitato ristretto, si augura si svolga ora un sollecito esame della Commissione. Peraltro gli risulta che alcune organizzazioni sindacali di dipendenti della motorizzazione civile abbiano chiesto alla presidenza della Commissione di essere audite in relazione al provvedimento ed ha l'impressione che anche il Governo sia stato fatto oggetto di analoghe sollecitazioni. Personalmente è senz'altro disponibile a questa integrazione del ciclo di audizioni in Comitato ristretto, purché però subito dopo la Commissione possa procedere all'esame e alle conseguenti determinazioni.

Il deputato Pino LUCCHESI apprezza la disponibilità del relatore. Rileva tuttavia che le molte perplessità che all'interno della motorizzazione civile, vengono avanzate riguardo all'ipotesi di affidare in concessione ad autoriparatori privati le revisioni periodiche degli autoveicoli dovrebbero essere da tali soggetti prospettate al più naturale referente istituzionale, e cioè al Governo, cui spetterebbe poi riassumere queste perplessità e rappresentarle se del caso alla Commissione. Comunque non ha nessuna difficoltà ad una integrazione del ciclo di audizioni, pur ritenendola discutibile a questo punto dell'*iter legis*.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO ritiene che sia necessario un approfondito esame dei singoli articoli elaborati dal Comitato ristretto, sui quali tendono a manifestarsi contrasti e perplessità.

La Commissione concorda sulla proposta del relatore di assumere il nuovo testo del Comitato ristretto come base per l'ulteriore esame.

Il relatore Fulvio CEROFOLINI propone, in conclusione, che giovedì 29 marzo, nella prima mattina, il Comitato ristretto proceda rapidamente ad una ulteriore audizione, concernente rappresentanti di organizzazioni sindacali dei di-

pendenti della motorizzazione civile. Subito dopo la Commissione potrebbe procedere in seduta plenaria all'esame del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Testo unificato delle proposte di legge:

LOBIANCO ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (97).

(Parere della XIII Commissione).

BARZANTI ed altri: Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato (2875).

(Parere della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il Presidente Pasquale LAMORTE ricorda che l'8 febbraio 1989 la Commissione deliberò l'istituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato delle due proposte di legge.

Il relatore Cesare CURSI sottopone alla Commissione il seguente testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI TRATTRICI AGRICOLE CON ATTREZZATURE DI TIPO PORTATO E SEMIPORTATO

ART. 1.

1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma limite fissato dagli articoli 32 e 69 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito il primo dall'articolo 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e come da ultimo modificato, il secondo, dall'articolo 9 della legge 16 ottobre 1984, n. 719;

b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata con un massimo del 10 per cento per la massa gravante sull'asse di guida, nei limiti delle masse fissate dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

c) qualunque siano le condizioni di carico della trattrice la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;

d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice.

2. È fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura.

ART. 2.

1. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semi portate devono essere segnalate con materiali autoadesivi fluorescenti e retroriflettenti o con appositi pannelli con le suddette caratteristiche fissabili all'ingombro. Le caratteristiche e le dimensioni minime dei pannelli di cui alla presente legge nonché di quelli previsti all'articolo 2 della legge 16 ottobre 1984, n. 719, sono stabiliti in tabelle di normalizzazione approvate dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 462 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

2. È fatto divieto di circolazione alle trattrici agricole sprovviste di tali dispositivi di segnalamento.

ART. 3.

1. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dall'articolo 235 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, n. 58, ovvero dalle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

ART. 4.

1. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorché rientranti nei limiti di sagoma di cui all'articolo 1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce gialla previsto al quinto comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

ART. 5.

1. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti precisati all'articolo 1, vengono considerate macchine agricole eccezionali. Ad esse, in materia di circolazione, si applica quanto disposto dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719.

Dopo aver illustrato il nuovo testo, propone alla Commissione la sua sollecita adozione in vista della richiesta di trasferimento in sede legislativa ex articolo 92, comma 6, del regolamento.

La Commissione approva quindi gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del provvedimento nel testo unificato del Comitato ristretto.

Il Presidente Pasquale LAMORTE constata che, in relazione alle due proposte di legge, è previsto il parere della XIII Commissione, per la cui espressione sono per altro già decorsi i termini regolamentari. Non essendovi obiezioni, la richiesta al Presidente della Camera ai fini del trasferimento in sede legislativa potrà dunque essere attivata non appena acquisiti l'assenso dei gruppi e quello del Governo.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe SANTONASTASO dichiara l'assenso del Governo ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente Pasquale LAMORTE si riserva di sottoporre all'ufficio di presidenza della Commissione la nuova iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno non appena ottenuto l'eventuale trasferimento in sede legislativa.

Proposta di legge:

FAUSTI: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans (1456).

(Parere della I, della II, della VI, della VIII, della X e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Pasquale LAMORTE ricorda che l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1456 si era già concluso il 15 febbraio 1989 con l'attivazione della procedura per il trasferimento in sede legislativa ex articolo 92, comma 6, del regolamento. Nella seduta del 31 luglio 1989 l'Assemblea della Camera respinse però la richiesta.

Il relatore Pasqualino BIAFORA, ripercorrendo l'iter del provvedimento, ricorda nelle grandi linee i contenuti del testo adottato dalla Commissione in sede referente il 15 febbraio 1989. A questo punto

la Commissione ha davanti a sé due strade: o conferire mandato al relatore per riferire favorevolmente in Assemblea su questo testo, ovvero, considerato che la reiezione da parte dell'Assemblea della richiesta di trasferimento in sede legislativa risale al luglio 1989 e che nel frattempo sembrano maturate nuove condizioni politiche sul provvedimento, rinnovare la richiesta di trasferimento in sede legislativa, previa nuova acquisizione del consenso dei gruppi e del Governo. Personalmente propone alla Commissione questa seconda soluzione.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO ritiene che il testo a suo tempo adottato dalla Commissione debba essere ulteriormente perfezionato attraverso alcuni emendamenti.

Il deputato Pietro Paolo MENZIETTI concorda sulla necessità di perfezionare il testo a suo tempo adottato dalla Commissione.

Il Presidente Pasquale LAMORTE fa presente che l'*iter* del provvedimento in sede referente può essere considerato ormai concluso, sussistendo solo l'alternativa tra l'incarico al relatore di riferire in Assemblea, ovvero una rinnovata richiesta di trasferimento in sede legislativa. Ritiene tuttavia che sia possibile accogliere le sollecitazioni dei gruppi per un'ulteriore perfezionamento del testo prevedendo fra quindici giorni una apposita riunione di Comitato ristretto. Ciò allo scopo di elaborare ulteriori modifiche da trasfondere però nel testo dopo il trasferimento in sede legislativa, ovvero nel corso della discussione in Assemblea. Dopo questa riunione del Comitato ristretto potrà essere sciolta l'alternativa tra l'attivazione di una nuova richiesta di trasferimento in sede legislativa o il mandato al relatore di riferire in Assemblea sul provvedimento.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,20.

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 11,20. — Presidenza del Vicepresidente Pasquale LAMORTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Giuseppe Santonastaso.

Discussione della risoluzione Ciocci Lorenzo ed altri n. 7-00290, sulla ferrovia Fiumicino-Ostiense.

Il Presidente Pasquale LAMORTE ricorda che la risoluzione all'ordine del giorno è del seguente tenore:

La IX Commissione della Camera,

vista la petizione popolare sottoscritta da oltre 25.000 cittadini di Roma residenti nei quartieri della XV circoscrizione, con la quale si richiede l'istituzione di 4 fermate intermedie (Ponte Galleria, Muratella, Magliana, Villa Bonelli) lungo la linea ferroviaria aeroporto di Fiumicino-stazione Ostiense;

considerato che tale richiesta rientra nelle finalità del protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico integrato nell'area romana sottoscritto dal ministro dei trasporti e il sindaco di Roma, e che il consiglio comunale e la XV circoscrizione ne hanno in più occasioni sollecitato la realizzazione;

considerato, inoltre, che l'integrazione della linea FS Fiumicino-Ostiense nel sistema di trasporto pubblico di Roma, oltre che migliorare notevolmente la mobilità nella XV e XVI circoscrizione e nell'intera città, gravata da una drammatica situazione del traffico, consentirebbe anche di ottenere risultati di gestione certamente più consistenti per le FS;

invita i Ministri dei trasporti e per i problemi delle aree urbane,

nell'ambito dei poteri loro conferiti dalle leggi, a sollecitare l'Azienda FS affinché le richieste contenute nella petizione popolare siano accolte e realizzate.

(7-00290) « Ciocci Lorenzo, Ridi, Picchetti, Colombini, Nicolini, Pinto ».

Il deputato Lorenzo CIOCCI, illustrando la risoluzione, ricorda che essa trae origine da una petizione popolare sottoscritta da oltre 25 mila cittadini romani dei quartieri della XV circoscrizione, con la quale si chiedeva l'istituzione di quattro fermate intermedie (Ponte Galeria, Muratella, Magliana, Villa Bonelli) lungo la linea ferroviaria tra l'aeroporto di Fiumicino e la stazione Ostiense. Tale richiesta rientra nelle finalità del protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico integrato nell'area romana sottoscritto tra il ministro dei trasporti e il sindaco di Roma. Si tratta adesso di ottenere dai ministri dei trasporti e delle aree urbane tutte le iniziative necessarie perché l'Ente ferrovie dello Stato accolga e realizzi la richiesta dei cittadini romani.

Il deputato Cesare CURSI, aderendo formalmente alla risoluzione, ne raccomanda l'approvazione. Si tratta di evitare che un'importante realizzazione ferroviaria volta a rendere più veloce il collegamento tra Roma Ostiense e l'aeroporto di Fiumicino, attraversi tante zone cittadine senza che i relativi abitanti possano agevolmente accedere al servizio. Tra l'altro, gli incontri con i cittadini hanno permesso di verificare che la stazione di Villa Bonelli sarebbe un volano positivo per i collegamenti nella capitale. Perciò, occorre riunire intorno ad un apposito tavolo Ente ferrovie, comune e regione, con l'obiettivo di rivedere gli accordi precedentemente conclusi.

Il sottosegretario di Stato Gualtiero NEPI rileva che il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 gennaio 1985 dal ministro dei trasporti, dal direttore generale della ex Azienda delle ferrovie dello Stato, dal presidente della giunta regionale Lazio e dal sindaco del comune di Roma, per la realizzazione di un sistema integrato di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Roma, ha previsto, come opera fondamentale, il completamento della cintura ferroviaria Nord, tra le stazioni di Roma S. Pietro e Roma Tiburtina. Il collegamento Roma Ostiense-Fiumicino si inseriva nell'ambito della ristrutturazione del nodo di Roma.

La convenzione del 22 luglio 1985, sottoscritta dalla ex Azienda FS, dalla regione, dal comune e dal consorzio di pubblici servizi di trasporto del Lazio ha stabilito che il predetto collegamento sostituisca l'attuale autolinea Roma Termini-aeroporto e viceversa.

In relazione a ciò è stata progettata una linea ferroviaria a servizio dell'aeroporto con frequenze elevate e tempi di percorrenza estremamente contenuti.

L'Ente ferrovie ritiene che l'inserimento di nuove fermate intermedie comprometterebbe il rispetto dei succitati criteri, non essendo compatibile con una linea quale quella in questione, che non è stata progettata per un esercizio a carattere metropolitano.

Comunque tale possibilità potrà essere esaminata dal punto di vista tecnico durante le fasi iniziali del nuovo servizio che, come detto, verrà prioritariamente destinato al servizio dell'aeroporto.

Il deputato Cesare CURSI ritiene necessario un chiarimento sulla posizione del Governo giacché l'approvazione della risoluzione dovrebbe impegnarlo ad ottenere dall'Ente ferrovie le misure necessarie per accogliere la richiesta dei cittadini romani. In questo senso l'approvazione della risoluzione rafforzerebbe la richiesta del Governo all'Ente ferrovie.

Il sottosegretario di Stato Giuseppe SANTONASTASO conferma che il Governo si può senz'altro impegnare ad esaminare, durante le fasi iniziali del nuovo servizio, la possibilità tecnica di prevedere ulteriori fermate lungo la linea ferroviaria Fiumicino-Ostiense, che in ogni

caso verrà prioritariamente destinata al servizio dell'aeroporto.

La Commissione approva quindi la risoluzione.

La seduta termina alle 11,45.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 12,10. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda che nella precedente seduta del 1° marzo 1990 la Commissione ha esaminato l'articolo 18 del disegno di legge e l'articolo aggiuntivo ad esso riferito; avverte che si procederà ora all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Avendo il Presidente Michele VISCARDI prospettato l'opportunità di accantonare in questa fase l'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti, onde consentire, in un momento successivo, una loro più compiuta valutazione, la Commissione delibera di accantonare l'articolo 19 del disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Avendo il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole sugli emendamenti Strada ed altri 20. 1 e 20. 2, la Commissione approva tali emendamenti.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria,

il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI hanno espresso parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 20. 3, la Commissione respinge tale emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 20 con le modifiche testé approvate e passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore Bruno ORSINI esprime il suo avviso favorevole sui contenuti dell'emendamento Strada ed altri 21. 3 sottolineando, tuttavia, che l'autorizzazione in esso prevista per gli installatori dovrebbe essere più opportunamente rilasciata dal Ministero dell'industria.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che è stata recentemente approvata una normativa specifica sull'installazione degli impianti tecnici e che, pertanto, non risulta opportuno, ai fini della coerenza complessiva, apportarvi modificazioni aventi carattere di sostanziale deroga. Invita perciò i presentatori dell'emendamento 21. 3 a riformularlo, eliminando la previsione dell'autorizzazione.

Il deputato Renato STRADA, accogliendo l'invito del Presidente, riformula il suo emendamento 21. 3 nel modo seguente:

All'articolo 21, comma 1, aggiungere in fine: L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati destinati unicamente alla produzione di aria ed acqua calda negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
21. 3.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI si è rimesso alle valutazioni del rappresentante del Governo e dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere favorevole, la

Commissione approva l'emendamento Strada 21. 3 nel testo riformulato.

Avendo il relatore Bruno ORSINI espresso parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 21. 4, il deputato Renato STRADA fa presente che il suo emendamento è volto ad evitare che l'abrogazione della legge n. 373 del 1976 operata con l'articolo 31 del disegno di legge all'ordine del giorno si estenda anche alla previsione normativa stabilita dall'articolo 3 di quella legge che merita di essere mantenuta in vigore.

Il Presidente Michele VISCARDI invita i presentatori dell'emendamento 21. 4 a riformularlo tenendo conto del contenuto dell'articolo 3 della legge n. 373 del 1976, il quale reca ulteriori parametri rispetto a quanto previsto dall'emendamento Strada ed altri 21. 4.

Il relatore Bruno ORSINI ritiene che l'obbligo, stabilito nell'emendamento Scalia ed altri 21. 1, del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili o assimilate per il soddisfacimento del fabbisogno energetico del patrimonio edilizio di proprietà pubblica non possa essere condiviso anche perché impone dei vincoli indiscriminati e difficilmente concretizzabili. Analoghe considerazioni possono essere altresì svolte in riferimento all'emendamento Strada ed altri 21. 11. Ritiene che sarebbe perciò opportuno, da un lato, limitare tale obbligo solo ai casi di nuove realizzazioni o di ristrutturazioni degli edifici appartenenti al patrimonio di proprietà pubblica e, dall'altro, evitare il riferimento particolareggiato alle diverse modalità di ricorso alle fonti energetiche rinnovabili o assimilate.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che, al fine di poter valutare con maggiore chiarezza il contenuto degli emendamenti in questione, occorra distinguere tra edifici pubblici ed edifici di proprietà pubblica in quanto il patrimonio edilizio pubblico si compone tanto degli uni che degli altri.

Il relatore Bruno ORSINI sottolinea al riguardo che l'obbligo di ricorso alle fonti energetiche rinnovabili o assimilate potrebbe essere riferito solamente agli edifici pubblici, escludendo, quindi, gli altri facenti parte del patrimonio edilizio pubblico; propone pertanto il seguente emendamento:

All'articolo 21 aggiungere il seguente comma:

4-bis. Nella costruzione e nella ristrutturazione di edifici adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o assimilabili, salvo impedimenti di natura tecnica e/o economica.

21. 12.

Il deputato Renato STRADA sottolinea l'importanza che l'obbligo di favorire il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili riguardi l'insieme del patrimonio edilizio pubblico, tenuto conto del fatto che è prevista la salvaguardia di esclusione dall'obbligo costituita dagli impedimenti di natura tecnica o economica.

Avendo il relatore Bruno ORSINI ritenuto che la previsione di un tale obbligo deve essere comunque posta in relazione con un chiarimento sul tipo di fonti energetiche rinnovabili di cui si vuol favorire il ricorso, il deputato Massimo SCALIA

sottolinea che una loro elencazione puntuale potrebbe essere individuata nel suo emendamento 21. 1.

Il Presidente Michele VISCARDI propone, quindi, il seguente subemendamento all'emendamento 21. 12 del relatore:

All'emendamento 21. 12 sostituire le parole: nella costruzione e nella ristrutturazione di edifici con le seguenti: Negli edifici di proprietà pubblica e/o.

0. 21. 12. 1.

Avendo il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere contrario sul subemendamento Viscardi 0. 21. 12. 1, la Commissione approva tale subemendamento; la Commissione approva, altresì, l'emendamento 21. 12 del relatore con la modifica testé apportata.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che gli emendamenti Scalia ed altri 21. 1 e 21. 2 e Strada ed altri 21. 7 e 21. 11 risultano pertanto assorbiti. Propone, quindi, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea – e la Commissione consente – che il seguito dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno sia rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Beniamino Brocca.

Testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri:

Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (Approvati in un testo unificato dal Senato) (3039).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

(Parere della I e della IX Commissione).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

(Parere della I e della IX Commissione).

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

(Parere della I, della II, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda alla Commissione che nella seduta

del 14 marzo scorso è stata chiesta, da parte di un decimo dei deputati, la rimessione in Aula del provvedimento ai sensi del 4° comma dell'articolo 92 del Regolamento. Si tratta, pertanto, di concludere l'esame in sede referente mettendo ai voti il mandato al relatore di riferire favorevolmente ed oralmente all'Aula.

Il deputato Novello PALLANTI prende atto con rammarico che a seguito di tale rimessione, la Commissione lavoro non possa procedere nell'esame in sede legislativa del testo unificato relativo alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Dopo aver espresso alcune preoccupazioni circa i rischi che il procedimento in Aula può comportare, auspica, comunque, che qualora dovessero mutare le condizioni politiche, il provvedimento possa tornare ad essere discusso ed approvato nella Commissione lavoro.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. La Commissione approva la proposta del Presidente e delibera altresì di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Proposta di legge:

FINCATO: Modifica ed integrazione dell'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'estensione della maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza al personale docente in servizio nelle scuole reggimentali (3384).

(Parere della I, della II, della IV, della V e della VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione procede nell'esame già avviato nella seduta del 14 marzo scorso allorché era stata svolta la relazione da parte dell'onorevole Nucci.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione sulle linee generali, prende la parola, in sede di replica, il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Be-

niamino BROCCA il quale esprime il giudizio contrario del Governo sulla proposta di legge n. 3384. Infatti, se le scuole carcerarie rivestono profili di specialità, non altrettanto può dirsi per l'ambito delle scuole reggimentali.

Il Presidente Vincenzo MANCINI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9,35. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato al bilancio e alla programmazione economica Marte Ferrari, ai trasporti Gualtiero Nepi, al lavoro e alla previdenza sociale Ugo Grippo e al turismo e allo spettacolo Luciano Rebullà.

Disegno di legge:

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente ferrovie dello Stato (4480).

(Parere della I e della V Commissione, parere della IX Commissione ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica che è pervenuto il seguente parere della Commissione bilancio:

Parere favorevole a condizione che gli stanziamenti del bilancio dell'Ente ferrovie dello Stato preordinati al finanziamento dei programmi di investimento non siano utilizzati per finanziare il programma di pensionamenti anticipati previsto dal presente progetto di legge.

Ricorda, inoltre, che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 13 marzo, parere favorevole e che la trasporti ha espresso, in data 1° marzo 1990,

parere favorevole a condizione che nel testo del provvedimento sia precisato che ai fini del programma dei pensionamenti anticipati non dovranno essere utilizzati fondi destinati ad investimenti.

Poiché anche al parere della Commissione trasporti è stato attribuito un valore rinforzato a norma dell'articolo 93, comma 3-bis del Regolamento, per procedere all'approvazione del testo occorre recipire la condizioni in esso contenuto così come è necessario recepire la condizione espressa nel parere della Commissione bilancio che risulta essere di analogo tenore.

Il relatore Pietro MALVESTIO presenta il seguente emendamento che recepisce il parere condizionante della V e della IX Commissione:

ART. 1.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

Per la realizzazione del programma quinquennale di pensionamenti anticipati non possono essere utilizzati gli stanziamenti del bilancio dell'Ente ferrovie dello Stato preordinati al finanziamento di programmi di investimento.

1. 1.

Il Relatore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte che l'articolo 1 del provvedimento è stato presentato anche il seguente emendamento:

Il comma 6 è soppresso.

1. 2.

Pallanti, Sanfilippo, Pellegatti.

La Commissione passa all'esame dell'articolo unico del provvedimento, cui sono riferiti i suddetti emendamenti:

ART. 1.

1. Nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, anche se provenienti dai

trasferimenti operanti a carico del bilancio dello Stato, l'ente « Ferrovie dello Stato » può disporre l'adozione di un programma quinquennale di pensionamenti anticipati sulla base delle eccedenze all'uopo rilevate. Il programma può essere aggiornato annualmente, tenuto conto dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di personale.

2. Il personale interessato al beneficio di cui al comma 1, iscritto al fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile, con diritto al trattamento di pensione normale e all'indennità di buonuscita, purché alla scadenza del termine di presentazione delle domande si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) risulti dichiarato in via definitiva fisicamente inidoneo o con idoneità fisica limitata a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale ed abbia compiuto il 40° anno di età, purché con l'aggiunta del beneficio di cui al comma 4 raggiunga, alla data di cessazione dal servizio, almeno 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione;

b) abbia maturato 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione.

3. Per il computo del servizio effettivo utile a pensione si considerano anche i servizi ed i periodi pregressi computati ed i servizi computabili di ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti.

4. Al personale collocato a riposo in base alla presente legge viene attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, non suscettibile di alcuna maggiorazione e valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione; per il personale riconosciuto fisicamente idoneo di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, l'aumento degli anni di servizio è attribuito anche ai fini dell'acquisizione

del diritto. In ogni caso l'aumento degli anni di servizio deve essere attribuito in misura tale da far conseguire una anzianità di servizio non superiore a quella conseguibile alla data del compimento dei limiti di età e di servizio, previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro dalle vigenti norme contrattuali.

5. L'ente « Ferrovie dello Stato » è tenuto anche, per la quota a carico dei dipendenti, al versamento del contributo mensile all'OPAFS e al Fondo pensioni, limitatamente per quest'ultimo alla parte di aumento sufficiente al conseguimento della pensione nella misura massima consentita, da calcolare, rispettivamente, sulla base dell'ultima retribuzione imponibile e sulla base della pensione e dell'indennità integrativa speciale.

6. Per l'intera durata di applicazione del programma di cui al comma 1, l'ente « Ferrovie dello Stato » non è tenuto alle assunzioni obbligatorie, limitatamente al personale dei settori dell'esercizio, fatte salve le assunzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292.

7. Nei confronti dei dipendenti che vengono collocati a riposo fruendo dei benefici di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. È esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; è fatto salvo il diritto alla applicazione del citato articolo 6 nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino mantenuti in servizio ai sensi dello stesso articolo.

8. Il personale che presenta domanda ai fini del collocamento a riposo anticipato, è incluso in graduatorie distinte per settori e sedi di appartenenza, compartimentali e centrali, ad eccezione del personale con qualifiche dirigenziali, il quale

viene collocato a riposo sulla base di una graduatoria unica nazionale. In ogni settore eccedente è data precedenza ai dipendenti:

- a) dichiarati fisicamente inidonei o con riconosciuta idoneità fisica limitata;
- b) al personale più anziano di età.

9. L'ente « Ferrovie dello Stato » è tenuto ad accogliere le domande nei limiti delle eccedenze stabilite nel programma di cui al comma 1.

10. I criteri e le modalità di applicazione della presente legge, anche relativamente alla fissazione dei termini di presentazione delle domande per ciascun anno di attuazione del programma, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, su proposta dell'ente « Ferrovie dello Stato », da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In relazione a quanto disposto dal comma 1 al relativo onere a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento del relatore 1. 1 che la Commissione approva con il parere favorevole del Governo.

Il deputato Salvatore SANFILIPPO ricorda che il Governo si era assunto l'impegno di rispondere ad alcuni quesiti sollevati dalle norme contenute nel provvedimento. Intende, in particolare, riferirsi al problema delle assunzioni obbligatorie di cui al comma 6 e a quello dei riflessi che il processo di ristrutturazione dell'ente ferrovie dello Stato determina sul cosiddetto « indotto ».

Con l'emendamento 1. 2. con il quale si prevede la soppressione del comma 6, si intende eliminare una norma pericolosa che rischia di creare effetti negativi nel mondo produttivo sia pubblico che privato. Dopo aver osservato che la proposta soppressiva non rappresenta a suo giudizio un grosso intralcio per il processo di ristrutturazione dell'ente ferrovie dello Stato ribadisce l'invito ai colleghi a riflettere su tale emendamento.

Il relatore Pierluigi MALVESTIO rileva che la sospensione delle assunzioni obbligatorie di cui al comma 6 ha due limiti: uno temporale, strettamente legato al lasso di tempo necessario per portare avanti il piano di ristrutturazione per il risanamento dell'Ente, l'altro quantitativo perché limita l'esenzione al settore dell'esercizio mentre permane l'obbligo per i profili dei settori uffici e per i casi a forte contenuto sociale previsti dall'articolo 22 della legge n. 42 del 1979 che riguarda i familiari dei ferrovieri morti per causa di servizio.

L'Ente deve essere posto, almeno entro i limiti suddetti, nelle condizioni di poter svolgere una politica delle risorse umane e quindi della produttività del fattore lavoro senza essere costretto a comportamenti contraddittori.

C'è comunque un motivo ulteriore che impone in maniera logica la necessità della norma in questione: è la natura tecnica del lavoro ferroviario a rendere inconciliabile in moltissimi settori l'impiego di personale che non sia nel pieno delle condizioni fisiche, (servizio nelle stazioni, lungo la linea, sui treni, nelle officine, ecc.).

Il personale « invalido » può essere utilizzato solo in attività di tipo impiegatizio e sedentario. Per la riserva dei posti, infatti, gli interessati devono possedere una riduzione della capacità lavorativa di oltre un terzo (almeno il 35 per cento). È chiaro quindi che non esiste concreta possibilità di impiego nei settori dell'esercizio ferroviario sopra ricordati riguardanti

la circolazione dei treni, le lavorazioni di tipo manuale e le attività tecniche in genere.

Cio essenzialmente perché c'è evidente incompatibilità del quadro clinico con le mansioni da svolgere e quindi con la sicurezza dell'esercizio. Inoltre è da tener presente che proprio l'attività peculiare dell'esercizio ferroviario — che ha caratteristiche di lavoro usurante per le condizioni in cui si deve svolgere (all'aperto, su mezzi in movimento, con mezzi meccanici ed anche di notte) — produrrebbe effetti negativi sulle patologie presentate dal personale invalido.

Tutte queste ragioni confermano l'atipicità della situazione ferroviaria, che non può certo essere invocata da altre amministrazioni, per cui non appare reale il rischio di dover estendere ad altri analoghi norme perché non troverebbe giustificazione nei fatti di ordine aziendale e tecnico-sanitario come dimostrabile per le Ferrovie dello Stato.

Dopo un breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI il quale ricorda che l'emendamento 1. 2 sarà posta in votazione in linea di principio poiché necessità del parere della Commissioni I e V, prende la parola il Sottosegretario di Stato ai trasporti Gualtiero NEPI il quale condivide il giudizio negativo espresso dal relatore sull'emendamento Pallanti 1. 2 dal momento che occorre tener conto di quella che è la natura e di quelli che sono gli obiettivi del provvedimento. In particolare osserva che la normativa prevista al comma 6 delimita al settore esercizio la non applicazione delle norme in materia di assunzioni obbligatorie: a suo giudizio si tratta di una norma che va letta in raccordo con la peculiarità specifica del settore nella quale va ad incidere il quale richiede una forza lavoro caratterizzata da una piena integrità di condizioni fisiche. Per tali motivi invita i presentatori al ritiro del loro emendamento confermando che la utilizzazione di personale invalido può trovare opportuno spazio nel settore impiegatizio e sedentario.

Il deputato Novello PALLANTI chiede una breve sospensione della seduta in quanto ritiene che vi sia una imprecisione nella norma contenuta nel comma 6 sulla cui logica nutre diversi dubbi.

Il Presidente Vincenzo MANCINI accedendo alla richiesta dell'onorevole Pallanti sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 10,20).

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica che dagli approfondimenti compiuti nel corso della sospensione non emerge la necessità di modificare il testo del comma 6, pur se ritiene opportuno aggiungere, alla fine del suddetto comma una specificazione che preveda il rispetto, alla data di entrata in vigore della legge di cui si discute, delle percentuali d'obbligo previste dalla legge n. 482 del 1968.

Il deputato Novello PALLANTI osserva che sulla problematica complessiva del provvedimento il gruppo comunista ha mantenuto un grande senso di responsabilità, tant'è vero che è stato espresso il consenso alla discussione del provvedimento in sede legislativa, nonostante una contrarietà radicale sul punto ora in discussione. Proprio per questa ragione ritiene opportuno mantenere l'emendamento soppressivo del comma 6, dal momento che egli considera le argomentazioni addotte dal relatore e dal sottosegretario del tutto pretestuose.

Non è credibile che all'interno delle FS non possano trovare utile collocazione i lavoratori tutelati dalla legge n. 482 del 1968. Sul piano sociale giudica aberrante che sia proprio il Governo a chiedere la non applicazione di una legge dello Stato per un'azienda pubblica. Se questo provvedimento non verrà emendato su questo punto, esso può costituire un precedente che egli giudica pericoloso perché rischia di propagarsi ad altre situazioni vanificando il diritto al lavoro proprio per quei soggetti verso i quali la tutela voluta dalla legge ha una motivazione sociale di

alta moralità, perché proprio il diritto al lavoro rappresenta la condizione affinché questi non debbano sentirsi un peso a carico della famiglia e della società. Conclude invitando i colleghi degli altri gruppi ad approvare il proprio emendamento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, prendendo la parola a nome del gruppo democristiano, ribadisce prima di tutto la propria contrarietà all'accoglimento dell'emendamento Pallanti 1. 2 che comunque se approvato lo sarebbe solo in linea di principio in quanto poi dovrebbe essere rinviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Inoltre, rileva che la sospensione della obbligatorietà prevista nella legge n. 482 del 1968, è da ritenersi esclusivamente in riferimento alle variazioni percentuali conseguenziali alla riduzione del personale rientrante nell'ambito di approvazione del provvedimento.

La Commissione, con il parere contrario del relatore e del Governo, respinge l'emendamento Pallanti 1. 2.

Il Presidente Vincenzo MANCINI presenta il seguente emendamento:

All'articolo 1, al comma 6, aggiungere alla fine: « e sempre che risultino rispettate alla data di entrata in vigore della presente legge le percentuali d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

1. 3.

Mancini.

Il deputato Novello PALLANTI esprime voto favorevole sull'emendamento proposto dal Presidente.

La Commissione approva l'emendamento 1.3, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che a norma dell'articolo 57,

quinto comma del Regolamento, consistendo il disegno di legge in esame in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico.

Il Presidente Vincenzo Mancini avverte che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro,

considerato che il processo di ristrutturazione previsto dall'Ente Ferrovie dello Stato prevede un esubero di personale diretto di circa 29.000 unità, e di circa 15.000 unità di lavoratori operanti nell'indotto;

che, il disegno di legge n. 4480, mentre prevede strumenti di prepensionamento che attutiscono l'impatto sociale determinato dalla fuoriuscita dei lavoratori delle ferrovie, nulla prevede in termini di sostegno per i lavoratori dell'indotto;

che, il piano di ristrutturazione dopo una fase di riduzione di organici prevede, attraverso la creazione di nuovi servizi, l'assunzione di circa 40.000 lavoratori,

impegna il Governo

a predisporre opportuni provvedimenti che attraverso Cassa Integrazione guadagni, corsi di riqualificazione professionale, consentano ai lavoratori dell'indotto esuberanti nella prima fase di essere impiegati prioritariamente all'interno dei nuovi servizi previsti dal piano.
0.4480.1.11.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

Il Sottosegretario di Stato ai trasporti Gualtiero NEPI dichiara di accoglierlo.

Dal momento che i presentatori dell'ordine del giorno insistono per la votazione dello stesso il Presidente Vincenzo MANCINI lo pone in votazione.

La Commissione lo approva.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finale.

Il deputato Orazio SAPIENZA preannuncia il voto favorevole soltanto perché non intende assumersi la responsabilità di intralciare il cammino di una riforma della quale questo provvedimento rappresenta un pezzo non trascurabile. Le audizioni svolte, le considerazioni del relatore, le dichiarazioni del Governo, non hanno infatti fugato le sue perplessità sulla dichiarata impossibilità di risolvere diversamente il problema degli esuberanti dei cosiddetti non idonei. Prepensionare tante migliaia di lavoratori nelle ferrovie mentre in altri settori della pubblica amministrazione si continua ad assumere a ritmo sostenuto anche lavoratori portatori di handicap, rappresenta uno spreco di risorse intollerabili per uno Stato alle prese con difficoltà di bilancio, nonché una ulteriore turbativa nel mercato del lavoro già sottoposto a tensioni non indifferenti.

Il deputato Anna Maria NUCCI MAURO preannuncia la sua astensione in quanto perplessa del fatto che si viene con leggi dello Stato a vanificare l'attuale normativa in materia di assunzioni obbligatorie.

Il deputato Salvatore SANFILIPPO preannuncia il voto contrario del gruppo comunista su un provvedimento pur apprezzabile ma che presenta una norma, quella del comma 6, gravemente lesiva e tale da provocare una sorta di effetto di trascinarsi che metterà in difficoltà le categorie più deboli.

La Commissione approva, con votazione palese nominale, il disegno di legge n. 4480.

Proposta di legge:

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564)

(Parere della V, della VI, della IX, della X e della XII Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione procede nella discussione avviata il 23 febbraio 1989.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che in data 1° marzo la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che in data 15 marzo la Commissione bilancio ha espresso:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 2, al comma 1, siano sostituite le parole: « è corrisposto un trattamento d'integrazione salariale pari a quello » con le seguenti: « è corrisposta una indennità di importo pari al trattamento d'integrazione salariale » e siano conseguentemente modificati i commi 3, 4 e 5;

al comma 3, siano sostituite le parole: « 4 mesi » con le seguenti: « 2 mesi »;

il comma 7 sia sostituito con i seguenti:

« 7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

8. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio »;

sia soppresso l'articolo 3.

Il Presidente Vincenzo Mancini comunica di aver provveduto a presentare una serie di emendamenti che recepiscono il parere vincolante espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 1 il quale risulta essere del seguente tenore:

ART. 1.

1. Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, operanti

con finalità turistiche in territori montani interessati dagli eccezionali fenomeni climatico-meteorologici di carenza delle precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale.

2. Sono altresì sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualità di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990.

4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverrà, mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti;

Al comma 1, dopo le parole: delle imprese, aggiungere le seguenti: individuali, consortili o pubbliche.

1. 1.

Prandini, Pallanti, Caprili.

Al comma 1, dopo le parole: precipitazioni nevose aggiungere le seguenti: per gli anni 1988-89 e 1989-90.

1. 2.

Prandini, Pallanti, Caprili.

Il deputato Francesco SAMÀ intervenendo per illustrare l'emendamento 1. 1, osserva che la sua finalità specifica è quella di evitare interpretazioni equivocate della normativa.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ritiene tale emendamento superfluo dal

momento che il riferimento contenuto nell'articolo 1 alle imprese già comprende, per la sua generalità, anche quelle pubbliche o consortili.

Il sottosegretario di Stato al turismo e spettacolo Luciano REBULLA dichiara di condividere le osservazioni svolte dal Presidente.

Il deputato Francesco SAMÀ ritira il proprio emendamento dopo i chiarimenti dati.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dopo aver avvertito che l'emendamento 1. 2 Prandini ed altri, qualora dovesse essere accolto lo sarebbe solo in via di principio dal momento che dovrebbe essere inviato per il parere alle competenti Commissioni, lo pone in votazione con il parere contrario del Governo.

La Commissione lo respinge.

La Commissione approva, quindi, senza modifiche l'articolo 1.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 2 che è del seguente tenore:

ART. 2.

1. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi climatico-meteorologici richiamati dal medesimo comma 1 dell'articolo 1 è corrisposto un trattamento d'integrazione salariale pari a quello previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per gli assegni familiari.

2. I trattamenti di cui al comma 1 spettano agli apprendisti nonché agli impiegati.

3. Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o contrazione dell'attività lavorativa per la durata massima di 4 mesi decorrenti dal 1° gennaio 1990.

4. Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere il trattamento di integra-

zione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, corredata dalla certificazione dell'autorità comunale competente relativa all'avvenuta sospensione o contrazione dell'attività, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

5. Il trattamento di integrazione di cui al comma 1 è esente dai contributi di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

6. I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo al capitolo 6856 alla voce: Reintegro Fondo per la protezione civile. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte che ad esso sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: è corrisposto un trattamento di integrazione salariale pari a quello con le seguenti: è corrisposta un'indennità di importo pari al trattamento di integrazione salariale.

2. 3.

Mancini.

Al comma 3, prima delle parole: Il trattamento di integrazione salariale inserire le seguenti: L'indennità di importo pari al.

2. 4.

Mancini.

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: ... e ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 1989, e successivamente licenziati per i motivi di cui al comma 1.

2. 9.

Caveri.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto per la durata massima di 9 settimane durante il periodo di sospensione o contrazione dell'attività lavorativa decorrente dal 1° dicembre 1989 al 30 aprile 1990.

2. 8.

Caveri.

Al comma 3, sostituire le parole: 4 mesi con le seguenti: 2 mesi.

2. 5.

Mancini.

Al comma 3, dopo le parole: per la durata massima di 4 mesi aggiungere: per ciascuna delle stagioni 1988-1989 e 1989-1990 decorrenti dal 1° dicembre.

2. 1.

Prandini, Pallanti, Caprili.

Al comma 4, dopo le parole: provvedono a corrispondere aggiungere le seguenti: l'indennità di importo pari al.

2. 10.

Mancini.

Al comma 5, sostituire le parole: Il trattamento di integrazione con le seguenti: l'indennità.

2. 6.

Mancini.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 7.

Mancini.

Al comma 7, dopo le parole: della presente legge sostituire le parole: valutato in lire 5 miliardi con le parole: valutato in lire sei miliardi.

2. 2.

Prandini, Pallanti, Caprili.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, con il parere favorevole del Governo pone in votazione l'emendamento 2. 3 che la Commissione approva.

Il deputato Luciano CAVERI ritira i propri emendamenti 2. 9 e 2. 8 riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

La Commissione approva, con il parere favorevole del Governo gli emendamenti 2. 4 e 2. 5. Dopo che l'emendamento 2. 1 viene respinto, sono approvati gli emendamenti 2. 10, 2. 6 e 2. 7 con il parere favorevole del Governo.

Dopo che l'emendamento 2. 2 viene dichiarato precluso, il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'articolo 2 così come modificato.

La Commissione lo approva.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 3 che risulta essere del seguente tenore:

ART. 3.

1. Ove ricorrano successivamente analoghi fenomeni climatico-meteorologici di carenza di innevamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite la Conferenza Stato-regioni e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati

modalità, procedura e termini per la concessione dei benefici previsti negli articoli 1 e 2 della presente legge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte che a tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

L'articolo 3 è soppresso.

3. 1.

Mancini.

Poiché all'articolo 3 è stato presentato soltanto un solo emendamento, che peraltro è interamente soppressivo, il Presidente Vincenzo MANCINI ai sensi dell'articolo 87, secondo comma, del regolamento, pone in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 3.

La Commissione respinge il mantenimento dell'articolo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte che è stato presentato, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del turismo invernale sono concessi contributi in conto interessi per mutui di durata ventennale per la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione ed ammodernamento degli impianti di trasporto con fune nonché delle strutture accessorie e degli impianti di supporto anche relativi alle piste da sci, ai sistemi di produzione della neve programmata o alle attrezzature di supporto.

2. I soggetti beneficiari sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, gli enti pubblici proprietari di impianti, concessionarie di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche in zone montane.

3. Ai finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 si applica un tasso annuo di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato

con decreto del Ministro del tesoro per operazioni di credito nel settore turistico in vigore al 1° gennaio dell'anno precedente quello della stipula dei relativi mutui.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 nonché l'ammontare delle quote a disposizione per ogni regione e provincia autonoma. Sono ritenuti prioritari gli interventi che rientrano nei programmi regionali di qualificazione e valorizzazione turistica ambientale delle stazioni esistenti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 20 miliardi per il 1990 e in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 0. 1.

Prandini, Pallanti, Caprili.

Il deputato Francesco SAMÀ, osserva che tale emendamento si colloca in sintonia col provvedimento dal momento che se si riconosce una situazione di crisi dovuta alla mancanza dell'innevamento, per intervenire su tale realtà appare opportuno predisporre strumenti finanziari quali contributi in conto interessi per mutui legati alla realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento degli impianti di trasporto a fune nonché delle strutture ad esse accessorie.

Il Sottosegretario di Stato al turismo e allo spettacolo Luciano REBULLA pur riconoscendo una apprezzabile validità nell'emendamento 3. 0. 1 ritiene che non sia

questo provvedimento la sede più opportuna per inserire una simile normativa.

Dal momento che il deputato Francesco SAMÀ insiste nella votazione dell'emendamento 3. 0. 1, il Presidente Vincenzo MANCINI lo pone in votazione con il parere contrario del Governo.

La Commissione lo respinge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

esaminate le problematiche poste nella proposta di legge 3564 dovute al mancato innevamento;

valutati positivamente gli interventi in favore del settore degli impianti a fune;

impegna il Governo

a chiarire in fase applicativa:

a) che l'intervento sia esteso ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 1989 e successivamente licenziati per i motivi di cui al comma 1 della proposta;

b) che l'indennità di importi pari al trattamento di integrazione salariale interessi comunque, essendovi la copertura finanziaria, il periodo di due mesi nel corso della stagione invernale intesa nel suo complesso.

0. 3564. 1. 11.

Caveri, Samà.

La Commissione impegna il Governo a considerare fra gli eventi climatico-meteorologici quelli di natura vulcanica che impediscono nei periodi delle eruzioni il lavoro degli addetti alla funivia dell'Etna. 0. 3564. 2. 11.

Sapienza, Sanfilippo, Lucenti.

Dopo che il Sottosegretario di Stato al turismo Luciano REBULLA dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine

del giorno 0. 3564. 1. 11 Caveri-Samà, i presentatori non insistono nella votazione.

Il Sottosegretario di Stato Luciano REBULLA dichiara di non poter accogliere l'ordine del giorno 0. 3564. 2. 11 Sapienza ed altri.

Dal momento che il deputato Orazio SAPIENZA insiste nella votazione di tale ordine del giorno, il Presidente Vincenzo MANCINI lo pone in votazione.

La Commissione lo approva.

I deputati Francesco SAMÀ e Fortunato BIANCHI intervenendo per dichiarazioni di voto finale, preannunciano il voto favorevole al provvedimento a nome dei rispettivi gruppi comunista e democristiano.

Il Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Ugo GRIPPO desidera esprimere alcune preoccupazioni da parte del suo dicastero sul provvedimento. Infatti, a suo giudizio gli effetti economici negativi connessi ad una carenza di precipitazioni nevose costituiscono per le aziende di trasporto a fune uno degli aspetti del cosiddetto « rischio di impresa » cui è soggetto qualsiasi imprenditore economico per effetto di fattori esterni come quelli meteorologici incidenti negativamente sull'attività di produzione del bene o del servizio. È opportuno peraltro rilevare che tali aziende hanno già goduto di benefici tuttora in corso per quanto riguarda, ad esempio, quello della fiscalizzazione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione a scrutinio palese nominale la proposta di legge n. 3564 nel suo complesso.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, a seguito di concomitanti votazioni in Aula sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,10, riprende alle 12,30).

Testo unificato delle proposte di legge:

SCOVACRICCHI e ROMITA: Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (403). (Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

MANCINI VINCENZO ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (460).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

FIANDROTTI ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1429).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

AMODEO ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1901).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BORGOGLIO e DI DONATO: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2518).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione procede nell'esame del seguente testo unificato elaborato dal Comitato ristretto in sede referente:

Testo unificato del Comitato ristretto delle proposte di legge nn. 403-460-1429-1901-2518

Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

ART. 1.

(Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773).

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto al-

meno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti, dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

2. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni ».

3. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento è calcolato in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 6, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento ».

4. Il nono comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è soppresso.

5. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al precedente quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia, sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformità al precedente terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge ».

6. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La pensione è determinata con applicazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 ».

7. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al comma settimo, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, commi primo e secondo, e dell'articolo 11, comma terzo. In caso di versamento, tali contributi, su

istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 21.

Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa e della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali ».

8. L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Pensioni di reversibilità ed indirette*). — 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

2. La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2.

5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età ».

9. Ai commi primo e terzo dell'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono soppresse le parole « comma, lettera a) ».

10. All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto al fine del calcolo della pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2 ».

10-bis. Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dalla presente legge.

11. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con delibera del

Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari ».

12. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa ».

13. L'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Iscrizione alla Cassa*). —
1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo

24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'Albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui al precedente articolo 20.

5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli.

7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione

degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati ».

14. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Base del reddito per il passato*). — 1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affinché per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.

4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il dieci per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.

6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata ».

ART. 2.

*(Modifiche**alla legge 4 febbraio 1967, n. 37).*

1. Al secondo comma dell'articolo 3, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati ».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio ».

3. All'articolo 5, terzo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare; ».

4. Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1, viene dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio ».

5. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Comitato dei delegati ed il Consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.

I compensi stabiliti in conformità al decimo comma, lettera e), nonché le indennità determinate in relazione all'articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 ed 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ».

ART. 3.

(Pensioni di inabilità e indiretta).

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reinscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

ART. 4.

(Agevolazioni per i nuovi diplomati).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

ART. 5.

(Riduzione delle sanzioni).

1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto comma, della citata legge n. 773 del 1982, sono ridotte della metà.

2. Le sanzioni comminate dall'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilità o impedimento derivante da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di cui al comma 2, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonché in relazione alla entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data an-

teriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reiscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con le maggiorazioni previste dall'articolo 21, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

ART. 6.

(Restituzione dei contributi).

1. Coloro che prima del compimento del 65° anno di età, cessano dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a) e secondo comma della legge 20 ottobre 1982, n. 773, delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e dell'articolo 7 della presente legge nonché l'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

2. Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

3. In caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del 65° anno di età l'interessato potrà richiedere alla Cassa la restituzione dei contributi di cui al comma 1, oppure la corresponsione di un vitalizio calcolato in conformità all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall'articolo 1, quinto comma della presente legge.

4. Sono abrogati l'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 e l'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. La Cassa provvede a corrispondere l'indennità *una tantum* e a restituire i contributi secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatta regolare domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.
(Riscatto).

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Fermi restando la validità, l'importo e le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma del richiamato articolo 23, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.
(Disposizioni transitorie).

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge stessa come sostituito dall'articolo 1, comma 1, primo capoverso, della presente legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorché conseguono i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai 55 anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge.

3. Alle pensioni iniziali come determinate ai commi 1 e 2, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. Le norme previste dal presente articolo e quelle stabilite dall'articolo 1, quinto comma, si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le norme di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nel testo sostituito dall'articolo 1, tredicesimo comma, della presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di riscatto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che nella seduta del 28 febbraio 1990 è stato recepito nel testo il parere

con condizione della Commissione Bilancio che risultava essere del seguente tenore:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che si precisi nel testo che resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, con cui si stabilisce che le maggiori uscite della Cassa debbano essere fronteggiate con aumenti dei contributi.

Il relatore Fortunato BIANCHI osserva che nel momento in cui finalmente la presente iniziativa di legge è in via di approvazione, quale relatore si sente in dovere di chiarire e precisare alcuni aspetti del testo unificato del Comitato ristretto nell'esame della Commissione.

Il secondo comma dell'articolo 1 era stato introdotto solo per allineare i « coefficienti » di calcolo delle pensioni a quelli già aggiornati con decreto ministeriale 19 gennaio 1988, n. 29.

Gli importi degli scaglioni restano quelli già stabiliti dall'articolo 2, sesto comma della legge 20 ottobre 1982, n. 773 con gli adeguamenti apportati e da apportare, in base alle variazioni degli indici ISTAT, come stabilito dall'articolo 16, terzo comma della citata legge 773/82.

È appena il caso pertanto di precisare che gli importi degli scaglioni di reddito riportati nel testo della proposta oggi licenziata si riferiscono all'anno 1989 in quanto sono quelli stabiliti nella originaria legge del 1982, adeguati per il 1989 – in base al citato articolo 16, terzo comma della legge 773/82 – con decreto ministeriale 27 dicembre 1988 (in G.U. n. 21 del 26 gennaio 1989) e che tali scaglioni di reddito sono già stati ulteriormente adeguati per l'anno 1990 con decreto ministeriale 21 novembre 1989 (in G.U. n. 294 del 18 dicembre 1989). Decreto che conserva immutata la sua validità. L'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (previdenza forense), l'articolo 16 della legge 31 gennaio 1981, n. 6 (previdenza architetti, ingegneri) e le altre norme previdenziali per liberi professionisti, prescri-

vono che « tutti » (indistintamente) gli iscritti all'albo sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale alla Cassa di previdenza della rispettiva categoria professionale.

Tale obbligo deriva non solo dalla necessità delle Casse di riscontrare l'esattezza dei versamenti dei contributi integrativi – posti dalla legge anche a carico degli iscritti agli albi e non alla previdenza professionale – ma anche e soprattutto per consentire alle Casse stesse di accertare annualmente la permanenza dei requisiti che consentono la non iscrizione alla previdenza di categoria pur sussistendo la iscrizione al rispettivo albo professionale.

Era suo intendimento proporre un emendamento tendente a confermare o meglio chiarire che anche « tutti » gli iscritti all'albo dei geometri devono presentare la comunicazione alla Casa (così come prescritto dalle citate norme).

Senonché l'attuale enunciazione dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 che stabilisce che la comunicazione annuale alla Cassa « deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate (perché non dovute, in assenza di reddito o perché il geometra ne ha omesso la presentazione) o sono negative » (perché le spese superano le entrate o in presenza di sole spese mancando le entrate) è talmente chiara e precisa da non necessitare di alcuna integrazione tendente a ribadire che tale comunicazione deve essere presentata da « tutti » indistintamente gli iscritti all'albo dei geometri.

Il quinto comma dell'articolo 8 – estendendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma anche a favore di coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione successivamente alla data del 26 ottobre 1982 – costituisce norma di ampio respiro sociale.

Ciò in quanto – derogando alle disposizioni di cui all'articolo 2, quinto comma della legge 20 ottobre 1982, n. 773 – la nuova norma consente la corresponsione

della pensione in relazione ai contributi versati, favorendo quei soggetti che essendo privi di reddito professionale (o dotati di reddito professionale minimo), in assenza delle presenti disposizioni ed in forza al citato quinto comma dell'articolo 2, non percepirebbero alcuna pensione (oppure fruirebbero di una pensione irrilevante, in correlazione ai modesti redditi professionali già conseguiti).

Il Presidente Vincenzo MANCINI si rende conto che qualora in caso di modifiche al testo, se queste ne investissero la competenza, dovrebbero essere inviate alle Commissioni I e V per l'espressione del parere. Tuttavia ritiene che non sia possibile approvare leggi facendo una sorta di interpretazione autentica basata su atti meramente dichiarativi, dal momento che, laddove il legislatore intende intervenire può e deve farlo espressamente. Per superare gli ostacoli che derivano da tale situazione, ritiene in particolare che sia possibile modificare il comma 2, primo alinea, dell'articolo 1 prevedendo che la normativa sia riferita all'anno 1989.

Il relatore Fortunato BIANCHI presenta il seguente emendamento che recepisce l'osservazione svolta dal Presidente:

All'articolo 1, comma 2, prima alinea, è sostituito dal seguente:

Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni

la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta per l'anno 1989.

1. 1.

Bianchi Fortunato.

Dopo una dichiarazione di assenso a tale emendamento da parte del sottosegretario di Stato al bilancio Marte FERRARI, il Presidente Vincenzo MANCINI lo pone in votazione.

La Commissione lo approva.

La Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Il deputato Ivana PELLEGATTI, intervenendo per dichiarazione di voto finale preannuncia il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento anche se si tratta di un testo approvato in sede referente da più di un anno e che risulta per necessità di cose, un po' datato.

Si augura, pertanto, che alcuni punti che vanno migliorati soprattutto a seguito dell'avvenuta approvazione della legge relativa al ricongiungimento dei periodi assicurativi per i liberi professionisti, possano costituire oggetto di attenzione presso l'altro ramo del Parlamento. In ogni caso ritiene opportuno licenziare oggi il testo così come integrato dall'emendamento del relatore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione per scrutinio palese nominale, il testo unificato delle proposte di legge n. 403, 460, 1429, 1901, 2518.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 13.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

*Mercoledì 21 marzo 1990, ore 9,55. —
Presidenza del Presidente Giorgio BOGI.*

Comunicazioni del Presidente in ordine alla proposta di legge di iniziativa dei deputati Migliasso ed altri: « Nuove norme sui trattamenti pensionistici per gli invalidi civili » (1691).

Il Presidente Giorgio BOGI fa presente che è pervenuta dal Presidente della Camera la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

il Presidente del gruppo comunista ha richiesto, a norma dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento, l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della proposta di legge di iniziativa dei deputati MIGLIASSO ed altri : « Nuove norme sui trattamenti pensionistici per gli invalidi civili » (1691).

Tale proposta, come Ella sa, risulta assegnata in sede referente alla XII Commissione dal 18 luglio 1988.

La informo di quanto sopra ai fini della eventuale richiesta di proroga da parte della Commissione, sempre a' termini del citato articolo 81 del Regolamento. La invito altresì a designare un relatore ai fini della eventuale discussione in Aula. In mancanza di tale designazione, la relazione si intenderà affidata a Lei nella Sua qualità di Presidente della Commissione. La prego di darmi cortese riscontro entro tre giorni dalla data della presente comunicazione.

Firmato: NILDE IOTTI ».

Invita quindi la Commissione a pronunciarsi circa l'eventuale richiesta di proroga.

Il deputato Giuseppe SARETTA manifesta il proprio stupore per il fatto che nel corso dell'Ufficio di Presidenza di ieri il gruppo comunista non abbia posto la questione segnalata dal Presidente della Camera. In considerazione delle valutazioni espresse ieri in Ufficio di Presidenza circa le priorità che la Commissione deve

rispettare, ritiene opportuno che la Commissione richieda una proroga dei termini ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del regolamento. È certo opportuno, da un punto di vista politico, esaminare la proposta di legge n. 1691, che necessita di approfondimenti in Commissione.

Il deputato Giuseppe BRESCIA sottolinea che la richiesta effettuata dal Presidente del gruppo comunista, a norma dell'articolo 81, comma 4, del regolamento, è stata avanzata in relazione all'importanza del problema affrontato dalla proposta di legge n. 1691, che la Commissione non ha mai esaminato. Sulla stessa materia sono state peraltro presentate alcune mozioni. È necessario che l'Assemblea esamini quanto prima il provvedimento ed il gruppo comunista, eventualmente, può acconsentire ad una proroga di una settimana, onde impiegare questo tempo per l'esame in Commissione del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SARETTA ritiene che l'iter di esame della proposta di legge n. 1691 (sul cui contenuto il gruppo democristiano concorda in linea di massima, pur nella convinzione dell'incongruità di alcune norme) non debba essere inutilmente protratto nel tempo. Tuttavia, i numerosi provvedimenti inseriti nel calendario della Commissione non lasciano spazio necessario per un rapido esame. Dovrà essere l'Assemblea quindi ad esaminare il provvedimento.

Il deputato Giuseppe BRESCIA sottolinea che l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della proposta di legge n. 1691 è proprio quanto richiesto dal Presidente del gruppo comunista.

Il Presidente Giorgio BOGI avverte che informerà il Presidente della Camera che la Commissione non ha avanzato alcuna richiesta di proroga, riservandosi la designazione del relatore per l'Aula, secondo quanto richiesto nella lettera del Presidente della Camera.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Giorgio BOGI invita i gruppi a far pervenire i nominativi dei membri del Comitato permanente per i pareri ed avverte che, qualora non venga raggiunta l'unanimità dei consensi sui componenti l'Ufficio di Presidenza di tale Comitato, sarà la Commissione ad eleggere l'Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 10,10. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI.

Disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente Giorgio BOGI avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione I, XI e V, sugli emendamenti già approvati in linea di principio e che, nella seduta di ieri della V Commissione Bilancio, il Sottosegretario di Stato per il Tesoro Pavan ha dichiarato di non essere in grado di esprimere una valutazione sugli emendamenti ed ha chiesto un rinvio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 10,15. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Elena Marinucci.

Esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento del documento recante il programma n. 6 « Lotta all'AIDS » (stralcio del piano sanitario nazionale).

(Esame e conclusione).

Il Relatore Gabriele RENZULLI sottolinea che l'azione programmata (che costituisce uno stralcio del Piano sanitario nazionale previsto dalla legge n. 833 del 1978, poi modificato dalla legge n. 595 del 1985) è uno strumento nuovo di grande importanza, che si caratterizza per la sua duttilità. Questo atto è stato predisposto, sentito il parere della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS e del Consiglio sanitario nazionale e recepisce gli indirizzi formulati dall'OMS. L'azione programmata è complementare al disegno di legge n. 4314 per la lotta contro l'AIDS, delineando interventi in termini descrittivi e strategici, al fine di fare confluire risorse, energie e sinergie.

Nello schema di risoluzione che ha approntato vengono indicati obiettivi, impegni finanziari e indirizzi. In particolare: la Commissione nazionale per la lotta all'AIDS non deve sostituirsi alle regioni nella programmazione sanitaria; è necessaria un'integrazione tra i vari tipi di intervento nei campi correlati della lotta contro l'AIDS e la tossicodipendenza; è necessaria un'informazione tramite campagne mirate. I piani sanitari regionali sono dei veri e propri punti di riferimento per il Governo, per venire incontro alle esigenze poste dall'azione programmata. La risoluzione evidenzia il ruolo dell'attività di formazione (nel settore pubblico e privato), all'interno della scuola, del carcere e nell'ambito delle attività di volontariato. Evidenzia, altresì, l'importanza dell'assistenza agli emarginati e delle alternative al ricovero ospedaliero. È necessario che il Governo, nel settore edilizio, dia la priorità alla ristrutturazione dei reparti anziché all'edificazione di nuove costruzioni e assuma altresì ogni iniziativa di sua competenza per la più completa attuazione della

legge n. 109 del 1988. La risoluzione impegna politicamente il Governo a riferire sull'attuazione delle strategie indicate, non solo sulla base del rendiconto finanziario, ma anche delle verifiche degli obiettivi, degli strumenti e della qualità finale dei servizi.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI concorda in linea di massima con le osservazioni del relatore e sottolinea che la risoluzione della XII Commissione servirà da un lato a compensare la limitatezza degli interventi urgenti previsti dal disegno di legge per la lotta contro l'AIDS e, dall'altro, a predisporre una serie di vincoli per il Governo in ordine a degli altri interventi che il gruppo comunista ritiene prioritari, in particolar modo per la prevenzione. Rileva l'anomalia dello strumento procedurale utilizzato, in assenza di un Piano Sanitario Nazionale completo, uno strumento che permette di fornire al Governo gli indirizzi e gli obiettivi prioritari. Ribadisce la priorità della prevenzione e la necessità della adeguatezza degli stanziamenti, su cui nutre alcune perplessità.

Per quanto riguarda la prevenzione, ritiene che debba essere data priorità a campagne di informazione mirate, che agiscano nei confronti di alcune fasce a rischio, per le quali l'informazione di massa si è rivelata inefficace; inoltre, è importante l'intervento a favore dei tossicodipendenti, senza sovrapposizioni con il disegno di legge sulle tossicodipendenze e con la predisposizione di unità di strada e di interventi che affrontino il problema della trasmissione del virus da madre a figlio. Inoltre, l'attività di informazione deve coinvolgere tutto il personale sanitario, della scuola e delle carceri. Le regioni debbono avere un ruolo fondamentale nella programmazione degli interventi e, a tal riguardo, bisogna considerare che la Commissione Nazionale della Lotta contro l'AIDS è un organo consultivo del Ministro della Sanità, privo di funzioni programmatiche. La risoluzione costituirà un reale impegno per il Governo sulle questioni da lei indicate, con

la prescrizione dell'obbligo di riferire al Parlamento sulla attuazione degli interventi e sulla copertura finanziaria degli stessi. Il gruppo comunista voterà a favore della risoluzione presentata dal relatore ed intende vigilare attentamente sull'attuazione dell'azione programmata da parte del Ministro.

Il deputato Giuseppe SARETTA osserva che il combinato disposto del disegno di legge n. 4314 e della risoluzione che sarà votata al termine dell'esame dell'azione programmata consentiranno di delineare un quadro organico degli interventi per la lotta contro l'AIDS. Il disegno di legge n. 4314 appronta i rimedi necessari per far fronte all'urgenza del problema; è stato inoltre opportuno lo stralcio dell'azione programmata contro l'AIDS dal Piano Sanitario Nazionale, onde consentire, con l'approvazione della risoluzione finale, di definire e puntualizzare l'azione complessiva del Governo in materia. Un altro aspetto rilevante è costituito dalla centralità delle regioni nella programmazione degli interventi, per definire strategie di azione e la relativa copertura finanziaria. Inoltre, il ruolo dell'informazione mirata, in particolare quella del personale, è opportunamente sottolineato dalla risoluzione presentata dal relatore. Si coinvolge peraltro il privato-sociale nella predisposizione di idonee strutture ed interventi preventivi. Il gruppo democristiano voterà a favore della risoluzione.

Il Presidente Giorgio BOGI sospende la seduta, per consentire la definizione del testo della risoluzione da sottoporre al voto della Commissione.

(La seduta, sospesa alle 10,35, riprende alle 10,55).

Il Presidente Giorgio BOGI fa presente che è stata presentata la seguente risoluzione:

La XII Commissione,

esaminato il Programma n. 6 « Lotta all'AIDS » presentato dal Governo,

ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

osserva preliminarmente

che il programma è stato rielaborato sulla base delle indicazioni formulate nella seduta del 21 marzo 1989 dal Consiglio sanitario nazionale, il quale ha su di esso espresso parere favorevole, ed è stato approvato dal Governo, a stralcio del piano sanitario nazionale, al precipuo fine di integrare gli interventi previsti dal provvedimento legislativo all'esame del Parlamento, nella medesima materia, così da conferire organicità alle diverse misure volte a contrastare la diffusione dell'infezione da HIV e ad assicurare assistenza alle persone malate;

che il programma prevede, in particolare, una complessa serie di iniziative, da attuare nel corso di più anni, con gli obiettivi di seguito specificati:

1) potenziare i laboratori ospedalieri di analisi, istituendo le sezioni di virologia, microbiologia e immunologia dove mancanti e adeguando quelli esistenti;

2) potenziare e migliorare la qualità delle misure di controllo sulle donazioni di sangue;

3) potenziare le strutture e le assistenze ai tossicodipendenti per compiti di prevenzione delle infezioni da HIV;

4) potenziare, con una unità di personale dedicata a tempo pieno, il settore delle unità sanitarie locali che coordina l'attività di lotta alle infezioni da HIV;

5) coprire una parte del fabbisogno residenziale extraospedaliero con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse convenzionate, per l'accoglimento di pazienti affetti da AIDS in case alloggio o fare ricorso a forme sperimentali di trattamento domiciliare sanitariamente assistito;

6) potenziare gli organici del personale delle unità operative ospedaliere, attuando gli standard di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1988;

7) incentivare economicamente la formazione del personale che opera nelle strutture ospedaliere di malattie infettive;

8) attivare, per ristrutturazione dei posti letto esistenti e con costruzioni *ex novo* la funzione di ospedale diurno all'interno delle unità operative ospedaliere di malattie infettive per un numero di posti letto pari al 20 per cento del fabbisogno di degenze ospedaliere;

9) completare il fabbisogno di posti letto ospedalieri di malattie infettive predisposti per l'accoglimento di ammalati affetti da infezione da HIV;

10) supportare le associazioni di volontariato con concorsi alle dotazioni strutturali e alle spese per la copertura assicurativa, la formazione e l'organizzazione dei volontari operativi nel settore dell'assistenza agli infetti da HIV;

11) potenziare le attività di ricerca;

12) svolgere attività di formazione e di aggiornamento professionale;

13) svolgere campagne nazionali di informazione generale, nonché campagne mirate per ambienti;

14) attivare quattro osservatori permanenti esterni al Servizio sanitario nazionale;

15) far studiare da una commissione di esperti i requisiti e le specifiche tecniche per l'attivazione, all'interno del sistema informativo sanitario del « modulo » relativo alle infezioni da HIV;

16) assicurare alla struttura di coordinamento centrale una potenzialità di lavoro adeguata all'impegno del programma e alla gravità del fenomeno da contrastare;

che con finanziamenti del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, per complessive lire 110 miliardi a regime, e in conto capitale, per complessive lire 22 miliardi, si prevede di far fronte rispettivamente alle iniziative di cui ai punti 1, 2, 4, 10, 12 e ai punti 2 (in parte), 3;

che con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della sanità, per complessive lire 87 miliardi a regime e di ulteriori lire 4 mi-

liardi per il solo anno 1991 si prevede di far fronte, rispettivamente, alle iniziative di cui ai punti 11, 12, (in parte), 13, 14, 15, 16 e, in parte, ai punti 10, 15 e 16;

che con l'apposito provvedimento legislativo sull'AIDS vengono finanziati gli interventi di cui ai punti 3, 5, 6, 7, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, per lire 253 miliardi annui a regime, nonché gli interventi di cui ai punti 1, 8 9 che comportano la stipula di operazioni di mutuo per lire 2.100 miliardi, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

La XII Commissione ritiene che l'infezione da HIV abbia raggiunto nel paese dimensioni tali da rendere necessario ed improrogabile un intervento dello Stato, organico e tempestivo, così come raccomandato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Consiglio d'Europa, i quali si sono espressi circa la necessità di attivare piani nazionali per affrontare il problema nella sua globalità in un contesto programmatico, che assuma quali propri riferimenti i dati epidemiologici sulla diffusione dell'infezione, con particolare riguardo alla tossicodipendenza, la progressiva diminuzione dell'infezione tra i cosiddetti gruppi a rischio e la sua estensione a eterosessuali e bambini, i primi risultati conseguiti con gli interventi finora adottati per garantire la sicurezza del sangue per le trasfusioni, la limitata efficacia dei farmaci attualmente disponibili, la mancanza di una prospettiva vaccinale a breve termine e la diffusione attraverso vie note di contagio.

La XII Commissione, considerato che il programma per la lotta all'AIDS prevede l'attuazione di iniziative di prevenzione, informazione e formazione, rispetto alle quali il provvedimento legislativo predisposto per la lotta all'AIDS appare non esaustivo, sottolinea la necessità:

che iniziative di informazione e prevenzione si pongano l'obiettivo di far conoscere alla maggior parte della popola-

zione le reali dimensioni del problema, le effettive modalità di trasmissione dell'infezione, i comportamenti che fanno aumentare il rischio di acquisizione dell'infezione, i sistemi per evitare il contagio, la possibilità attraverso un intervento terapeutico precoce di rallentare la progressione della infezione verso la malattia conclamata;

che le iniziative di prevenzione siano prioritariamente svolte con campagne mirate verso categorie a rischio e verso le fasce giovanili, coinvolgendo nell'azione il volontariato;

che l'intervento di prevenzione contempli l'esigenza di accrescere lo spirito di solidarietà della popolazione nei confronti dei colpiti dalla malattia;

che i problemi legati alla tossicodipendenza abbiano una attenzione particolare, adeguando le iniziative sull'AIDS, in questo specifico settore, ai principi dettati dalle normative vigenti sulle tossicodipendenze e a quelli che saranno introdotti in futuro, curando, in particolare, la formazione degli operatori dei servizi per l'assistenza dei tossicodipendenti, per la prevenzione delle infezioni da HIV, evitando, comunque, duplicazioni di strutture e di compiti in relazione alle differenti fonti normative nei due settori, attuando forme sperimentali quali le « unità di strada » ed azioni specifiche rispetto alla trasmissione verticale « madre-figlio » in tossicodipendenti con infezioni da HIV;

che l'articolazione della rete assistenziale su tre livelli venga più puntualmente definita, con un apposito atto di indirizzo e coordinamento del Governo il quale individui criteri per una organica distribuzione dei compiti tra le diverse strutture ospedaliere e i servizi territoriali, da verificare periodicamente sulla base dell'andamento epidemologico e tenendo conto delle indicazioni che in materia saranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, integrata, all'uopo, con una rappresentanza delle regioni e delle provincie autonome;

che le attività di formazione siano rivolte a tutto il personale sanitario pubblico e privato, al personale delle scuole

e delle carceri, al volontariato che opera nella assistenza dei malati di AIDS e sindromi correlate;

che vengano attivate nelle aree metropolitane forme di assistenza per soggetti emarginati, alternative al ricovero ospedaliero, coinvolgendo anche il privato sociale;

che si individuino forme di assistenza psicologica ai soggetti con infezione da HIV, ad integrazione delle prestazioni socio-sanitarie;

che la suddetta Commissione Nazionale, oltre alla funzione consultiva svolta per conto del Ministero, possa svolgere, ove richiesto, funzioni di collaborazione con le regioni e provincie autonome per l'attuazione di iniziative di informazione, di prevenzione e di assistenza;

che la Commissione Nazionale per la lotta all'AIDS venga integrata con epidemiologi, esperti dell'informazione e rappresentanti del volontariato;

che vadano comunque attivate in via amministrativa adeguate strutture di coordinamento per l'espletamento dei compiti riguardanti la lotta all'AIDS, a livello ministeriale, regionale e locale, e, a livello ospedaliero, secondo schemi dipartimentali.

La XII Commissione ritiene inoltre che nella attuazione degli interventi di costruzione e ristrutturazione edilizia debbano essere ricercate tutte le modalità per consentire il massimo di efficienza ed efficacia ed altresì per determinare un miglioramento complessivo della qualità dei servizi, anche al di fuori dell'ambito delle infezioni da HIV, nel quadro della programmazione sanitaria delle Regioni.

La XII Commissione sulla base delle considerazioni sopra richiamate prende atto dell'Azione Programmata presentata dal Governo e della volontà dello stesso di dare priorità, nell'ambito del provvedimento per la lotta contro l'AIDS, alle opere di ristrutturazione edilizia prevista dal programma nazionale e di realizzare con carattere di gradualità le nuove costruzioni secondo piani regionali che ten-

gano conto delle indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS, in relazione a previsioni epidemiologiche puntualmente verificate ed aggiornate ed alle conseguenti esigenze assistenziali stimate con riferimento ai soggetti sintomatici.

La XII Commissione pertanto

impegna il Governo

ad attuare, con congruo finanziamento, gli obiettivi di cui ai punti sopra indicati;

a riferire analiticamente, nella « Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attuate per fronteggiare l'infezione da HIV », in merito all'azione complessivamente svolta, ai finanziamenti annualmente erogate ai fini del perseguimento degli obiettivi dati, agli interventi svolti ed ai risultati conseguiti in ciascuna regione e provincia autonoma, anche al fine di adeguare l'azione programmata a mutate esigenze e bisogni.

(8-00004)

Renzulli.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI chiede la votazione per parti separate: dapprima la prima parte della risoluzione fino alle parole: « bilancio dello Stato » e quindi la restante parte. Sottolinea che il gruppo comunista voterà a favore solo della seconda parte della risoluzione, che concerne gli impegni per il Governo.

La Commissione approva quindi, con votazione per parti separate secondo la richiesta formulata, la risoluzione Renzulli 8-00004.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha concordato ieri di esaminare la prossima settimana progetti di legge concernenti l'estrazione, l'impiego e la commer-

cializzazione dell'amianto. Considerato che analoghi progetti di legge sono all'esame della X Commissione del Senato, che già ha elaborato un testo unificato, propone alla Commissione di rinviare l'esame dei suddetti progetti di legge, onde evitare inopportune sovrapposizioni con i lavori del Senato.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente.

Il deputato Danilo POGGIOLINI, relatore sul disegno di legge n. 4314, « Programma per interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS », propone che l'Ufficio di presidenza della Commissione proceda all'audizione in via informale dei rappresentanti delle confederazioni sindacali (GGIL, CISL e UIL) e degli operatori dei reparti di malattie infettive, nella prossima settimana, in merito alle questioni connesse agli interventi per la lotta all'AIDS.

Il deputato Giuseppe SARETTA sottolinea l'opportunità della tempestività di queste audizioni, tenuto conto che nella seduta di domani potrebbe essere possibile l'approvazione del disegno di legge n. 4314.

Il Presidente Giorgio BOGI propone di fissare la data dell'audizione nella giornata di domani.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI concorda con la proposta del Presidente e rileva che finora dilazioni temporali alla più rapida approvazione del disegno di legge n. 4314 sono da imputarsi esclusivamente al comportamento del Governo. Da ultimo, ieri in sede di Commissione bilancio, il rappresentante del Governo ha chiesto un rinvio dell'espressione del parere sugli emendamenti già approvati in linea di principio.

Avendo il deputato Gabriele RENZULLI concordato con la proposta del Presidente, la Commissione accoglie infine tale proposta.

La seduta termina alle 11,5.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 21 marzo 1990 ore 10,15. — Presidenza del Vicepresidente Guido MARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

Interrogazioni: Torchio ed altri, n. 5-01357 (Sui piani di settore forestali presentati dalla Commissione CEE - 29 marzo 1989); Caradonna, n. 5-01644 (Sulle misure di sostegno per la pioppicoltura - 2 agosto 1989); Prandini ed altri, n. 5-01878 (Sul riconoscimento della indicazione geografica vini frizzanti « Montù » e « Pignoletto » provincia di Bologna - 12 dicembre 1989).

Il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste, Romeo RICCIUTI, rispondendo alle interrogazioni n. 5-01357 e n. 5-01644, osserva che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - nella consapevolezza che la bilancia commerciale italiana è largamente deficitaria alla voce « legno » e che la produzione legnosa nazionale non può essere incrementata dai boschi tradizionali, oggi orientati sempre

più ad assolvere funzioni di carattere ambientale - ha da tempo cercato di favorire e tutelare l'allargamento della coltura di piante a rapida crescita, nota sotto la dizione di « forestazione industriale » o « forestazione produttiva », di cui la specie più diffusa e più significativa in Italia è il pioppo. Rammenta, a tal proposito, che il Piano Forestale Nazionale, approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987, contiene numerosi, specifici e concreti riferimenti alla coltivazione del pioppo. Il Ministero segue inoltre attentamente e costantemente l'attività della Commissione Nazionale per il Pioppo, organismo costituito nel 1969 con la finalità di stimolare lo sviluppo ed il miglioramento della coltura del pioppo mediante la divulgazione delle migliori tecniche colturali e di utilizzazione. Lo sviluppo di tale coltura potrà essere meglio sostenuto per effetto dei maggiori incentivi a favore dei rimboschimenti previsti nel pacchetto forestale, approvato, in sede CEE dal Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura il 29 maggio 1989. Gli otto provvedimenti approvati al riguardo, sotto forma di « unico pacchetto », riguardano

l'imboschimento delle superfici agricole; la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali; l'inclusione del sughero nel Regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti e della pesca; l'inclusione dei prodotti della selvicoltura nel Regolamento (CEE) n. 355/77; la costituzione del Comitato Permanente Forestale; la protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico; la protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi e l'istituzione di un sistema europeo di informazione forestale. L'insieme di tali provvedimenti approvati garantisce l'efficacia d'azione rispettando i principi di unità e solidarietà d'intervento tra i diversi settori del legno. Il « pacchetto » si caratterizza anche come complementare rispetto ai provvedimenti di carattere nazionale: detto aspetto è evidenziato, ed in un certo senso anticipato dallo schema del citato Piano Forestale Nazionale, che costituisce punto di riferimento e traccia per la politica forestale nazionale. Questa importante evoluzione della normativa CEE, unitamente alle opportunità offerte dalla politica agricola comunitaria, attraverso i regolamenti n. 1760/87 sul miglioramento delle strutture agrarie e n. 1094/88 (setaside), in cui la coltura del pioppo sembra poter trovare spazio anche nei terreni ritirati dalla produzione per il contenimento delle eccedenze, proietta in una dimensione del tutto nuova la politica forestale che potrà essere meglio recepita sul piano nazionale, con la collaborazione delle Regioni e Province autonome che si faranno carico dell'attuazione pratica delle nuove misure comunitarie, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Forestale Nazionale.

Il deputato Giuseppe TORCHIO si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste, Romeo RICCIUTI, rispondendo all'interrogazione n. 5-01878,

rileva che il settore dei vini frizzanti dell'area emiliana ha assunto nell'economia della Regione particolare rilevanza ed è traente per lo specifico settore produttivo. Per quel che, in particolare, concerne i vini da tavola designati con la indicazione geografica « Pianura bolognese », è anzitutto da osservare che lo stesso termine geografico compare in un V.Q.P.R.D. della stessa Regione. Tale stato di cose consiglia di non autorizzare in via permanente l'utilizzo di detta indicazione geografica, poiché essa non sarebbe in sintonia con la regolamentazione CEE, nonché con le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 (G.U. n. 20 del 20 gennaio 1978). Ricorda infatti, che questo articolo recita come segue: « Non è consentito per un vino da tavola con indicazione geografica il nome di una « unità geografica » qualora vi sia identità o possibilità di confusione tra tale nome ed il complesso o una parte preminente delle indicazioni geografiche della denominazione di origine controllata o controllata e garantita di un vino o qualora l'indicazione della « unità geografica » consista nella deformazione o in una variazione delle denominazioni di origine sopra indicate avente lo stesso sostanziale significato delle dette denominazioni ». E lo stesso articolo prosegue: « È vietato inoltre utilizzare terminologie derivanti etimologicamente da nomi geografici o parte di essi riservati ai V.Q.P.R.D. ed il cui significato sia equivalente a quello del nome geografico o parte di essi riservato ai V.Q.P.R.D. ». Ed infine conclude: « Il riconoscimento di una indicazione geografica come denominazione di origine controllata esclude la possibilità di continuare ad utilizzare la stessa per designare un vino da tavola con indicazione geografica ». Quanto alla possibilità di indicare il nome dei vitigni « Pignoletto » e « Montù » a livello di vino da tavola, è da precisare che detti vitigni costituiscono parte significativa del patrimonio viticolo autoctono della provincia di Bologna, per il quale la Regione Emilia-Romagna si è interessata sia per la

classificazione in ambito comunitario, sia per l'inserimento nella tipologia del V.Q.P.R.D. « colli Bolognesi ». È da osservare, inoltre, che il termine « Montù » ha assonanza con un'altra D.O.C. (« Montuni del Reno »), vivamente rivendicata dalla Regione stessa. Per cui il riconoscimento di tali indicazioni, a livello di vino da tavola, potrebbe creare confusione nel consumatore. Comunque, la normativa sopra richiamata non è, come noto, applicabile ai vini frizzanti, che pertanto, fin quando non interverranno disposizioni diverse potranno essere designati con il nome dei vitigni « Pignoletto » e « Montù », riportato in etichetta, pur senza riferimento all'indicazione geografica. A conclusione, aggiunga che il settore dei vini da tavola con indicazione geografica è in fase di evoluzione normativa, tant'è che i vini da tavola ora esistenti avranno un loro ricollocamento nel quadro dell'istituzione della categoria « vini tipici », ai sensi del decreto ministeriale 11 luglio 1989 (G.U. n. 169 del 21 luglio 1989). In tale ambito, sarebbe da considerare l'opportunità, da parte dei produttori, di proporre un nome geografico non compreso tra quelli già riservati ai vini D.O.C., onde il relativo utilizzo possa essere accordato in via definitiva in piena complementarietà di assetto produttivo.

La seduta termina alle 10,35.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 10,35. — Presidenza del Vicepresidente Guido MARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

Proposte di legge:

TAMINO e RONCHI: Norme per la valorizzazione delle aziende che operano con tecniche agricole biologiche (1093).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

FACCIO ed altri: Norme per l'agricoltura biologica (2139).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X e della XII Commissione).

DONATI ed altri: Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici (2683).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

MONTECCHI ed altri: Norme per la tutela e il rispetto dell'equilibrio ambientale nella produzione agricola e zootecnica e delega al Governo per l'incentivazione dei piani territoriali di lotta integrata e dell'agricoltura biologica (2786).

(Parere della I, della V, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).

CRISTONI ed altri: Norme per un piano-programma di tutela e di sviluppo dell'agricoltura biologica (3218).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione).

LOBIANCO ed altri: Norme per il miglioramento qualitativo delle produzioni vegetali ed animali, per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente (3605).

(Parere della I, della V, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, dopo la presentazione del testo unificato elaborato dal relatore.

Il relatore Elena MONTECCHI chiede il rinvio del seguito dell'esame per consentire l'intervento di altri membri della Commissione, oggi non presenti per impegni in altra sede.

Il Presidente Guido MARTINO rinvia il seguito dell'esame.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che è stato acquisito il consenso unanime dei gruppi e del Governo sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4339 (« Nuove norme per la ri-

strutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero ») e della proposta di legge n. 4009 (GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico, per il sostegno e la valorizzazione del turismo

equestre e delle attività ippiche minori), attualmente all'esame delle competenti Commissioni in sede consultiva.

La seduta termina alle 10,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

*Mercoledì 21 marzo 1990, ore 15,30. —
Presidenza del Presidente Augusto BARBERA.*

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato sui disegni di legge:

**Ordinamento delle autonomie locali (A.S. n. 2092).
Norme sull'ordinamento dei poteri locali (A.S. n. 2100).**

Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (A.S. n. 1557).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Augusto BARBERA, relatore sui provvedimenti, ne illustra il contenuto. Premette che si soffermerà in particolare sul disegno di legge n. 2092, già approvato dalla Camera. Tiene comunque a mettere in rilievo l'alto valore, anche culturale, che caratterizza i disegni di legge abbinati n. 1557 e 2100, per la cui elaborazione ricorda che i presentatori hanno fatto riferimento, rispettivamente, per il disegno di legge n. 1557, alla proposta elaborata da un gruppo di studiosi per conto dell'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica e, per il dise-

gno di legge n. 2100, al testo predisposto da un gruppo di esperti, diretto e coordinato dal professor Giannini.

Dopo aver sintetizzato le finalità e le linee portanti di tali disegni di legge, passa a commentare analiticamente i contenuti del disegno di legge d'iniziativa governativa, sottolineando in primo luogo l'esigenza di dare piena attuazione al dettato costituzionale, che assegna alle regioni importanti funzioni in ordine all'organizzazione del sistema degli enti locali, in particolare per quanto concerne le circoscrizioni comunali, l'istituzione o fusione di comuni, i controlli sulle attività dei comuni e delle province, gli interventi per la determinazione degli ambiti provinciali, il coordinamento della finanza locale. Rilevata l'importanza che l'organizzazione del sistema degli enti locali riveste per l'attribuzione o la delega a comuni e province di funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, nonché per l'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e premesso che le competenze legislative regionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione investono

anche l'organizzazione delle funzioni degli enti locali in materie molto rilevanti, ricorda che la valorizzazione del ruolo di legislazione e programmazione delle regioni costituisce la premessa necessaria per portare avanti efficacemente la complessiva politica di decentramento imposta dall'articolo 5 della Costituzione.

Precisa che il parere della Commissione dovrà riguardare solo le norme che attengono a quelle parti del provvedimento che interessano specificamente le regioni e che sono di rilievo per la costituzione di un più efficace sistema delle autonomie regionali e locali; inoltre, si dovrà trattare di un parere ampiamente articolato, così da evidenziare nettamente i punti di consenso o di dissenso rispetto al testo in esame.

Propone quindi che la Commissione si esprima favorevolmente sull'articolo 3 del disegno di legge, che riguarda i rapporti tra regioni ed enti locali, che è da ritenere essenziale sia per la costruzione di un sistema delle autonomie sia per evitare una anacronistica individuazione delle « materie » comunali e provinciali, apparendo invece più congrua una ripartizione per « funzioni ». Giudica invece non condivisibili il quarto e quinto comma dell'articolo 11, concernente la fusione e istituzione di comuni, che continua a prevedere contributi diretti dello Stato ai comuni, aggiuntivi rispetto a quelli regionali, al fine di incentivare le fusioni: forme di incentivazione, unitariamente configurate, dovrebbero invece essere di spettanza delle regioni. Pallelamente, per la revisione delle circoscrizioni provinciali, appare riduttivo il compito affidato alle regioni dal terzo comma dell'articolo 16, di promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni al riguardo.

Con riferimento al capo VII, osserva che ci si limita a dettare alcune sommarie enunciazioni di principio, che andranno sviluppate dall'apposita legislazione in materia, da tempo all'esame del Parlamento; mentre dovrebbe essere anticipata fin da ora, quantomeno la norma sulla programmazione regionale dei servizi locali; inoltre si dovrebbe prevedere

la possibilità, per le regioni, di dettare norme per assicurare una metodologia comune di controllo di gestione dei servizi.

Il relatore critica poi gli articoli 25 e 26 per i limiti che pongono all'intervento regionale, rispettivamente nel campo della costituzione di consorzi obbligatori tra comuni e dell'unione di comuni, il cui modello il relatore osserva che potrebbe rappresentare, in analogia a quanto previsto per le aree metropolitane, una struttura permanente, che configuri un'alternativa alle non sempre praticabili fusioni tra i piccoli comuni. Quanto alle comunità montane di cui all'articolo 28, osserva che sarebbe auspicabile che venissero equiparate, *ex lege*, alle unioni di comuni.

Dopo aver invitato la Commissione ad esprimere parere negativo con riferimento all'articolo 37 del disegno di legge, in quanto risulta inaccettabile il mantenimento della figura del sindaco quale ufficiale del governo in comparti che rientrano fra le materie regionali, si esprime negativamente anche sugli articoli 38, 49 e 65 relativi ai controlli, in quanto si perpetua il mantenimento della competenza degli organi statali, centrali e periferici, in ordine ai controlli sugli organi locali e si introduce un controllo sugli atti locali ad opera del prefetto, aggiuntivo rispetto a quelli regionali e quindi costituzionalmente inammissibile; così come inammissibile è il previsto mantenimento del potere straordinario di annullamento del Governo *ex* articolo 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali. Dopo ulteriori rilievi critici sugli articoli 43 e 48, nonché sull'articolo 54, che dispone l'obbligo del visto del segretario comunale o provinciale, realizzando una pericolosa commistione di competenze tra organi diversi e prefigurando in modo larvato, per il tramite del segretario, un ulteriore controllo statale sugli atti locali, il relatore passa ad esaminare le disposizioni concernenti la finanza locale. In proposito osserva che permane un'impostazione mirante a giustapporre l'intervento finanziario diretto dello Stato alla responsabilità di programmazione

economico-finanziaria delle regioni, invece di assicurare in maniera organica la programmazione regionale dei finanziamenti per investimenti.

Il relatore conclude con ulteriori osservazioni circa la opportunità di procedere ad un riaccorpamento delle funzioni relative alle amministrazioni locali in capo ad un apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio, rimuovendo l'ormai anacronistica competenza in materia del Ministero dell'interno: problema questo di cui potrebbe farsi carico il progetto di

legge per la riforma dell'ordinamento regionale n. 3933, all'esame della Camera.

Il Presidente BARBERA rinvia quindi il seguito del dibattito alla prossima seduta, al fine di consentire alla Commissione, prima di proseguire il dibattito sui disegni di legge in esame, di poter ascoltare, come era stato richiesto, il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio Maccanico.

La seduta termina alle 16.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 21 marzo 1990, ore 14,30. —
Presidenza del Presidente BARCA.

Affari assegnati.

Bilancio della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, relativo all'esercizio 1987 (Presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64).

Introduce il senatore PINTO. Fa rilevare come il bilancio 1987 dell'Agenzia è stato approvato dal Comitato di gestione con deliberazione del 22 giugno 1988. Il successivo decreto di approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, reca la data del 2 novembre 1989.

La Commissione bicamerale per il Mezzogiorno pertanto si trova nella condizione di dovere esaminare il bilancio 1987 soltanto in data di oggi, 21 marzo 1990.

Il relatore Pinto dice di essere consapevole che in una situazione del genere la

Commissione non può fare altro che limitarsi ad una presa d'atto del documento assegnatole per l'esame. Tuttavia si può rilevare:

a) il ritardo con il quale il decreto ministeriale è intervenuto;

b) la discutibile utilità dell'esame del documento da parte della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno (troppo tardi per formulare osservazioni e suggerimenti ai fini della stesura dei bilanci successivi e di una puntuale verifica della incisività dell'azione nel raffronto tra un esercizio e l'altro).

La Commissione inoltre – e per essa il relatore – non può esimersi dal compito di entrare nel merito delle risultanze del bilancio e di evidenziare quelle che sembrano le più importanti.

a) Conto economico. Dal totale a pareggio, pari a 7.506 miliardi, si ricava, tra l'altro, che le spese per attività istituzionali assommano a 1.425 miliardi, i trasferimenti alla gestione separata a 2412 miliardi, le somme da destinare a programmi a 2.405 miliardi, le spese per altre attività (che sono, *stricto sensu*,

estranee alla legge 64 del 1986) 949 miliardi.

b) Impegni. Nel 1987 l'Agenzia ha assunto impegni per 6.639 miliardi. La relazione sottolinea l'incremento (86,5 per cento) degli impegni rispetto all'anno precedente. È interessante notare come la parte di impegno afferente agli interventi previsti nel primo piano annuale corrisponda a circa il 59 per cento del totale; mentre la rimanente parte riguarda il piano dei completamenti.

Altra notazione interessante è che gli impegni relativi agli incentivi assorbono poco più del 21 per cento del totale.

c) Spesa. La spesa per gli interventi propri dell'Agenzia è stata di 4.176 miliardi, di cui 1.648 (39,5 per cento) riguarda il primo piano annuale e 2.528 il piano dei completamenti.

Sull'anzidetto importo di 1.648 miliardi di spesa relativa al primo piano annuale, gli incentivi industriali hanno assorbito 1.138 miliardi (oltre l'80 per cento del totale).

d) Risorse disponibili. Le disponibilità complessive per il programma triennale, all'inizio dell'esercizio, ammontavano a 36.440 miliardi. A fine esercizio, le risorse disponibili, dedotte le decisioni di impegno, erano pari a 29.208 miliardi, dei quali 11.490 riguardanti il primo piano annuale, 5.127 gli interventi di completamento e 5.490 i programmi regionali di sviluppo.

Da notare che per questi ultimi, sui 6.000 miliardi stanziati, quelli impegnati erano appena 510 miliardi e, tutti o quasi, assunti a favore della regione Puglia.

e) Disponibilità per pagamenti. Questa partita - corrispondente a 13.957 miliardi - merita di essere richiamata perché ha costituito l'argomento principale posto a base delle rimodulazioni degli stanziamenti relativi all'intervento straordinario nel Mezzogiorno nelle leggi finanziarie 1989 e 1990.

Questa motivazione merita di essere tenuta in grande considerazione allo scopo di misurare le conseguenze prodotte dall'andamento degli impegni e

della spesa sulla politica di bilancio e, dall'altro, la gravità della situazione venutasi a creare a fine 1989 nella capacità di spesa dell'Agenzia (l'esaurimento della liquidità ha impedito di onorare debiti fino al punto di dover subire l'azione esecutiva da un avente diritto). A tale riguardo ha presentato, insieme ad altri colleghi, una interrogazione in Senato.

Il relatore propone in conclusione di prendere atto del bilancio 1987 dell'Agenzia e di trasmettere al Ministro la presente relazione ed il verbale della seduta.

Il Presidente BARCA, tenuto conto della complessità della materia e dei rilievi formulati dal relatore soprattutto dal punto di vista procedurale, propone di rinviare ad una successiva seduta l'ulteriore esame del bilancio dell'Agenzia al fine di attingere una più approfondita conoscenza dei problemi.

La Commissione consente.

Procedure informative.

Audizione del Professor Antonio da Empoli, capo del Dipartimento per il Mezzogiorno.

Il professor DA EMPOLI, dovendo riferire in ordine al problema dell'impiego dei fondi comunitari e del loro coordinamento con le spese previste dal bilancio nazionale, premette alcune considerazioni relative alla riforma dei fondi strutturali CEE.

L'Atto Unico Europeo del febbraio 1986 pone a fondamento dell'unificazione economica il principio della coesione economica e sociale tra gli Stati membri e indica come obiettivo generale dell'azione comunitaria quello di « ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite » (articolo 130 A); i Fondi a finalità strutturale e la BEI sono individuati come i principali strumenti della politica comunitaria per il riequilibrio regionale.

È in queste premesse che affonda le proprie radici la riforma dei Fondi a finalità strutturale delineata dal Regolamento (CEE) n. 2052/88 e definita attraverso quattro successivi Regolamenti che hanno disciplinato gli aspetti operativi comuni a tutti i Fondi nonché le attività specifiche del Fondo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale e della sezione Orientamento del Fondo Agricolo di Orientamento e Garanzia.

In particolare, la Comunità prevede di realizzare la coesione socio-economica tra gli Stati membri attraverso il conseguimento dei cinque obiettivi prioritari dello sviluppo e dell'adeguamento delle zone in ritardo (obiettivo 1), della riconversione delle regioni fortemente colpite dal declino industriale (obiettivo 2), della lotta alla disoccupazione di lunga durata (obiettivo 3), dell'inserimento professionale dei giovani (obiettivo 4), dell'adeguamento delle strutture agrarie e dello sviluppo delle zone rurali (obiettivi 5a e 5b). A tali obiettivi concorrono in forme coordinate ed integrate i diversi strumenti finanziari della Comunità, con una dotazione crescente di risorse (ne è previsto il raddoppio entro il 1993).

I cardini della riforma possono essere ricondotti:

all'attuazione della « compartecipazione » tra la Comunità Europea e le Autorità nazionali, centrali e regionali. Essa si realizza tanto attraverso la diretta partecipazione della Comunità al finanziamento delle azioni operative (l'intervento dei Fondi è destinato al co-finanziamento delle azioni stesse e non costituisce più, a differenza che nel passato, un rimborso agli Stati membri), quanto attraverso un complesso processo di pianificazione, programmazione operativa e progettazione esecutiva degli interventi, che coinvolge direttamente, anche se con ruoli e responsabilità differenziati, la Comunità, gli Stati membri e le Regioni interessate;

al principio della « complementarità », che stabilisce che l'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti e vi contribuisce;

alla sostituzione di un intervento fondato prevalentemente su singoli progetti con un approccio incentrato sui programmi operativi;

all'affermazione del momento della sorveglianza (« monitoraggio »), del controllo e della valutazione come nodo centrale di tutto il processo di programmazione e attuazione degli interventi. In questa chiave va anche interpretata la norma del Regolamento finanziario che prevede la cancellazione degli impegni assunti a favore degli Stati membri qualora essi non si traducano in pagamenti nei tempi stabiliti.

Con la riforma dei Fondi strutturali si determina dunque una situazione per cui la politica di sviluppo dello Stato e le azioni che la esprimono costituiscono il presupposto su cui si appoggia « complementariamente » l'azione comunitaria. In altri termini — mentre la Comunità è portatrice di una propria politica industriale, siderurgica, agricola, della ricerca scientifica, delle telecomunicazioni, dell'ambiente, eccetera — essa si affida, per quanto riguarda l'obiettivo della coesione socio-economica e della correzione dei principali squilibri strutturali regionali, ai due principi sopra richiamati della complementarità e della compartecipazione.

Nel quadro delle nuove procedure, il processo di pianificazione, programmazione e progettazione prevede pertanto:

la formulazione di un Piano di sviluppo regionale, che accorpi e coordina in una strategia unitaria le proposte formulate dalle Regioni. Il quadro finanziario ivi definito comporta una assunzione di responsabilità da parte dello Stato e delle Regioni proponenti in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie, alla certezza della copertura finanziaria di fonte nazionale e alla competenza amministrativa dei soggetti designati dallo Stato italiano all'attuazione delle azioni operative;

la definizione di un Quadro comunitario di sostegno da parte della Commissione di concerto con lo Stato italiano e nell'ambito della « compartecipazione ».

Al suo interno sono precisate le priorità attribuite, a livello comunitario, alle azioni proposte. Esso costituisce pertanto, attraverso la decisione di approvazione da parte della stessa Commissione, un formale impegno politico – ancorché non ancora amministrativo – al loro finanziamento;

la formulazione di Programmi operativi o la definizione delle altre forme di intervento (regimi di aiuto, progetti appropriati, sovvenzioni globali, studi e assistenza tecnica) attraverso cui si attuano le azioni proposte nel Piano ed incluse nel Quadro comunitario di sostegno.

Il Piano di sviluppo regionale è stato predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari per il mezzogiorno, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e del lavoro e di concerto con le Regioni interessate e – dopo l'esame del Comitato interministeriale per il coordinamento dei Fondi strutturali e del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali – è stato portato all'approvazione del CIPE e trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo 1989, come previsto dall'articolo 6 del Regolamento (CEE) n. 4253/88.

Il documento di programma di parte italiana copre un arco temporale triennale (1989-1991) e contiene indicazioni relative al successivo biennio (1992-1993).

Il Piano, pur essendo specificamente riferito a ciascuna delle regioni dell'obiettivo 1, assume forma unitaria di piano globale in corrispondenza al carattere unitario che alla questione del Mezzogiorno è riconosciuta nell'ambito della politica economica italiana sin dagli anni Cinquanta.

Coerentemente con l'impostazione assunta sono stati identificati come soggetti proponenti per la formulazione del Piano e responsabili dell'attuazione delle azioni operative:

le Regioni per l'autonoma proposizione di interventi definiti nel quadro della loro politica economica;

le Amministrazioni Centrali dello Stato (in particolare il Ministero dell'agricoltura e quello del lavoro, amministra-

zioni capofila rispettivamente per quanto attiene agli interventi del FEOGA-Orientamento e il FSE) e gli Enti pubblici per interventi di carattere aggiuntivo rispetto a quelli ordinari;

il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con riferimento ad azioni di natura settoriale o intersettoriale che rispondano agli obiettivi e alle priorità indicate dal Programma triennale.

Sotto il profilo finanziario, la formulazione delle proposte programmatiche risente del clima di aspettative suscitato dalla riforma dei Fondi e dal previsto raddoppio delle loro disponibilità finanziarie.

In totale quindi il quadro finanziario complessivo prevede un cofinanziamento comunitario a carico dei tre Fondi strutturali per circa 12.280 miliardi di lire ed una spesa pubblica nazionale di 10.580 miliardi di lire, oltre ad un concorso della BEI per circa 1.245 miliardi di lire.

La Commissione – dopo aver esaminato la coerenza della proposta italiana rispetto alle disposizioni dei trattati istitutivi, agli indirizzi delle politiche comunitarie e agli obiettivi della riforma – ha definito – con l'intesa dello Stato membro – il Quadro comunitario di sostegno sulla base dei principi fondamentali della compartecipazione. Il Quadro comunitario di sostegno è stato adottato dalla Commissione con propria decisione il 31 ottobre 1989.

Il piano finanziario quinquennale del Quadro comunitario di sostegno prevede una spesa pubblica attivata (nazionale e comunitaria) pari a circa 21.700 miliardi di lire, mentre gli investimenti complessivi nel Mezzogiorno risultano superiori a 24.600 miliardi di lire. Essi comprendono sia gli investimenti destinati all'attuazione delle azioni ancora da programmare sia quelli previsti per azioni pluriennali che hanno già formato oggetto di specifici programmi approvati dalla Commissione CEE precedentemente all'avvio della riforma dei Fondi strutturali.

Nel valutare queste cifre occorre tener presente che nel piano finanziario del Quadro comunitario di sostegno risultano inclusi interventi che in sede di formulazione del Piano di sviluppo si era ritenuto — sulla base di indicazioni fornite dagli stessi Servizi della Commissione — oggetto di specifiche assegnazioni finanziarie. In particolare l'attribuzione complessiva di risorse comunitarie per l'obiettivo n. 1 includono, per quanto concerne il Fondo sociale europeo gli interventi da realizzare nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 a titolo degli obiettivi n. 3 e n. 4; per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale le risorse destinate al finanziamento di programmi nazionali e comunitari già approvati dalla Commissione ai sensi di precedenti regolamenti; per quanto riguarda il FEOGA-Orientamento i contributi destinati agli interventi di cui all'obiettivo n. 5a.

Il Quadro di sostegno prevede che i fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari concorrano alla realizzazione dell'obiettivo n. 1, articolando la propria azione intorno ai seguenti assi prioritari:

- infrastrutture di comunicazione;
- industria, artigianato e servizi alle imprese;
- turismo;
- valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale;
- infrastrutture di supporto alle attività economiche;
- valorizzazione delle risorse umane.

Il prolungarsi della fase negoziale ed il ritardo con cui la Commissione ha provveduto ad adottare il Quadro comunitario di sostegno non hanno tuttavia ostacolato, per quanto riguarda in particolare il FESR, l'assunzione di impegni a valere sul bilancio comunitario 1989; anzi gli impegni assunti superano la quota indicativamente assegnata all'Italia per il 1989. Infatti sono stati assunti impegni complessivi per oltre 1.300 miliardi di lire, di cui circa 1.100 miliardi di lire derivanti dall'attuazione del Quadro comunitario di sostegno (25 miliardi di lire

in più rispetto a quanto indicativamente previsto) e 240 miliardi di lire derivanti da disimpegni relativi ad annualità precedenti, ricostituiti a favore dello Stato italiano.

Ciò è stato reso possibile sia dalla predisposizione di 4 programmi operativi rientranti negli assi prioritari multiregionali sia dalla riconferma, in virtù della normativa transitoria, di progetti regionali e dell'Agenzia per il Mezzogiorno già presentati nel corso del 1988.

In particolare sono stati trasmessi alla CEE in tempo utile per l'approvazione e l'assunzione dei corrispondenti impegni sul bilancio 1989 i programmi operativi relativi alla metanizzazione, alla telefonia di base, allo sviluppo delle disponibilità idriche e alle aree attrezzate per l'inseadimento industriale. Per questi programmi, approvati dalla Commissione CEE il 21 dicembre 1989, sono stati assunti impegni per complessivi 720 miliardi di lire circa, cui si aggiungono impegni per ulteriori 120 miliardi di lire relativi ai programmi fuori quota Energia e Ampliamento.

Per il 1990 occorrerà procedere nell'attuazione oltre che del Quadro comunitario di sostegno anche dei nuovi programmi di iniziativa comunitaria che la Commissione CEE si accinge a varare a valere sulle risorse finanziarie a disposizione della stessa Commissione e che non hanno formato oggetto di programmazione nel Quadro comunitario di sostegno. Di tali programmi quelli rilevanti per le Regioni del Mezzogiorno riguardano:

- interventi nel campo della depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei centri urbani costieri con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, nonché lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi e la protezione dei biotopi marini (programma ENVI-REG);

- interventi nel campo della ricerca scientifica, della diffusione delle innovazioni e dello sviluppo tecnologico (programma STRIDE);

- iniziative di intervento transfrontaliero.

Nel Quadro comunitario di sostegno il contributo FESR impegnabile nel 1990, tanto con riferimento ai programmi regionali che a quelli facenti capo all'Amministrazione centrale è indicata in circa 1400 miliardi di lire. Per l'attuazione del Quadro comunitario di sostegno priorità assoluta assumono i programmi operativi predisposti dalle Regioni. Uno sforzo sarà fatto nel corso del 1990 anche per la predisposizione degli altri programmi operativi rientranti fra gli assi prioritari multiregionali, che riguardano gli aiuti all'industria e ai servizi, il turismo, la ricerca e l'innovazione.

Infine, sempre con riferimento al 1990, si prevede un forte incremento delle attività realizzative concernenti il programma comunitario STAR, dopo che si è proceduto alle convenzioni tra l'Agenzia e lo IASM e i soggetti responsabili della realizzazione delle diverse azioni del programma e dopo che con la Comunità Europea sono state apportate le necessarie modifiche agli scadenziari finanziari.

Per quanto concerne il programma comunitario VALOREN è stata completata la programmazione e sono state autorizzate le convenzioni con i soggetti beneficiari. Si tratta nel complesso di interventi con un costo di oltre 393 miliardi, con un contributo FESR di circa 209 miliardi di lire. A livello regionale gli interventi risultano così ripartiti:

Regioni	Costo	Contributi FESR
Toscana	8,2	4,5
Marche	11,2	4,5
Lazio	14,8	8,3
Abruzzo	40,7	21,7
Molise	39,9	12,7
Campania	37,4	26,7
Puglia	31,0	17,1
Basilicata	12,6	7,0
Calabria	91,3	46,0
Sicilia	36,8	21,7
Sardegna	67,8	37,6
Monitoraggio	1,5	1,0
Totale ...	393,2	208,8

Il programma fuori quota AMPLIAMENTO, che interessa tutto il Mezzogiorno, è in via di completamento. I programmi fuori quota TESSILE e SIDERURGIA – che riguardano le regioni Puglia e Sicilia, il primo, e Campania, il secondo – hanno avuto un lento avvio e si attuano con difficoltà.

In sede di programmazione degli interventi comunitari un costante raccordo è stato realizzato tra le azioni operative proposte al cofinanziamento dai Fondi a finalità strutturale della Comunità e le linee strategiche dell'intervento straordinario delineate dal Programma Triennale di Sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali.

In particolare, il coordinamento dell'intervento è stato attuato:

prevedendo il concorso comunitario nel finanziamento di alcuni progetti strategici dell'intervento straordinario (turismo, risorse idriche, agroindustria);

favorendo il cofinanziamento dei Fondi strutturali per interventi cui è riconosciuta una particolare valenza nell'attuazione della strategia di intervento dell'intervento straordinario e che (aiuti ai servizi, ricerca, sviluppo e innovazione, completamento di aree attrezzate per l'insediamento industriale, offerta formativa);

indirizzando i programmi regionali di sviluppo predisposti dalle Regioni interessate all'obiettivo n.1 in modo che gli interventi previsti e le risorse ad essi destinate possano costituire la « sponda » nazionale necessaria ad attivare il cofinanziamento dei Fondi comunitari;

prevedendo un sistema di monitoraggio dell'intervento comunitario che costituisce parte integrante – ed è pertanto strettamente coordinato – delle iniziative che sono in corso o in via di predisposizione per il monitoraggio degli interventi della legge 64/86 e per una più tempestiva informazione dell'andamento dei flussi di spesa pubblica sul territorio delle singole regioni meridionali.

In particolare, con riferimento alle azioni operative incluse nel Quadro comunitario di sostegno e facenti capo di-

rettamente all'intervento straordinario, il concorso di risorse comunitario risulta il seguente:

per gli incentivi all'industria e ai servizi tale concorso è previsto in 253 milioni di ecu (390 miliardi di lire circa); gli interventi comprendono anche quelli che nel Piano di sviluppo erano stati proposti per il cofinanziamento della legge per l'imprenditoria giovanile (legge n. 44 del 1986) e per il progetto strategico agroindustria;

per il progetto strategico turismo il contributo FESR è previsto in 267 milioni di ecu (400 miliardi di lire circa);

per i programmi operativi « risorse idriche » e « infrastrutture industriali » — già approvati dalla Commissione CEE in data 21/12/1989 — il cofinanziamento del FESR è stato rispettivamente previsto in 366 mecu (564 miliardi di lire circa) e in 150 mecu (230 miliardi di lire circa);

per il programma relativo all'asse « ricerca, sviluppo e innovazione » il contributo comunitario è stato previsto in 140 mecu (pari a circa 215 miliardi di lire).

Anche negli anni passati il coordinamento programmatico tra gli interventi ai sensi della legge 64/86 e quelli del FESR è stato realizzato attraverso il collegamento di iniziative programmatiche, come nel caso del programma STAR, attraverso il quale un'importante azione di sostegno all'innovazione ha consentito di attribuire all'intervento comunitario un carattere di piena addizionalità rispetto a quello del Piano Annuale di Attuazione. Ciò ha comportato alcune difficoltà di messa a punto del programma, soprattutto nella fase di gestione finanziaria, che ne hanno condizionato inizialmente l'avvio, ma che sono state superate di modo che il programma è ora pienamente operativo.

Per quanto riguarda il finanziamento dei programmi operativi regionali, oltre che le risorse dei programmi regionali di sviluppo, non vanno dimenticate quelle dell'articolo 13 della legge n. 64 del 1986, che prevede contributi speciali dell'Agen-

zia alle regioni a fronte di programmi o progetti « ammessi alle agevolazioni della Comunità Europea ». A questo proposito occorre ricordare che tali contributi hanno carattere aggiuntivo e non devono pertanto costituire uno strumento di finanziamento rispetto ad altri strumenti ordinari — come il Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi comunitari istituito dalla legge n. 183 del 1987 — la cui operatività non può essere circoscritta — come si sta profilando nel caso del finanziamento dei PIM — alle sole regioni del Centro-Nord.

Il presidente BARCA rileva come dalla relazione del professor Da Empoli risulta che il piano finanziario quinquennale del Quadro comunitario di sostegno prevede una spesa pubblica attivata (nazionale e comunitaria) pari a circa 21.700 miliardi di lire, di cui 11.000 circa a carico del bilancio CEE. Chiede se queste cifre rappresentano un semplice annuncio programmatico ovvero hanno già determinato concrete azioni di sviluppo.

Il professor DA EMPOLI risponde che nel terzo piano annuale di attuazione, che tra pochi giorni sarà portato all'esame della Commissione bicamerale, esiste un esplicito riferimento agli impegni di partecipazione a carico dello Stato italiano.

Il deputato DIGLIO chiede se non sarebbe stato più giusto prevedere la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1989, dato che il piano finanziario quinquennale relativo al quadro comunitario di sostegno si svolge negli anni 1989-1993.

Il professor DA EMPOLI risponde che, per quanto riguarda il 1989, si è già operato un tiraggio di risorse finanziarie sulla base delle procedure previste dai vecchi regolamenti, che prevedevano finanziamenti finalizzati a singoli progetti e non programmi organici. Tuttavia, in previsione della entrata in vigore delle nuove procedure, si è già adottato uno schema

di impegno a carattere programmatico che anticipa le modalità di attuazione previste dagli attuali regolamenti.

Il deputato SODDU chiede se Stato e regioni, con riferimento ai programmi di utilizzo delle risorse comunitarie, procedono indipendentemente l'uno dall'altro ovvero esiste un'attività di coordinamento.

Il senatore VIGNOLA chiede chi si accolla il finanziamento della differenza tra i 21.700 miliardi complessivi e gli 11.000 che sono finanziati con fondi CEE.

Chiede inoltre quali siano i motivi che ritardano l'attuazione del piano per la metanizzazione.

Il senatore COVIELLO chiede un'informazione relativa al triennio 1986-1989, sempre con riferimento all'utilizzo delle risorse comunitarie.

Chiede inoltre quali siano le ragioni per cui i PIM non fanno passi avanti, malgrado le regioni abbiano da tempo presentato i loro progetti. Domanda anche in quali categorie, regionali o statali, si collocano i finanziamenti relativi appunto ai Programmi Integrati Mediterranei.

Conclude chiedendo quali siano le procedure di integrazione tra fondi regionali di sviluppo e risorse comunitarie.

Il senatore INNAMORATO rileva come il nuovo meccanismo di erogazione dei fondi ha cercato di mutuare la propria impostazione dallo schema previsto nella legge 64, che prevede appunto il progressivo esaurimento delle azioni organiche a vantaggio degli impegni strategici. Chiede ulteriori chiarimenti in proposito.

Dopo che il Presidente BARCA ha chiesto come si inserisce, nel quadro di utilizzo delle risorse comunitarie, il problema acqua, riprende la parola il Capo del Dipartimento.

Il professor DA EMPOLI ricorda come la CEE tende ad incoraggiare e privilegiare le autonomie regionali, seguendo

una impostazione che ha portato a divergenze di vedute con lo Stato italiano preoccupato di una eccessiva dispersione dei fondi in chiave appunto regionalistica. Queste divergenze si sono venute componendo attraverso soluzioni di compromesso. In sintesi lo Stato italiano ha cercato di predisporre un contesto unitario all'interno del quale si svolgono e si coordinano programmi triennali a carattere nazionale ed a carattere regionale.

In ordine al problema della metanizzazione ricorda come la legge prevede un finanziamento al 50 per cento tra Stato e CEE. Senonché la Commissione CEE ha successivamente ridotto i finanziamenti perché, rivolgendosi questi ultimi verso le attività produttive, erano suscettibili di incontrare i limiti relativi al divieto di comportamenti contrari alla libera concorrenza. È rimasta quindi scoperta una quota dei finanziamenti che dovrebbe essere assicurata dal bilancio statale, se non fosse che anche per questa via è possibile incorrere nel divieto relativo ai comportamenti contrari alla libera concorrenza.

I programmi integrati mediterranei hanno costituito un modello di finanziamento pilota, facente riferimento a programmi (e non progetti). I risultati tuttavia si sono dimostrati poco soddisfacenti. Occorre però rilevare che si tratta di risorse tutto sommato residuali, coprendo le relative spese una cifra annuale intorno ai 200 miliardi.

Infine ricorda come il Piano CEE prevede una forte valorizzazione dei problemi connessi allo approvvigionamento idrico. In questo quadro sono stati trasmessi dal governo italiano alla CEE, in tempo utile per l'approvazione e l'assunzione dei corrispondenti impegni sul bilancio 1989, i programmi operativi relativi allo sviluppo delle disponibilità idriche e alle aree attrezzate per l'insediamento industriale. Naturalmente si pongono ulteriori problemi relativi alla rimodulazione dei programmi, in modo da consentire un adeguato spazio alle priorità rappresentate dai problemi di approvvigionamento.

La seduta termina alle 15,50.

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI
ESTERI, SENATORE SUSANNA AGNELLI, SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla cooperazione allo sviluppo:	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	149, 155, 157, 162, 165, 166, 169
Agnelli Susanna, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	149, 150, 153, 154 155, 157, 165, 166, 168, 169
Crippa Giuseppe	153, 155
Foschi Franco	160, 162
Masina Ettore	165, 166
Pajetta Giancarlo	165
Rutelli Francesco	154, 157
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso	167, 168
Tremaglia Pierantonio Mirko	153, 154, 155, 163, 165

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

Seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla cooperazione allo sviluppo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla cooperazione allo sviluppo.

Prima di cedere la parola al senatore Agnelli, informo i colleghi che è pervenuto alla Commissione un documento di lavoro per la definizione delle linee programmatiche della presidenza comunitaria italiana (1° luglio-31 dicembre 1990), presentato dai ministri degli affari esteri e per il coordinamento delle politiche comunitarie.

È pervenuta, altresì, una relazione del Ministero del tesoro sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo prevista dalla legge n. 227.

Do ora la parola al senatore Agnelli.

SUSANNA AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor presidente, se lei è d'accordo, risponderò alle questioni poste nel corso della precedente audizione da alcuni deputati, iniziando dall'onorevole Masina, che è stato il primo a prendere la parola in quella occasione. In particolare, egli ha sollevato il problema del regolamento di attuazione; dal momento che quest'ultimo è stato approvato il 12 aprile 1988, il problema non si pone.

Per quanto riguarda, invece, gli aiuti urgenti all'Eritrea, la Commissione esteri ha approvato una risoluzione che impegnava il Governo a non procedere alla predisposizione e alla realizzazione del progetto relativo al lago Tana, direttiva che è stata accolta nell'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo.

Desidero, a questo punto, aprire una breve parentesi in rapporto al progetto della valle del Beles: conseguentemente all'attacco da parte del fronte di liberazione eritreo, l'ambasciatore italiano ad Addis Abeba ha impartito l'ordine di evacuare tutti i nostri connazionali che si trovavano in quella località. Una settimana dopo, la situazione si è normalizzata, per cui gli italiani sono tornati a lavorare al progetto del Beles.

Comunque, era già stata emanata una delibera finalizzata ad inviare 30 miliardi di lire destinati al proseguimento dei lavori nel Beles, delibera che in questo momento è stata sospesa. Infatti, a causa della situazione precaria esistente in Etiopia, sono stati interrotti tutti gli interventi a favore di quel paese.

Per quanto riguarda, invece, il lago Tana, il relativo progetto non è mai stato attuato a seguito di una deliberazione in tal senso adottata dalla Commissione esteri.

PRESIDENTE. Se i cantieri rimangono abbandonati anche soltanto per qualche giorno, si rischia di vanificare il lavoro finora svolto e di far saltare i progetti.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Certamente. Comunque, attualmente i nostri tecnici sono tornati nel Beles, dove è di nuovo in funzione anche l'ospedale italiano.

In generale, però, i programmi di cooperazione nei confronti dell'Etiopia sono sospesi.

L'onorevole Masina ha sollevato, inoltre, il problema dei bambini italiani *desamparados*: si tratta, tuttavia, di una questione che non ha nulla a che vedere con la cooperazione allo sviluppo e sulla quale, pertanto, potrei rispondere in altra sede.

Per quanto riguarda il problema dei diritti umani in Somalia, ciò che il nostro Governo è riuscito ad ottenere può essere sintetizzato dal fatto che il ministro La Pergola si è recato in quel paese al fine di stilare una costituzione per la Somalia, che ci auguriamo sia democraticamente accettabile; inoltre, una parte dei prigionieri politici sono stati liberati nel 1989 grazie al nostro intervento; infine, abbiamo ottenuto il consenso all'effettuazione di una nuova visita di *Amnesty international* in Somalia, che in un primo momento non era stata accettata. Ritengo, comunque, che anche in rapporto a tale paese sia necessario procedere ad un'ulteriore riflessione e attendere l'evolversi della situazione prima di predisporre nuovi programmi di cooperazione.

In proposito, vorrei affrontare anche il discorso relativo all'università nazionale somala da cui consegue, per l'Italia, un costo di 30 miliardi l'anno. Personalmente, ritengo che tale istituto dovrebbe essere chiuso per uno o due anni, poiché l'enorme costo derivante dagli insegnanti dell'università somala è dovuto alle indennità per lunghe missioni, rivalutate automaticamente. Conseguentemente, alcuni insegnanti si recano in Somalia per sostenere corsi di brevissima durata, a seguito dei quali percepiscono stipendi molto elevati.

Ritengo, quindi, che nei confronti dell'università somala si dovrebbe adottare un provvedimento (mi rendo conto che sarebbe tutt'altro che popolare) di chiu-

sura della stessa, per ripensarne la funzione. Si tratta, comunque, di una mia opinione personale.

L'onorevole Masina, inoltre, ha sollevato una questione circa la necessità di non dimenticare il Vietnam. In proposito, desidero precisare che proprio a Natale il ministro degli affari esteri si è recato nel Vietnam. È stato deciso, inoltre, che all'inizio del prossimo mese di maggio verrà istituita una commissione mista e, in via indicativa, si ritiene di predisporre un programma di cooperazione con uno stanziamento di circa 90 milioni di dollari distribuiti in tre anni. Conseguentemente, non è affatto vero che il Vietnam sia stato dimenticato.

Condivido, inoltre, l'osservazione dello stesso onorevole Masina, secondo cui la politica di cooperazione deve porsi come obiettivo prioritario l'occupazione piuttosto che la redditività. Tuttavia, spesso non è molto facile ottenere questo obiettivo.

Oltre tutto, lei sa, onorevole Masina, che prima di attuare interventi di cooperazione chiediamo sempre l'approvazione dei governi locali, dal momento che non possiamo decidere autonomamente circa il modo di operare. Spesso, anzi, gli interventi richiesti dai governi locali non sono quelli che garantiscono maggiore occupazione, bensì quelli che, a loro avviso, si traducono in un vantaggio maggiore per il loro paese.

L'onorevole Masina ha sottolineato anche l'esigenza di approvare una nuova legge a favore dei paesi dell'Est. In proposito, l'unica ragione che ci ha indotto a far uso della legge n. 49 è rappresentata dalla necessità di agire tempestivamente. Su tale questione, comunque, già ieri il ministro De Michelis ha illustrato la propria posizione. A suo avviso, infatti, i fondi impiegati nella politica di cooperazione verranno comunque reimpiegati in tale politica ed il fatto di servirsi della legge n. 49 è stato dovuto soltanto all'esigenza di agire in fretta.

Inoltre, l'onorevole Masina ha affermato che sarebbe necessario disporre di minori dati statistici e di una maggiore

quantità di valutazioni di impatto circa i nostri programmi. Tale obiettivo si potrà ottenere soltanto nel momento in cui la computerizzazione in atto potrà fornirci delle schede-paese, al fine di valutare ciò che è stato realizzato nei singoli stati. Si tratta, comunque, di un risultato non molto facile da ottenere.

Per quanto riguarda, invece, gli accordi con l'Argentina ed il Brasile, il primo è stato soggetto a ratifica, in quanto è un trattato contenente obbligazioni giuridiche per le due parti, mentre quello con il Brasile non è soggetto a ratifica poiché si traduce in un semplice protocollo intergovernativo che contiene dichiarazioni di intenti. Infatti, quando il presidente brasiliano è venuto in Italia, abbiamo siglato un protocollo d'intesa che, a differenza di quello concluso con l'Argentina, non costituisce un trattato vero e proprio.

Desidero ora soffermarmi sui rapporti recentemente intercorsi tra il nostro paese e l'Argentina. Mi è stato chiesto per quale ragione sono stati avviati i programmi di emergenza — deliberati nell'agosto scorso — per 150 milioni di dollari a favore dell'Argentina. Ciò è avvenuto soltanto per una ragione: per poter fare più in fretta, perché tale programma è stato adottato a favore di una popolazione già affamata nell'agosto scorso. Come possono testimoniare gli onorevoli deputati venuti in Argentina, la situazione che abbiamo trovato è tale che, per chi conosce quel paese da decine di anni, è difficile credere. Vedere a Buenos Aires la gente per la strada chiedere cibo fa pensare più a Calcutta che ad una grande metropoli dell'Argentina. Per fortuna il programma di emergenza è stato avviato.

Il trattato prevedeva 4,5 miliardi di dollari in cinque anni. Un terzo di tale stanziamento era destinato alla cooperazione, mentre il resto era costituito da crediti commerciali SACE e da investimenti privati.

Per quanto riguarda i 150 milioni di dollari, 82 miliardi di lire verranno utilizzati per la costruzione di abitazioni (in tal senso posso dire che siamo già arri-

vati alla firma del protocollo); 13,9 miliardi sono destinati all'acquisto di medicinali; 4,2 miliardi sono stati assegnati alla Charitas per beni di prima necessità; 8,4 miliardi all'ambasciata a favore del fondo di gestione per interventi urgenti e per l'appoggio ai progetti già deliberati; 4,5 miliardi a centri di salute, mediante un'ONG, per il funzionamento di piccoli ambulatori; 10 miliardi ad attività sociali collegate; 0,6 miliardi per la prosecuzione del programma sociale dell'Unicef; e 60 milioni di *commodity aids* — la lista è già pronta per l'esame del CICS — che verranno utilizzati per energia e sanità.

Per quanto riguarda il trattato, nel corso della sua visita a Buenos Aires il presidente Andreotti ha concordato sui seguenti progetti: la centrale termoelettrica di Costa Nera per 100 milioni di dollari; un tronco della metropolitana di Buenos Aires — intervento vivamente richiesto da tutto il governo argentino per consentire il trasporto di un gran numero di cittadini da una parte all'altra della città — per un importo di 79 milioni di dollari; l'informatizzazione dei tribunali del lavoro per 1,7 milioni di dollari; la costruzione delle famose paratie — in realtà ascensori per il trasferimento di pesci — nella diga di Jacireta per 2,8 milioni di dollari; la digitalizzazione della rete telefonica di Buenos Aires per 135 milioni di dollari. Si tratta di questioni tutte sulle quali finalmente si è giunti ad un accordo.

È noto che in Argentina, sia a causa del cambio di governo, sia per la situazione di crisi, sia, infine, per un insieme di ragioni che questa volta non dipendono dalla cooperazione, l'ingente stanziamento messo a disposizione non era stato fino ad oggi stato utilizzato o quanto meno lo era stato in maniera ridotta; da oggi, invece, finalmente i programmi saranno avviati.

Per quanto riguarda il Brasile, il protocollo prevede uno stanziamento di 400 milioni di dollari in tre anni: 320 per credito di aiuto e 80 a titolo di dono.

L'onorevole Foschi mi ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla considerazione

che, a volte, i tecnici esterni possano essere peggiori di quelli interni. Questo sicuramente è vero; so che la legge n. 49 è stata il risultato di una forte volontà politica del Parlamento, ma la mia personale impressione è che si sia introdotto un numero troppo alto di controlli, di interventi di specialisti, di esperti e di tecnici per la valutazione dei progetti e la congruità della spesa. Tutto ciò, naturalmente, rallenta enormemente la relativa procedura di approvazione. Moltissime volte un intervento di cooperazione italiana effettuato tempestivamente ha un impatto molto più efficace di quanto non lo abbia quello avviato un anno dopo.

Si è, inoltre, osservato che la responsabilità delle decisioni non dovrebbe essere solo dei funzionari. Non mi sembra sia così. Lei sa, onorevole Foschi, che il comitato direzionale è presieduto dal ministro e che, ultimamente essendo egli molto occupato, ha conferito a me la delega. Questo è uno dei motivi per il quale ritengo che la responsabilità delle decisioni non sia soltanto dei funzionari.

Mi si fa notare, inoltre, che per l'Est europeo sarebbero necessari stanziamenti supplementari. In questo senso ho già risposto all'onorevole Masina e ritengo che il ministro De Michelis a suo tempo abbia già dato delle spiegazioni.

Per quanto riguarda la considerazione in ordine al fatto che il 25 per cento delle disponibilità dovrebbe essere attribuito ai paesi dell'Est, devo dire all'onorevole Foschi che non è esatta. Quando il ministro De Michelis ha fatto riferimento a quel 25 per cento delle disponibilità, si riferiva ai nuovi progetti, non solo a quelli a favore dei paesi dell'Est. Per quanto riguarda il Viet-Nam ed il Cile, si tratterebbe di nuove iniziative, in quanto quest'ultimo paese, ad esempio, era stato posto nella « lista d'attesa ». Tale disponibilità, quindi, non è solo a favore dei paesi dell'Est, ma il 25 per cento è a disposizione di tutte le nuove iniziative non previste nei programmi precedenti.

Per quanto riguarda la cooperazione multilaterale, l'onorevole Foschi mi ha

fatto notare la necessità di una tempestiva programmazione; successivamente ha fatto riferimento ai contributi non finalizzati. Su questo argomento risponderò in parte anche alla domanda posta dall'onorevole Rutelli.

L'importo di 350 miliardi di lire, stanziato dal CICS nella riunione del 7 novembre scorso, non esaurisce l'intervento multilaterale per il 1990. La delibera era intesa piuttosto a consentire la partecipazione dell'Italia alla *Pledging Conference* delle Nazioni Unite e non esclude che l'impegno complessivo per il 1990 in sede multilaterale sia superiore a tale cifra. Vi sono, infatti, contributi finalizzati e non finalizzati. Il ministro De Michelis ha detto che per il 1990 il livello dei contributi non finalizzati sarà di 309 miliardi di lire, pari a quello del 1989. Ciò non indica necessariamente che ciascuna organizzazione riceverà il medesimo ammontare di contributi volontari. Ad esempio, l'UNIDO — di cui ho sentito parlare molto spesso — per il 1990 vedrà verosimilmente ridimensionato il proprio contributo, anche in relazione alla non completa utilizzazione dei contributi precedenti.

D'altra parte, dobbiamo stare attenti — giustamente ce lo ha ricordato l'onorevole Mammone — a conoscere esattamente l'uso che le organizzazioni fanno delle risorse poste dall'Italia a loro disposizione. Si chiede che i contributi alle organizzazioni multilaterali vengano aumentati, ma a me sembra, onorevole Mammone — non lo dico per solidarietà femminile — che il suo concetto sia giusto: dobbiamo essere informati dell'uso che di questi fondi viene fatto dalle organizzazioni multilaterali.

Per quanto riguarda le concessioni finalizzate, devo dire che tempo fa la nostra cooperazione era all'inizio ed era giustissimo che l'Italia chiedesse che i programmi finalizzati fossero attuati dalle organizzazioni multilaterali. Oggi, invece, essendo funzionante un servizio per la cooperazione, a me sembra più giusto che i progetti siano gestiti direttamente dal nostro paese.

L'onorevole Foschi, inoltre, auspicava che fossero completati gli interventi avviati dalle organizzazioni non governative. Desidero ribadire che in nessun caso si sono verificate interruzioni del servizio prestato nel 1990. Le ONG hanno presentato progetti per circa 600 miliardi di lire, mentre le disponibilità ammontano a 150 miliardi a cui se ne possono aggiungere altri 50.

Queste disponibilità saranno erogate per garantire la prosecuzione delle attività in corso e di quelle nuove, sulla base di priorità geografiche e di settore.

Moltissime organizzazioni non governative svolgono un lavoro straordinario: ho avuto modo di conoscerne alcune, in giro per il mondo, e ho potuto constatare che la loro attività è encomiabile e che vi sono giovani che hanno dedicato la vita a questo scopo. Altre organizzazioni non governative a volte attuano programmi che, a mio avviso, sono discutibili. Ricordo di aver incontrato in Nicaragua un signore che svolgeva un programma per la riabilitazione delle prostitute, in un paese dove la gente è affamata: mi sono allora domandata se quel programma fosse così necessario.

GIUSEPPE CRIPPA. Si tratta di un programma regolarmente approvato dall'allora ministro Andreotti.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sicuramente i programmi sono stati approvati, altrimenti non sarebbero stati finanziati. Occorrerebbe forse verificare quali siano veramente necessari, piuttosto che portarne avanti alcuni sicuramente utilissimi, ma forse meno di altri.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ci si potrebbe pensare prima.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo.

È stato chiesto perché è stato siglato un accordo di cooperazione con il Brasile. Ebbene, quando il presidente di quello

Stato è venuto in visita in Italia — ricordo che era stato siglato un accordo di notevole entità con l'Argentina — è sembrato difficile non farlo con il Brasile, un paese nel quale vivono moltissimi italiani. Comunque, si tratta di un protocollo di intenti, non di un trattato.

Per quanto riguarda la banca dati, a Palazzo Chigi ed al Quirinale è stato installato un terminale grazie al quale si possono ottenere i dati della cooperazione attualmente inseriti nel *computer*. La Camera dei deputati ha chiesto se essi possano essere recepiti dal sistema centrale di Montecitorio, ma ciò non è possibile. Esiste invece la possibilità, attraverso un *modem*, di far giungere tali dati anche alla Commissione esteri, installando, in questa sede, un terminale direttamente collegato con la struttura della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Sarebbe molto utile che tale esigenza fosse fatta presente, indicando quali siano i dati che si desidera ottenere, perché, trattandosi di aggregazioni di dati, bisogna sapere esattamente cosa si intende domandare, in modo da avere la risposta esatta.

All'onorevole Mammone, in merito all'ufficio donne, vorrei ricordare, anche se sicuramente ne è a conoscenza, che l'ufficio XII è stato denominato « Studi e proposte per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia » ed ha il compito di promuovere in alcuni paesi lo sviluppo socio-culturale della donna. Non sono stati predisposti programmi, bensì è stato deciso di vagliare l'impatto di quelli già deliberati sulla condizione della donna e dei bambini. Il compito di tale ufficio dunque non sarà limitato alla identificazione e predisposizione dei programmi, ma dovrà allargare lo spettro d'indagine alle ricadute dei progetti. Comunque, si tratta di una questione per la quale vi è l'attenzione della struttura che sovraintende alla cooperazione allo sviluppo.

Vorrei rispondere all'onorevole Rutelli, innanzitutto per quanto riguarda la sua opinione che si debba abolire la cooperazione.

FRANCESCO RUTELLI. Non ho detto questo.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Più o meno. Lei ha detto che il Ministero degli affari esteri non dovrebbe più avere a che fare con la cooperazione.

FRANCESCO RUTELLI. Non ho detto neppure questo. Sostengo che non regge più la subordinazione della cooperazione al Ministero degli affari esteri; questa, infatti, deve essere subordinata a quest'ultimo per quanto riguarda la linea politica, ma non sul piano organizzativo.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È difficile che io venga in questa sede a sostenere che si debba togliere al Ministero degli affari esteri la responsabilità per la cooperazione.

FRANCESCO RUTELLI. La responsabilità deve restare, ma sul piano politico; l'esperienza ha dimostrato che la Farnesina non è in grado di gestire la cooperazione.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'onorevole Rutelli aveva anche avanzato una richiesta circostanziata in merito alla questione del « multilaterale ». La ripartizione percentuale tra « bilaterale » e « multilaterale » stabilita dal CICS per gli interventi a dono nell'ambito del fondo di cooperazione è considerata come una decisione indicativa di un tetto per l'intervento in sede multilaterale. Tale tetto, infatti, non è stato raggiunto nemmeno in passato. In secondo luogo, va osservato che la cifra di 350 miliardi deliberata dal CICS il 7 novembre non voleva essere rappresentativa — ho già avuto modo di dirlo — ma consentiva di partecipare alla *Pledging Conference* delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda i contributi volentieri non finalizzati, l'indicazione data dal ministro il 7 dicembre scorso alla Commissione esteri, secondo cui il livello dei contributi non finalizzati nel 1990

sarà dello stesso ordine di grandezza di quello del 1989, rimane l'assunto sul quale si sta procedendo in sede di programmazione per il 1990. Ciò non implica necessariamente che ciascuna organizzazione avrà lo stesso contributo. L'UNIDO, per esempio, per il fatto che non ha speso i soldi l'anno scorso, probabilmente avrà un contributo ridimensionato. Comunque, il valore globale sarà lo stesso del 1989.

Per i contributi finalizzati, sono note le ragioni per cui la cooperazione italiana vi ha fatto ampio ricorso negli anni iniziali. Non credo però che sarebbe giusto continuare a dare alle organizzazioni multilaterali una serie di contributi per attuare programmi finalizzati che invece possono essere gestiti direttamente dalla cooperazione.

L'onorevole Tremaglia ha concentrato la sua attenzione sulla scuola di Asmara. Sono stata in quella città circa un mese fa ed ho avuto un incontro con i genitori degli alunni di quella scuola, che in quel momento era in sciopero. Questi alunni — evidentemente adesso sono diminuiti — erano 131, di cui 70 delle elementari, 32 delle medie e 29 del liceo; i professori italiani erano 47, di cui 22 delle elementari, 17 delle medie e 8 del liceo. Il costo sostenuto dal Governo italiano per tale scuola era superiore a 3 milioni di dollari l'anno; per ogni alunno italiano si spendeva 23 mila dollari annui, circa 30 milioni di lire. Nell'incontro che ho avuto mi sono trovata in accordo con i professori, meno con i genitori... L'onorevole Tremaglia ha sollevato il problema dell'accordo Palleschi.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Tale accordo non è mai stato ratificato e quindi non ha rilevanza dal punto di vista costituzionale.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sì, però sta di fatto che gli etiopici la scuola l'hanno voluta.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Gli etiopici possono fare qualsiasi cosa, anche

rapinare le scuole. Non possiamo però accettare che i ragazzi stiano nei *containers*.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quindici giorni fa, per ragioni d'emergenza, l'ambasciatore ha dato ordine che si chiudesse la scuola italiana di Asmara. Mi dicono che ieri sera il generale che comanda la piazza ha ordinato invece di riaprirla. Come un generale possa intervenire per dare tali ordini, non si capisce; sta di fatto che stiamo parlando dell'Etiopia, non della Gran Bretagna.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dell'Etiopia, alla quale abbiamo dato 1300 miliardi, o qualcosa del genere. Dobbiamo tenerne conto: se diamo soldi in quella misura, dobbiamo avere delle contropartite, a parte il discorso sui diritti umani e civili, che spesso viene dimenticato.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Tremaglia, stavo rispondendo sulla scuola di Asmara...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Siccome è una situazione particolare..'

PRESIDENTE. È stato concordato di ascoltare le risposte del sottosegretario Agnelli e di riservare le osservazioni dei singoli deputati ad un momento successivo.

Ringrazio il sottosegretario per gli affari esteri per la precisione delle sue risposte, che comporta di per sé un'assunzione di responsabilità importante; possono ora intervenire i deputati che lo desiderino, senza che ciò naturalmente comporti la riapertura del dibattito.

GIUSEPPE CRIPPA. Non ero presente il 22 febbraio scorso, quando si è svolta la prima parte delle comunicazioni del sottosegretario Agnelli sulla cooperazione allo sviluppo. Mi associo ora, pertanto, agli apprezzamenti che sono stati rivolti

al sottosegretario da tutti i colleghi, anche per la relazione e per le risposte che ha fornito; tuttavia mi permetto di sottolineare che i nodi di fondo che avevamo di fronte e di cui abbiamo discusso nei mesi passati sono ancora tutti dinanzi a noi. Neanche la relazione presentata dal ministro De Michelis, per discutere la quale dovremo trovare un'occasione al più presto, è stata esauriente: il presidente Foschi ha assicurato che il Comitato permanente per la cooperazione si riunirà per proporre alla Commissione, e tramite questa anche al Governo, le modalità per svolgere un dibattito sul documento e sugli impegni assunti dal Governo in seguito alla risoluzione che è stata approvata (impegni che dovrebbero essere resi stringenti).

Vorrei porre al sottosegretario Agnelli una questione di fondo, non tanto in relazione al dibattito che si è svolto stamane, quanto perché essa emerge dai dati di fatto: rimane dinanzi a noi l'interrogativo di come uscire, nell'interesse dell'Italia e del suo prestigio internazionale, da una situazione che continua — come affermato nella stessa relazione del ministro degli affari esteri — a provocare danni per l'immagine del nostro paese sulla scena internazionale. Il problema che abbiamo di fronte è come riportare su un binario di normalità l'attività di cooperazione italiana, tenendo conto del pregresso e del ragionamento che da più parti è stato effettuato sugli impegni: chiediamo quindi al Governo che venga a discutere in sede parlamentare, come la legge ed i suoi stessi impegni richiedono, in ordine ad alcune regole certe e ad alcuni criteri che consentano di passare da quella che, secondo la mia opinione, continua ad essere un'emergenza, ad una fase di attuazione normale della legge.

Mi permetto inoltre di osservare che quanto è successo dal mese di agosto sino ad oggi non ci incoraggia nell'affrontare il tipo di situazione dinanzi alla quale ci troviamo, perché mi sembra che l'atteggiamento e le scelte del Governo, al di là di alcune enunciazioni, abbiano continuato a percorrere vecchie strade. For-

nisco due esempi. Sul piano — per così dire — della trasparenza e del funzionamento della macchina si è continuato, nonostante tutto, ad ingolfare il comitato direzionale con delibere, istruite senza il necessario corredo di apporti tecnici, diplomatici e politici. Si tratta di ragionare, poi, in questa sede — sono d'accordo con il sottosegretario Agnelli — su come non provocare un appesantimento dal punto di vista dei tempi. Personalmente, sarei favorevole ad attribuire un privilegio assoluto al momento politico, cioè al rapporto preventivo e stringente tra Parlamento e responsabilità del ministro degli affari esteri e del sottosegretario con la delega per la cooperazione.

Questo mi sembra il binario da seguire, anche per superare strozzature e giungere a realizzare interventi davvero caratterizzati dall'urgenza e non prodotti da iniziative burocratiche.

Adirittura il comitato direzionale, che dovrebbe rappresentare uno dei momenti centrali, è stato privato di alcuni diplomatici che erano titolari di funzioni molto delicate: se non erro, uno è finito in Unione Sovietica, un altro a Sofia, un altro a Kuala Lumpur. Mi sembra che ciò rappresenti un indebolimento che può ripercuotersi su altri aspetti.

Vorrei, inoltre, che fosse fornito un quadro dei viaggi dei rappresentanti del Governo, del ministro, dei sottosegretari, anche di quelli programmati: stando alle notizie di stampa, ho l'impressione che, nonostante le autocritiche persino solenni che sono state effettuate anche in questa sede, ai 20 mila miliardi se ne stiano aggiungendo altri. Infatti, in base alle notizie riportate dalla stampa, il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro degli esteri, vari sottosegretari, qua e là per il mondo, continuano a prendere impegni per un ammontare di risorse non indifferente. A partire dal mese di agosto sino ad oggi, ho constatato — siamo nel campo dei documenti ufficiali — che gli impegni assunti in varie forme assommano già a circa un migliaio di miliardi, senza quel rapporto e quella verifica con il Parlamento che sono ancora più necessari in

un momento delicato come l'attuale. Si tratta di impegni con l'Argentina, il Brasile, la Bolivia, nonché con altri paesi che vengono riscontrati leggendo i verbali del comitato direzionale.

A mio avviso, va concordato un rapporto particolarmente stretto con il Parlamento, eventualmente per un periodo limitato, per esempio per qualche mese, per affrontare questi problemi.

Vorrei, tra l'altro, sapere come il Governo intenda rispondere alle domande provenienti da decine, forse centinaia, di operatori del nostro paese a proposito di 780 miliardi di contratti regolarmente firmati, non ancora decretati, che riguardano progetti in corso ed impegni assunti; in relazione ad essi, vi è stato addirittura l'indebitamento verso il sistema creditizio da parte di molti operatori. Si tratta di una questione molto delicata, sulla quale non si può gettare — come mi sembra di leggere tra le righe della relazione presentata dal ministro degli affari esteri — qualche colpo sbrigativo di spugna. Sono, infatti, problemi delicati che possono condurre ad un contenzioso paralizzante.

Desidero infine riferirmi ad altre questioni ricordate in questa sede dal sottosegretario Agnelli. Non sono molto incline alle indignazioni clamorose, però la questione della banca-dati non sta davvero né in cielo, né in terra! Vorrei verificare — potremo occuparcene — la cifra che è stata spesa in questi anni per la CER-VED, se non erro dell'Unioncamere: si tratta di decine di miliardi spesi, tutto sommato, per far funzionare una banca-dati, cioè per provvedere all'inserimento in un cervello elettronico di una serie di *input* che avevamo deciso insieme (l'avevamo anche segnalato alla direzione generale competente) essere interessanti sia per noi, sia per gli operatori. Ritengo che essa possa essere realizzata con minore spesa e soprattutto con maggiore efficienza: il fatto che si sia arrivati a non avere oggi la disponibilità delle informazioni richieste — come confermato dal sottosegretario Agnelli — deve essere sottolineato in maniera molto critica. Addi-

rittura, il sottosegretario, nel suo intervento in questa sede del 22 febbraio scorso, ci ha riferito che si sta pensando ad un cambiamento e ad un nuovo cervello elettronico: dal punto di vista del mio ruolo di opposizione, ma anche di quello di una persona di buon senso, mi sembra una questione molto grave, che si aggiunge ad altre realtà non del tutto limpide.

Conclusivamente, sotto l'aspetto propositivo, ritengo che sia auspicabile — lo verificheremo nella sede del Comitato permanente per la cooperazione — per un certo periodo un rapporto con il Governo e con le sue varie articolazioni per affrontare i problemi esistenti area per area, considerando il passato, il presente e l'impostazione per il futuro, e per valutare le priorità geografiche e politiche. In tale ambito andrà compiuto un ragionamento — tale aspetto mi sembra il più importante — su alcuni nodi politici fondamentali (per esempio, Africa australe, Centro-America, Corno d'Africa nella nuova situazione che si va determinando) affinché finalmente la politica di cooperazione, con le sue scelte settoriali e di concentrazione, sia davvero all'altezza delle nostre scelte di politica estera. Penso che siano necessari momenti di confronto per i prossimi mesi, poiché questo forse costituisce l'unico modo per « rimettere in carreggiata » le cose.

Ricordo che recentemente la Commissione esteri si è recata in Sudafrica: ritengo sconcertante il fatto che l'Italia abbia anticipato tanti paesi europei nella lunga fase in cui si è registrata una relativa disattenzione da parte dell'Europa nei confronti dell'Africa australe, impegnandosi seriamente in Mozambico, in Angola e con il Sadec, mentre ora, alla prima conferenza del Sadec convocata dopo i cambiamenti verificatisi in Sudafrica e nell'Africa australe, invece di offrire il suo *pledge* e di raccogliere i frutti di quell'intelligente politica anticipatrice, per la prima volta non abbia inviato una personalità politica, ma un funzionario della Farnesina. In quella sede, di fronte

ad altri paesi europei che con tempestività si sono « buttati » sulla nuova situazione namibiana e del Sadec, abbiamo fatto la figura dei parenti poveri, con il rischio di perdere, se non il treno, certamente qualche battuta di questa vicenda. Sono segnali di insufficienze e di prosecuzione di un vecchio metodo che vanno davvero sottolineati.

PRESIDENTE. Informo l'onorevole Crippa e la Commissione tutta che per la settimana prossima il sottosegretario Agnelli ha già accettato di venire a discutere della situazione del Corno d'Africa. Per chiarezza ho voluto dare quest'informazione, anche se le osservazioni svolte dall'onorevole Crippa sull'Africa australe sono comunque molto pertinenti.

SUSANNA AGNELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero far presente all'onorevole Crippa di aver molto apprezzato l'intervento da lui svolto e di essere d'accordo sulla maggior parte delle sue osservazioni.

Quanto agli impegni, vorrei fornire un'assicurazione: ero con il Presidente del Consiglio quando si è recato in Cile; mentre Felipe Gonzales prometteva duemila miliardi, i cileni insistevano moltissimo perché l'Italia assumesse a sua volta un impegno, cosa che non è avvenuta. È stato detto esplicitamente che sarebbero state valutate le possibili vie di un intervento e questo sarebbe stato comunicato successivamente. Per l'Argentina si trattava di impegni già assunti, mentre nessun impegno è stato preso per il Brasile. Ribadisco di aver voluto chiarire questo aspetto e di poterlo fare in quanto ero presente.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo scusa in anticipo per il fatto che tra breve mi allontanerò per essere presente in Aula nel momento in cui inizierà l'esame delle risoluzioni sulla politica estera.

Vorrei svolgere alcune telegrafiche osservazioni, la prima delle quali è una protesta; mi consenta il sottosegretario Agnelli di avanzare questa protesta con

garbo e cortesia, ma anche con molta fermezza. L'onorevole Agnelli era stata chiamata a rispondere sulle due risoluzioni approvate: debbo protestare per il fatto che le risposte hanno riguardato esclusivamente una risoluzione della quale anch'io sono firmatario, ignorando totalmente, anche nella seduta odierna, l'altra di cui sono unico firmatario. Tale documento poneva quattro questioni, due delle quali sono state completamente trascurate, mentre le rimanenti hanno trovato risposta in altra sede. Sinceramente non riesco a comprendere perché ciò avvenga, me ne dispiaccio ed auspico che non succeda più.

Nel merito, l'osservazione che le rivolgeva il collega Masina, cui lei si è richiamata non cogliendone, però, il riferimento preciso a quella risoluzione — lo ricordo perché si tratta di un paragrafo che avevo formulato io e che era rientrato in una risoluzione unitaria della Commissione quando si parlò del Tana Beles — riguardava il punto 5) di quella risoluzione, di cui il collega Duce era primo firmatario, con il quale si chiedeva di « adottare un piano vasto ed immediato di solidarietà diretta con le popolazioni eritree sotto forma innanzitutto di aiuti alimentari e sanitari, da affidare ai più opportuni canali nazionali ed internazionali ». Rispetto a questo impegno non abbiamo finora ricevuto informazioni; anzi, debbo sottolineare che abbiamo raccolto la protesta delle organizzazioni eritree per le tragiche condizioni nelle quali versano quelle popolazioni.

Questa risoluzione, che risale addirittura al 21 luglio 1988 — sono passati quasi due anni! — impegnava il Governo a far pervenire attraverso canali discreti alcuni aiuti direttamente alle popolazioni. Sollecito quindi nuovamente una risposta a questo riguardo.

Della Somalia parleremo in occasione del dibattito sul Corno d'Africa. Debbo significare al Governo che, in occasione della visita che come comitato per i diritti umani quindici giorni fa abbiamo effettuato al dipartimento di Stato per

parlare della situazione centroamericana, ci siamo trovati nella curiosa situazione di sentirci rivolgere dal sottosegretario di Stato per i diritti umani degli Stati Uniti una raccomandazione in vista di un impegno del parlamento italiano per fermare gli aiuti alla Somalia, circostanza che si sembra piuttosto eloquente e significativa e sulla quale dovremo tornare.

È stato detto che bisogna fare in fretta per quanto riguarda i paesi dell'Est e, quindi, utilizzare il fondo della cooperazione allo sviluppo. Non so cosa significhi fare in fretta perché, da ciò che mi risulta, è stata spesa una somma quanto mai esigua a vantaggio della Polonia ed altro non è stato fatto. Se, invece, fossero state approvate altre appostazioni di bilancio più nitide dal punto di vista politico, concettuale e procedurale, non se ne sarebbe avuto un danno ai fini dell'effettività degli aiuti, che fino ad ora non sono né partiti né arrivati.

Un ulteriore punto riguarda gli aiuti multilaterali. Vorrei ricordare all'onorevole Agnelli che la risoluzione da noi approvata impegna il Governo ad incrementare in termini reali nel 1990 l'ammontare complessivo dei contributi volontari alle agenzie ed agli enti del sistema della cooperazione multilaterale. Emerse con molta chiarezza la propensione della Commissione — ne abbiamo parlato anche ieri nel dibattito di politica estera — perché, se necessario, fossero ridotti gli aiuti multilaterali, i cosiddetti contributi volontari finalizzati su singoli progetti, ma fossero mantenuti ed incrementati i contributi volontari in senso generale, cioè i fondi destinati al funzionamento di queste organizzazioni. Nel momento in cui l'Italia conferma il proprio impegno nei confronti delle Nazioni Unite e del loro ruolo, nonché delle agenzie che ne rappresentano una parte molto importante, non può costringere a chiudere sedi di agenzie internazionali, in tal modo mettendo in difficoltà la politica estera italiana, a fronte del fatto che il Presidente del Consiglio conferma a Perez de Quellar l'impegno italiano. Anche l'onorevole Craxi che, sia pure a titolo personale,

ricopre un incarico relativo al debito estero, si troverà di fronte a sempre più violente rimostranze delle Nazioni Unite relativamente al fatto che l'Italia taglia i contributi per il funzionamento di organismi quali — cito tra tutti — il programma delle Nazioni Unite allo sviluppo. Porto questo esempio per dire che se da tale programma, come lei osservava correttamente, si vogliono « sforbiciare » singoli programmi multilaterali, questo può anche andar bene, ma non si può accettare che vengano tagliati i contributi ordinari, quando essi assicurano il funzionamento di agenzie che, tra l'altro, finanziano progetti di altre agenzie e fungono, come nel caso da me citato, da organizzazioni « ombrello » per importantissime attività nel campo multilaterale.

Debbo dire, quindi, che questo tipo di impegno fissato con il Governo, anche nell'ipotesi che si vada ad una conferma dei valori del 1989 (finora siamo lontanissimi da tale ipotesi perché manca circa la metà dei fondi e non si sa dove potranno essere reperiti), andrebbe contro la volontà chiaramente espressa dal Parlamento, per di più con accenti molto preoccupati di natura politica. A questo proposito, debbo dire che non si è verificata la convergenza di sensibilità e di interessi particolari, ma è emersa un'indicazione politica perché non si può nel *mare magnum* della cooperazione andare a tagliare proprio l'impegno italiano verso le organizzazioni multilaterali delle Nazioni Unite. Su ciò si registra l'unanimità in questa Commissione. Il Governo può non tenere conto di tale posizione, ma se ciò avvenisse esso compirebbe un atto politicamente assai rilevante che, torno a sottolinearlo, costituirebbe un fattore di inasprimento dei rapporti politici.

Altre questioni che intendevo sollevare sono relative a due punti contenuti nella risoluzione che non hanno trovato alcuna risposta. Il primo concerne l'insediamento di una struttura permanente per la valutazione preventiva degli interventi di cooperazione sotto il profilo dell'impatto ambientale. In ordine a tale struttura, ave-

vamo chiesto che venisse anche emanato entro tre mesi — ormai scaduti — un regolamento che ne definisse criteri e procedure di funzionamento. Vorrei sapere quale esito abbia avuto questo impegno che la Commissione ha deliberato ed il Governo ha accettato.

Con la risoluzione n. 00306 ci si proponeva, infine, di promuovere a favore dei paesi dell'area mediterranea quei programmi di cooperazione volti specificamente a favorire un potenziamento delle capacità occupazionali e comunque diretti al contenimento dell'emigrazione in atto. Mi sembra che questa parte della risoluzione fosse particolarmente importante — come hanno dimostrato le più recenti vicende — proprio perché forniva uno stimolo al Governo ad attuare, in particolare nei paesi del Maghreb, anziché interventi fortemente discutibili — come numerosi di quelli intrapresi in questi anni — azioni che aiutino al contenimento dell'emigrazione e, di conseguenza, anche dell'immigrazione; diversamente, tale fenomeno potrebbe essere affrontato solo con provvedimenti di polizia, o attraverso la concessione dei visti da parte del Ministero dell'interno, ovvero sulla base di rapporti bilaterali tra il Governo italiano e quello dei paesi interessati. Ciò ci sembra sbagliato perché usare le leve della cooperazione per favorire il radicamento delle popolazioni nelle aree di origine, anziché le condizioni che ne determinano la fuga e l'emigrazione, è a mio avviso un aspetto cardinale degli indirizzi di politica estera.

A questo proposito, mi chiedo quale significato abbiano i dibattiti che svolgiamo, se a conclusione di essi il Parlamento non formula orientamenti dei quali il Governo debba tenere conto. La nostra convinzione è che nell'area del Mediterraneo l'esecutivo debba soprattutto privilegiare gli interventi di cooperazione che abbiano le caratteristiche e le finalità che ho illustrato. Mi domando, però, quale valore abbiano queste deliberazioni se poi non se ne trova traccia nelle concrete decisioni del Governo.

Mi rendo conto che l'onorevole Agnelli svolge un incarico molto difficile portandolo avanti con un notevole impegno, per il quale la ringraziamo. Nutriamo altresì fiducia che ella agisca con la dovuta precisione, continuità ed anche, se è lecito dirlo, con passione. Debbo, però, rilevare che tener conto degli indirizzi del Parlamento significa anche, a mio parere, riferire le decisioni dell'esecutivo a quegli indirizzi, senza limitarsi ad un'elencazione piuttosto spezzettata di argomenti nei quali continueremo a perderci, sottosegretario Agnelli, come è avvenuto in tutti questi anni.

FRANCO FOSCHI. Desidero innanzitutto ringraziare il sottosegretario Agnelli per la sua abituale chiarezza ed anche per l'apprezzabile sintesi delle sue risposte. Tuttavia, mi sia consentito sottolineare alcuni punti che forse, proprio per ragioni di rapidità, finiscono per essere in qualche modo deformati.

In particolare, desidero ribadire taluni aspetti che nel corso della precedente audizione non sono forse riuscito ad esprimere con adeguata chiarezza. Mi riferisco in primo luogo alla questione, a mio avviso nodale, della cooperazione con i paesi dell'Est europeo. È vero che il ministro, di cui lei, sottosegretario Agnelli, si è fatta più volte portavoce, ha ripetutamente affermato che si intende affrontare tale problema con l'approvazione di un apposito disegno di legge. Ciò nonostante, il tempo passa senza che tale disegno di legge sia stato presentato e, a volte, i comportamenti pratici contraddicono le dichiarazioni rese. Desidero sottolineare in modo particolare che a pagina 19 della relazione previsionale (sulla quale discuteremo successivamente; non ritengo, infatti, che questo dibattito abbia esaurito i problemi che tale relazione solleva, come del resto è naturale) si legge che l'Italia continua nell'azione di richiesta presso l'OCSE, al comitato DAC, per introdurre i paesi dell'Est europeo tra quelli beneficiari della cooperazione allo sviluppo. Si riscontra, dunque, una pro-

fonda contraddizione tra i comportamenti concreti e quello che abbiamo correttamente dichiarato, facendo oggetto di distinzione i paesi dell'Europa orientale. Questi ultimi non intendono affatto essere equiparati a quelli del Terzo mondo, né è possibile immaginare che le procedure di cooperazione verso le nazioni dell'Est possano essere le stesse di quelle adottate per i paesi in via di sviluppo. Abbiamo detto che il Parlamento ha accettato, nel corso del dibattito sulla legge finanziaria, che temporaneamente si potessero utilizzare i canali esistenti in base alla legge n. 49 del 1987, ma proprio a questo scopo sono stati previsti stanziamenti aggiuntivi per un ammontare di cento miliardi, in attesa che si provveda all'adozione di una legge specifica.

Non si può, pertanto, pensare di continuare ad insistere in sede OCSE per l'inserimento dei paesi dell'Est tra quelli beneficiari della cooperazione allo sviluppo, in quanto si tratta di due situazioni diverse. Il nostro è il solo paese che preme in questa direzione. Tra l'altro, avremo modo di discutere anche su alcune conseguenze negative relative al calcolo dei fondi e delle risorse che viene effettuato in sede OCSE in rapporto ai problemi della cooperazione allo sviluppo.

Un altro aspetto sul quale desidero richiamare l'attenzione concerne i famosi 20 mila 500 miliardi. Da una lettura — che naturalmente oggi non intendo sviluppare — dei dati che per ora ci sono stati forniti, risulta veramente incomprensibile il significato di questa cifra (nella quale vengono a sommarsi impegni effettivamente assunti, promesse generiche, assicurazioni formulate da funzionari in visita nell'uno o nell'altro paese prive di qualsiasi valore vincolante). Vi è una chiarissima discrepanza tra i dichiarati impegni di 20 mila 500 miliardi non dimostrati, l'effettiva conclusione di contratti e l'erogazione di fondi che rappresentano una percentuale minima delle risorse disponibili. Pertanto, se si dovesse applicare l'abituale criterio di contabilità dello Stato, i fondi per la cooperazione

non solo sarebbero sufficienti, ma dovrebbero addirittura essere mandati in economia.

Sarà, dunque, necessario ottenere su questi elementi dati più certi, perché non possiamo sicuramente considerare esaurienti quelli che ci sono stati forniti.

Per quanto riguarda l'ipotesi di una quota del 25 per cento da destinare all'aiuto dei paesi dell'Est europeo, a cui il senatore Susanna Agnelli si è riferita, probabilmente è sorto un equivoco. Il mio rilievo, che andava nella direzione di un pieno consenso alle dichiarazioni del ministro De Michelis, era relativo a quanto è stato ribadito in sede di relazione previsionale e programmatica. A pagina 20 si sostiene, infatti, che bisognerebbe aumentare le risorse stanziare nell'ambito complessivo dell'Europa comunitaria con un contributo da parte di ogni paese membro dell'1 per cento del proprio prodotto interno lordo; tale quota andrebbe poi suddivisa, destinando il 25 per cento ai paesi dell'Europa orientale, il 25 per cento all'area del Bacino Mediterraneo e del Medioriente ed il 50 per cento all'attività di cooperazione con il resto del mondo. La mia posizione è di consenso su questa linea di prospettiva, poiché credo che in tale direzione dovremmo muoverci.

Naturalmente, devo aggiungere che la realtà è rovesciata rispetto a quanto si afferma. La diminuzione ed il « taglieggiamento » delle risorse destinate ai paesi del Terzo mondo creano una confusione che non può durare a lungo e che rischia di provocare reazioni fortemente negative per il nostro paese. Chiunque abbia negli ultimi tempi viaggiato in modo particolare nell'Africa subsahariana sa quale violenta reazione, in parte di natura psicologica ed emotiva, ma anche causata da qualche legittima preoccupazione, sia scaturita dalla sensazione di una diminuzione sostanziale degli interventi.

Per quanto attiene al dato secondo cui non si sarebbe verificata alcuna sospensione nei finanziamenti relativi ai progetti affidati alle organizzazioni non go-

vernative, anche in settori particolarmente delicati come quelli socio-sanitari ai quali è prevalentemente indirizzata l'attività di questi soggetti (con realizzazioni spesso validissime), mi pare che nella scorsa seduta lei stessa aveva portato una serie di esempi di difficoltà che possono mettere in crisi le ONG. Per citare due casi che mi sono stati riferiti in questi giorni dal presidente della FOCSIV, l'AVSI continua ad operare in Uganda per il progetto deliberato il 2 febbraio 1989, nonostante sia intervenuta una sospensione dei finanziamenti nell'ultimo anno; sulla base di tali presupposti, come accade anche ad altre organizzazioni similari, l'organismo continua a spendere senza disporre di alcun tipo di erogazione. Per definizione, una ONG seria in queste condizioni finisce per fallire; mi risulta, appunto, che l'AVSI stia fallendo. Non vorrei provocare ulteriori difficoltà all'AVSI con queste mie affermazioni, ma esse sono tese ad esemplificare una situazione in atto.

Un altro caso è quello della FOCSIV nel Burundi, per quanto concerne un progetto di emergenza a seguito dei massacri del 1987, che, in quanto tale, non ha ancora avuto la possibilità di completare il proprio *iter*. Si tratta soltanto di alcuni esempi, che, purtroppo, potrebbero essere molti di più. Lei, onorevole sottosegretario, questa mattina ha dato una notizia apparentemente confortante, secondo cui oltre alla somma di 150 miliardi promessa a questo scopo per l'anno 1990, potrebbe crearsi la disponibilità di 50 miliardi in più. Dalla lettura della relazione previsionale e programmatica, invece, risulterebbe che non si tratta di 150 miliardi ma di 115 miliardi, poiché già 35 miliardi sarebbero stati impegnati per l'anno precedente. Spero che siano veri i dati che lei ci ha fornito questa mattina; tuttavia, la situazione è di blocco totale e di illeggibilità dei dati che sono stati comunicati.

Per quanto concerne il problema degli aiuti multilaterali, vi sono alcuni aspetti da chiarire. Non si tratta di destinare

fondi a questo scopo senza controlli, ma occorre sottolineare che non è possibile sottrarre finanziamenti ad un canale che molto spesso serve a superare difficoltà di rapporti fra governi; l'onorevole sottosegretario ha citato in maniera elegante alcune ipotesi di questo tipo, motivate dal fatto che a volte i governi non si rendono precisamente conto di quali siano le effettive priorità per le loro popolazioni. Il canale multilaterale serve talvolta a superare questo tipo di problema in termini di coerenza per interventi necessari alle popolazioni.

Nel caso dell'UNIDO, per esempio, non si può continuare a giustificare la diminuzione del contributo (o il suo azzeramento) per il fatto che non siano stati ancora spesi i fondi precedenti. La verità è che essi sono stati accantonati, perché il Governo italiano doveva decidere insieme con l'UNIDO sulle priorità. Si tratta, quindi, di un circolo vizioso: siamo noi che abbiamo bloccato la decisione sui progetti e non possiamo attribuirne la responsabilità all'UNIDO, che, d'altra parte, avendo bisogno di una programmazione pluriennale, non può improvvisamente vedersi sottrarre l'apporto italiano che serve alla vitalità dell'organizzazione.

Altro problema da affrontare relativamente al riordino interno dell'unità tecnica riguarda la necessità di una chiara distinzione, anche di dipendenze gerarchiche, fra l'unità tecnica centrale ed il nucleo di valutazione, in rapporto al decreto emanato di recente. Continua a sussistere una grande difficoltà per individuare chi decide sulla base di questi elementi.

Inoltre, credo che, stante la situazione attuale, sarebbe opportuno richiedere l'installazione nella nostra Commissione di un terminale per la banca-dati. Richiediamo tale adempimento da molto tempo; crediamo che esso sia ormai necessario: provvederemo in seguito agli eventuali mutamenti sul sistema al fine di perfezionarlo. Personalmente, ho anche scritto una lettera al ministro De Michelis perché da due mesi chiedo di disporre

dei dati necessari per il lavoro del Comitato per la cooperazione allo sviluppo. Non sono riuscito ad ottenere assolutamente niente. Ho domandato di avere almeno i tabulati oppure qualche scheda-paese, ma non sono riuscito ad ottenere che promesse.

PRESIDENTE. Mi scusi per l'interruzione ma, per sua tranquillità, vorrei informarla che, mentre lei inoltra richieste nei confronti del Governo, io mi sto muovendo con insistenza in direzione dei massimi livelli della Camera dei Deputati per ottenere alcune stanze destinate ai vicepresidenti, ai commissari ed a questi strumenti tecnici. Il terminale dovrà essere installato assolutamente; l'onorevole sottosegretario ha detto giustamente che, se non si riuscirà ad inserirlo all'interno del circuito della Camera, bisognerà prevederne la messa in opera direttamente in Commissione affari esteri. Quindi, il ritardo riguarda anche noi.

FRANCO FOSCHI. Un'ultima precisazione. Nell'introduzione della relazione previsionale e programmatica è scritto che il Governo intende dare indicazioni e chiedere al Parlamento il consenso o la formulazione di proposte motivate sui criteri con i quali si intende superare la fase attuale, portando la cooperazione a regime dal 1990 in poi. Con l'onorevole sottosegretario abbiamo condotto un utilissimo scambio di vedute; per questo desidero ringraziarla, come mi pare abbiano fatto unanimemente tutti gli intervenuti, anche sottolineando il modo in cui ci ha fornito una serie di notizie ed indicazioni. Tuttavia, la conclusione di questo dibattito non può sostanzarsi in un consenso sulla relazione previsionale e programmatica, la quale dovrà essere discussa (come, del resto, prevede la legge n. 49 del 1987) insieme con i dati consuntivi che ci sono stati trasmessi e con quelli che mi auguro ci saranno forniti (soprattutto con riferimento alla documentazione relativa agli impegni per 20 mila 500 miliardi in rapporto alla realtà ad alle

previsioni). Per questo, dopo una rapida consultazione informale, abbiamo deciso che a partire dalla prossima settimana il Comitato per la cooperazione si riunirà ponendo all'ordine del giorno questi documenti, per giungere ad esprimere — immagino — un consenso, unitamente alla formulazione delle proposte motivate che qui sono state richieste dallo stesso Governo. Infatti, il documento programmatico, così come si presenta, ribadisce una serie di punti che il dibattito sulla legge finanziaria aveva già evidenziato, con un consenso molto largo, se non unitario, di tutta la Commissione la quale, proprio per questo, aveva approvato una risoluzione di cui non mi pare che possiamo considerare superato l'argomento. Lo stesso sottosegretario Susanna Agnelli ha dovuto, per molti punti significativi, dare atto che si trattava di un rinvio a tempi migliori delle risposte maggiormente richieste dal Parlamento.

Credo, allora, che il modo più corretto di procedere sia quello di esaminare nel dettaglio la questione, possibilmente anche con l'aiuto dei funzionari responsabili; anzi, la mia proposta sarebbe quella di procedere ad una riunione insieme con il comitato consultivo previsto dalla legge n. 49, in modo da stabilire una collaborazione più diretta tra il Parlamento e questo organo, che è rappresentativo di tutte le forze e di tutte le componenti impegnate nell'ambito della cooperazione, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per esprimere alcune proposte sui documenti del Governo.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor sottosegretario, sono molto rispettoso della sua fatica, che certamente è appassionata ma anche improba. Ascoltando i colleghi e prendendo atto di quanto lei ci ha detto, anch'io considero esclusivamente interlocutorio questo nostro incontro, per non arrivare a conclusioni immediate che sarebbero e sono, attualmente, assai pesanti.

Il collega Foschi (come per altro anche altri colleghi) ci ha fornito un quadro della situazione entrando in qualche det-

taglio. Non si tratta di contrapposizione tra forze di maggioranza e di opposizione; mi pare che l'opposizione e la critica vengano da tutte le parti: infatti, quando egli, parlando del problema dei problemi, cioè della cifra globale degli aiuti pari a 20.500 miliardi, dice che si tratta di cifre illeggibili, cioè così confuse da rendere incomprensibile la distinzione tra gli impegni assunti, le promesse fatte e l'effettiva definizione di contratti veri, fa un'affermazione di estrema gravità. Altrettanto di estrema gravità è la considerazione che bisogna chiarire dati così confusi, che sono esclusivamente di degrado e di danno all'immagine ed alla politica del Governo italiano.

Devo solo fare una precisazione alle precisazioni, con riferimento a quel suo intervento per quanto riguarda la scuola dell'Asmara. Infatti non si può, nel quadro delle responsabilità, continuare a dire (come spesso ci sentiamo dire) « io non c'ero », perché questo significa fare riferimento a qualcosa che non può essere preso a giustificazione di situazioni. Non si può sostenere, in relazione all'accordo Palleschi, che non si può dar corso ad un trattato che non esiste, altrimenti, allo stesso modo, tutti i progetti di legge potrebbero essere posti in attuazione se questo tornasse utile. Non si può dichiarare che l'insegnamento di ogni bambino costa una certa cifra, perché questo non ci interessa in un quadro di principio e di osservanza di determinati obblighi dello Stato italiano. Ci mancherebbe anche che si volesse tradurre in chiave economica un discorso generale così importante ed al quale siamo obbligati! Non si può affermare che in Etiopia i generali fanno quello che vogliono, perché questo lo sappiamo: ma allora non si capisce perché non ne teniamo conto nel momento in cui inviamo in quel paese (chiedo scusa per la mia precedente interruzione su questo argomento) 1.500 miliardi, sapendo benissimo che non vi è alcun controllo e che non servono né per aiutare il popolo etiopico né, a maggior ragione, quello eritreo, che ha fame e protesta contro di noi. Sappiamo (già

tante volte sono state denunciate situazioni di questo tipo) che quei soldi sono stati « tramutati » in scatolette di carne, poi vendute agli inglesi, ai russi o ad altri per acquistare armi destinate a reprimere la ribellione contro Menghistu. Quindi non si possono fare esemplificazioni di questo genere.

Ma questo è soltanto un episodio tra i tanti. Il discorso di fondo è quello di sottoporre la relazione previsionale, che è stata preannunciata, ad un esame dettagliatissimo del Comitato per la cooperazione; di portare all'esame del Parlamento quelle che sono le vere responsabilità, in modo che il Governo ne segua le indicazioni e le direttive. Ciò vuol dire che il Comitato per la cooperazione, presieduto, se non sbaglio, dall'onorevole Foschi, non deve soltanto operare una presa d'atto ma fare qualcosa di più, cioè procedere a vere e proprie istruttorie su tutti i casi, determinando anche i criteri generali. Non ha alcun significato l'annuncio che vi è la banca dati se poi questa non funziona, cioè non ci mette nelle condizioni di poter lavorare. Per di più il Governo fa certe dichiarazioni come se non fosse proprio esso « l'altra parte », che ha impegni e responsabilità. Certo, sappiamo tutti, senatrice Agnelli, che non si tratta di responsabilità sue personali, ma il Governo ha una sua continuità, perché noi non fermiamo i debiti con l'estero, né gli impegni generali, né l'impostazione di fondo, che deve essere sempre la stessa. Se nel 1988 abbiamo assunto degli impegni con l'Eritrea che poi non abbiamo mantenuto, non possiamo limitarci a dire che ciò è avvenuto, punto e basta. Occorre che il Governo assuma gli impegni ponendo delle scadenze, definendo piani molto precisi, anche in ordine ai finanziamenti, altrimenti continuiamo a giocare, come giochiamo da anni.

Dunque — e questa ritengo sia l'impostazione generale da osservare — bisogna sciogliere i nodi politici, poiché sono questi che presiedono non solo per questioni di prestigio e di dignità internazionale, ma anche per quelle che sono le scelte che debbono essere compiute. Allora, se-

guendo i nodi politici dobbiamo tener conto che il problema dell'America latina è vero ed importantissimo, non solo perché si tratta di un problema di aiuto o di assistenza, che pure va considerato nella sua emergenza, ma anche di una scelta, nel senso che l'Italia e l'Europa — ed ecco come va coordinato il discorso — debbono guardare all'America latina in termini completamente diversi. Dico ciò non solo perché vi sono milioni e milioni di italiani, ma perché può significare qualcosa per l'azzeramento dei debiti o, comunque, per una presa di posizione, in materia di cooperazione e di sviluppo, in direzione di quel nuovo ruolo dell'Italia e dell'Europa, che il ministro degli esteri ancora ieri ha sottolineato.

Tra i nodi politici emergenti in questo momento (qualcuno vi ha già accennato), vi è il problema dell'Africa che si affaccia sul Mediterraneo e, in particolare, il dramma dell'immigrazione. Il Governo ha già accolto un mio ordine del giorno relativo a questa trasmigrazione di popolazioni, che determina situazioni spesso pericolose. Il problema dei problemi è quello di dare lavoro agli africani in Africa. Il progetto accolto dal Governo, che non deve essere messo nel cassetto, prevede una conferenza internazionale dell'occupazione e della cooperazione per un piano trentennale di investimenti europei in Africa, in modo da garantire posti di lavoro a 20 milioni di africani nel loro paese.

Il mio ordine del giorno, accolto dal Governo in data 22 febbraio, impegna l'esecutivo « ad organizzare, a breve termine, una Conferenza internazionale del lavoro e della cooperazione con la partecipazione dei ministri del lavoro e degli affari esteri della CEE e di quelli nord africani e di rappresentanti della Lega araba per discutere e per attuare: un piano trentennale di investimenti in Africa da parte dei paesi della CEE per creare in Africa 20 milioni di posti di lavoro per gli africani; e per raggiungere questi obiettivi: a) assegnare all'Africa un nuovo ruolo di vasta produzione; b) garantire il lavoro in Africa agli africani; c)

fermare il massiccio esodo migratorio verso l'Europa, evitando pericoli e reazioni difficilmente contenibili... ».

Di conseguenza, sarebbe opportuno che nei prossimi nostri incontri si cominciasse a prefigurare le scadenze per dare attuazione a questo impegno, poiché siamo già in grave ritardo. Lasciamo che si creino delle situazioni pericolose come quelle dei clandestini e dei fuorilegge che ci costringono a tradurre l'intera questione in termini di ordine pubblico, quando, invece, dovremmo guardare al problema vero, di grande socialità ed umanità: un uomo non deve essere sradicato dalla propria terra per motivi di lavoro. Questo è il significato della cooperazione e a questo dovrebbero mirare gli investimenti, senza dimenticare che si determinerebbe un ritorno economico per la stessa Europa.

Vi sono poi i problemi relativi al Corno d'Africa: non è concepibile assistere, in materia di cooperazione allo sviluppo, a tante manifestazioni contraddittorie totalmente incontrollate. Abbiamo ascoltato recentemente i rappresentanti della guerriglia somala e abbiamo scoperto che in quel paese stanno accadendo cose impressionanti; non possiamo dimenticare l'Eritrea.

Poiché il presidente mi invita alla sintesi, concludo come ho iniziato. Spetta al comitato per la cooperazione riesaminare a fondo la relazione previsionale e raccogliere tutte le informazioni possibili attraverso un'istruttoria approfondita, svolgere una critica serrata e impegnare il Governo a dare risposte, cominciando proprio dalla banca dati. È necessaria un'autentica politica della cooperazione che miri non solo ad un recupero di prestigio, ma ad una funzione effettiva del nostro paese.

ETTORE MASINA. Cercherò di essere rapidissimo, poiché l'Aula preme e sono molto interessato al dibattito in corso.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Senato preme !

ETTORE MASINA. Ieri, intervenendo sulle comunicazioni del ministro per gli affari esteri, ho chiesto una volta ancora che sulla cooperazione si svolgesse un dibattito in Assemblea per due ragioni: per gli appassionati interessi che a questo argomento portano tanti ambienti dell'opinione pubblica italiana, per cui diventa un fatto generale che va estratto dall'intimità della Commissione...

GIANCARLO PAJETTA. In Assemblea vi sarebbero meno persone che in Commissione. Quando sento chiedere che un ministro venga in Aula ad assistere ad uno spettacolo come quello di ieri mattina...

ETTORE MASINA. Posso garantire però che gli organismi non governativi faranno un attento censimento dei parlamentari presenti e si regoleranno di conseguenza in campagna elettorale.

GIANCARLO PAJETTA. Se tutti i partiti mancano al 90 per cento, voglio vedere questo censimento come si farà !

PRESIDENTE. Condivido pienamente le considerazioni dell'onorevole Pajetta: ieri sono stato in Assemblea da solo con l'onorevole Napolitano per ore. È una situazione scandalosa. Ritengo, infatti, che debbano essere valorizzati sempre più i lavori in Commissione.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. È una vergogna !

ETTORE MASINA. Comunque, va sottolineato il fatto che sulla cooperazione non riusciamo ad avere notizie adeguate dal Ministero degli affari esteri. Quando il collega Foschi parla di illeggibilità dei dati, affronta soltanto uno dei termini della questione. Il fatto è che siamo privati di dati fondamentali: l'onorevole Foschi ha parlato di un suo intervento presso il ministro De Michelis, ma l'onorevole Gangi, che è stato suo predecessore, a suo tempo ha svolto pressanti interventi presso l'onorevole Andreotti, quando questi era ministro degli esteri, e

non è riuscito ad avere questi dati. Abbiamo dovuto chiedere l'intervento del presidente della Commissione, ma non li abbiamo avuti lo stesso. Mi si conceda, allora, di ripetere quanto ho già detto, che ha costituito oggetto di un nostro rapporto al di fuori della Commissione: i funzionari della Farnesina non vogliono fornirci questi dati, su questo non ci sono dubbi.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Cercherò di farle avere quelli comprensibili.

PRESIDENTE. La mia esperienza mi porta a condividere le affermazioni dell'onorevole Masina.

ETTORE MASINA. Domandi ai suoi funzionari perché non ci hanno fornito i dati che avevamo chiesto affinché, almeno, si scusino educatamente per non averci potuto accontentare. Sono un modestissimo utente dell'informatica, ma non credo neppure per un momento che un cervello degno di questo nome non possa essere collegato con gli impianti della Camera. Lo escludo per il Senato, poiché ho parlato con il funzionario che si occupa di questa materia, il quale mi ha detto che il collegamento è possibile e pronto.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo pomeriggio dovrebbe venire un super esperto, l'ingegner Pedretti, per programmare un nuovo sistema d'informatica, perché quello attuale — sono perfettamente d'accordo con lei — non funziona adeguatamente.

ETTORE MASINA. È costato ben 5 miliardi l'anno, non è poco.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Perché non viene anche lei?

ETTORE MASINA. Non me ne intendo abbastanza; spero però che vengano dei funzionari esperti delle due Camere.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quando uno chiama gli esperti, poi deve fidarsi di quello che dicono.

ETTORE MASINA. Sentiamo anche gli esperti del Parlamento. Provi a convocarli (io non posso farlo, lei sì).

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo con lei.

ETTORE MASINA. Inoltre, è risibile il fatto che essi ci domandino quali dati vogliamo, in primo luogo perché glieli abbiamo già segnalati a suo tempo, tramite il precedente comitato per la cooperazione allo sviluppo, ed in secondo luogo perché quei solerti funzionari, se volessero dimostrare un minimo d'interesse per il Parlamento, potrebbero leggere gli atti del dibattito che si svolse per l'istituzione della banca dati, in occasione della discussione sulla legge n. 49. In tal caso constaterebbero come in quel lungo dibattito si sia parlato esattamente dei termini che il Parlamento chiedeva, cioè si sia esclusa la possibilità di schedare il funzionario preposto ad alcuni patti, nonché i comportamenti delle ambasciate. Di tutto ciò si è parlato a lungo; poi, si è arrivati all'idea di istituire una banca dati. Ma tutto il dibattito fa capire quali siano i dati richiesti dal Parlamento.

Diversamente, tutto rimane nel vago. Rimangono nel vago non soltanto numeri che sono di importanza così notevole, ma persino alcune vostre scelte, perché la senatrice Agnelli ha, da parte nostra, un immenso credito di intelligenza e di correttezza (glielo dissi già una prima volta e glielo ripeto adesso); però non può venire a dirci che, tutto sommato, abbiamo fatto un nuovo gesto di cooperazione nei confronti del Brasile perché ne avevamo fatto già uno con l'Argentina. Questo non è comprensibile.

Diteci, dunque, per quali scelte politiche avete voluto privilegiare il Brasile di Collor De Mello, proprio alla vigilia delle elezioni! Lo avete fatto soltanto perché

avete dato degli aiuti anche a Meném? Vorrei sapere perché si debbano dare dei soldi ad una grande nazione, solo perché se ne sono dati ad un'altra!

Per quanto riguarda il problema dell'occupazionalità in Africa, desidero osservare che non sempre i governi non si rendono conto del bisogno di posti di lavoro e preferiscono altre cose. In tale settore, sarebbero necessari un controllo ed una pressione politica più puntuali da parte nostra.

Andiamo a vedere, per esempio, quali lavori hanno dato occupazione in Somalia! Forse, le costruzioni di ville per alcuni dirigenti di quel paese!

Andiamo a costruire strade in Africa — dove la sottoccupazione o la disoccupazione raggiunge livelli superiori al 50 per cento — con i mezzi della Società autostrade, che sono fatti apposta per ridurre l'occupazione. Questo è davvero un controsenso, perché poi i mancati manovali africani vanno a finire nelle strade di Firenze!

Andiamo a considerare qual è la nostra presenza commerciale nel Senegal, per vedere se noi stessi non abbiamo messo in moto dei meccanismi di espulsione dei senegalesi verso l'Italia (giacché, quando la gente è espulsa da meccanismi messi in moto da una certa nazione, pensa fondamentalmente che la sua madrepatria cattiva sia quella e vi emigra).

Mi consenta a questo punto, senatrice Agnelli, una risposta di mera cortesia — giacché lei è stata cortese nel richieder-mela — sulla questione vietnamita.

Non ho detto che il Vietnam è stato dimenticato. Ho cercato di raccomandare il Vietnam al suo interesse, a partire dal fatto che esso fu oggetto della guerra chimica più tragica nella storia dell'umanità e che mostra oggi una situazione terribile, caratterizzata da una povertà spinta a livelli tali che il ministro degli esteri vietnamita non ha fatto altro che ripetere, per più di un'ora e mezza, che il suo paese ha un debito di 49 miliardi con il nostro. In quel momento, pensando a tutti i miliardi che abbiamo dato a Siad

Barre ed alla sua tribù, mi sono veramente vergognato di essere italiano!

Sono contento, invece, di aver appreso ieri dal ministro degli esteri che l'Italia cambia atteggiamento nei confronti della Cambogia, nel senso di non difendere più il seggio di Pol Pot all'ONU. Spero che ciò significhi anche che l'Italia guarda con maggiore simpatia al Vietnam, che era stato estromesso da tutti gli organismi di aiuto per avere varcato in armi le frontiere della Cambogia (mentre altri Stati che hanno varcato in armi altre frontiere hanno contato sulla comprensione del nostro Governo).

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Ringrazio il sottosegretario di Stato Susanna Agnelli per le notizie che ci ha fornito.

Non so se il nuovo codice di procedura penale preveda ancora la difesa d'ufficio; mi pare che esso preveda, comunque, il gratuito patrocinio. In ogni caso, la relazione della senatrice Agnelli mi è sembrata — quantunque ricca di dati, per taluni aspetti — una sorta di difesa d'ufficio non del tutto convinta, anche se in certi momenti indubbiamente appassionata.

Credo che nel campo della cooperazione allo sviluppo sia giunto finalmente il momento di fare un bilancio, non soltanto in termini puramente economici e finanziari ma anche in termini di ricadute rispetto agli obiettivi ed agli scopi che tale tipo di intervento tendeva a perseguire.

Riuscire a capire a che cosa sia servito l'intervento del Governo italiano nei vari paesi in via di sviluppo, in termini di creazione di infrastrutture per uno sviluppo futuro anche dal punto di vista occupazionale mi sembra il minimo che possiamo richiedere, dopo tanti anni, all'esecutivo.

A me pare — alla luce di tutte le notizie che lei ci ha fornito, ma anche del clima che si è creato intorno a questa materia — che tutto ciò sia servito in massima parte a fare realizzare magnifici affari a qualche impresa italiana, ma non

a creare quelle condizioni che erano state poste alla base dell'intervento del nostro paese.

Forse è giunto il momento — al di là di questo bilancio, che è pure necessario per potere compiere una valutazione — di cercare di capire se, invece, l'intervento non debba essere attuato attraverso organismi più ampi, che non rispondano ad un determinato tipo di logiche le quali sono tutte interne ai singoli paesi (sia al nostro, sia a quelli che ricevono gli aiuti).

In altri termini, tutta questa difficoltà a ricevere od a leggere — poiché si è parlato di illeggibilità — la filosofia e, oltre ad essa, quelli che sono stati i risultati dei nostri interventi, fa venire in mente il famoso detto: « Imbroglia, aiutami! », nel senso che, quando si legge poco e si capisce poco, tutta la « zona grigia » che si crea permette un determinato tipo di impostazione.

Dunque, è forse giunto il momento di procedere ad un ripensamento di tutta la nostra politica di intervento e di vedere se non sia il caso di indirizzare i nostri sforzi di pressione politica affinché, attraverso gli organismi internazionali (dalla Comunità economica europea all'Organizzazione delle nazioni unite), si possa porre pesantemente il problema dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo del terzo e del quarto mondo, in modo che si abbia poi una ricaduta effettiva in termini di creazione di infrastrutture e di posti di lavoro. Occorre sempre obbedire alla famosa regola di non aiutare le classi dirigenti a mantenere il potere, molto spesso (ne parleremo il 28 marzo prossimo a proposito del Corno d'Africa) attraverso autentici delitti di genocidio contro intere popolazioni, bensì tenere conto della necessità di elaborare un quadro, una filosofia, degli obiettivi di carattere globale che fino a questo momento sono — sembra — mancati nella nostra azione.

Occorre utilizzare questo tipo di sistema, questa nuova filosofia che consentirebbe anche di realizzare una maggiore trasparenza.

Il non riuscire a sapere quale fine abbiano fatto, o quali obiettivi tendano a

raggiungere, i 20.500 miliardi stanziati ed il sapere che chiunque vada in giro per il mondo — a titolo più o meno effettivo — a nome dell'Italia prende impegni che vengono mantenuti o non mantenuti a seconda di certe situazioni, devono indurci a stabilire anche dei principi di carattere politico.

Francamente, sapere che aiutiamo la Somalia, l'Eritrea, l'Etiopia, quando è noto che gli aiuti forniti non servono ad elevare il tenore di vita in quei paesi, ma soltanto a mantenere al potere feroci oligarchie e dittature, mi sembra veramente al di fuori di ogni dimensione politica. Ciò risulta tanto più evidente, se si considera che l'Italia è uno dei pochi paesi che applicano in maniera ferrea le sanzioni nei confronti del Sudafrica dove, fino a prova contraria, nessuno muore di fame: esistono, ovviamente, problemi di carattere politico che vanno discussi, ma sicuramente esiste una prospettiva (come la Commissione ha avuto modo di appurare durante il viaggio recentemente compiuto) che deve essere valutata e che credo verrà analizzata nel corso della riunione a cui ha fatto riferimento il presidente.

Naturalmente, ha notevole rilievo anche il problema della banca dati: sapere che sono stati spesi fino ad oggi un centinaio di miliardi senza conseguire alcun risultato ...

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non si trattava proprio di cento miliardi.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. In effetti, erano circa novanta miliardi! Anche su questo punto, comunque, occorrerebbe conoscere esattamente determinati elementi che potrebbero essere utili. È necessaria, in sostanza, una certa unitarietà di azione; per esempio, la nostra Commissione è convocata alle ore 12 di oggi per una riunione in cui il ministro Carli esporrà le prospettive di aiuto nei confronti dei paesi dell'Est. È giustissimo che il Governo voglia interpellare le Commissioni parlamentari in

modo da poter decidere anche sulla base degli orientamenti che emergono. È necessario però che tutta questa attività venga riassunta poi in un momento decisionale, altrimenti anche in questo caso si rischia di disperdere la nostra azione in mille rivoli (sempre all'insegna dell'« imbroglione, aiutami »!), per cui le somme che vengono spese finiscono per non servire agli scopi per cui sono state stanziare, né a risolvere gravi situazioni che devono essere affrontate. Mi riferisco, per esempio, alla questione dell'immigrazione, che è già stata ricordata dal collega Tremaglia e sta assumendo dimensioni davvero bibliche, anche a causa dell'incremento demografico in atto nei paesi africani dell'area mediterranea. Se a tali fenomeni non forniremo una risposta precisa, affrontando i problemi alla luce del sole ed indicando con chiarezza quali siano gli obiettivi e gli strumenti e quale sia la nostra credibilità internazionale (necessaria per spingere gli organismi internazionali a svolgere un'azione coordinata e concordata), credo che fra qualche anno ci troveremo ancora qui a dover discutere le stesse questioni, senza avere la possibilità di valutare quali siano stati gli effetti ed i benefici della nostra azione.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La mia replica sarà davvero telegrafica.

Per quanto riguarda le proposte formulate dagli onorevoli deputati, desidero sottolineare che il Governo è ben felice di poter disporre della collaborazione della Commissione affari esteri e comunitari e del Comitato per la cooperazione allo sviluppo ed è lieto di accogliere le proposte provenienti da tali organismi.

Molti degli onorevoli commissari hanno affrontato la questione della banca dati: in proposito, desidero ribadire che proprio oggi avremo un incontro con un « superesperto » della materia. Sono convinta che gran parte della carenza di informazioni sia dovuta proprio all'impossibilità di disporre di una banca dati fun-

zionante. Naturalmente, la questione non potrà essere risolta in pochi giorni. Immagino, infatti, che per organizzare un nuovo sistema siano necessari almeno due o tre mesi, dopo di che mi auguro che sia semplicissimo fornire informazioni a tutti coloro che le richiederanno. Effettivamente, la situazione dell'informatica al Ministero degli affari esteri è attualmente drammatica.

Mi trovo d'accordo con quasi tutte le affermazioni che sono state fatte in questa sede, ma devo esprimere qualche perplessità in merito alla richiesta dell'onorevole Rutelli (e mi dispiace che egli non sia mai presente quando gli fornisco le risposte) in ordine ad un incremento dei contributi rivolti agli interventi multilaterali non finalizzati. Il Ministero degli affari esteri si è infatti impegnato a mantenere la stessa cifra dello scorso anno, però un incremento mi sembra francamente di difficile attuazione.

L'onorevole Rutelli ha proposto inoltre che venga nominata una commissione di valutazione dell'impatto ambientale. Sapevo meglio di me che istituire una nuova commissione di valutazione significa impiegare qualche mese in più per l'attuazione di un progetto: non so, francamente, se ne valga la pena. Credo che si potrebbe interpellare qualche persona in grado di valutare l'impatto ambientale dei progetti, ma temo che la nomina di una vera e propria commissione rischierebbe, ripeto, di provocare un eccessivo allungamento dei tempi.

Ringrazio il presidente Piccoli e la Commissione per avermi cortesemente invitata a svolgere questa audizione.

PRESIDENTE. Desidero ricordare al sottosegretario Agnelli che la invitiamo a tornare presso la nostra Commissione il giorno 29 marzo, per affrontare le questioni del Corno d'Africa. Vorrei pregarla di tenere presente che la situazione della Somalia e dell'Etiopia (so bene che lei ne è perfettamente a conoscenza) è drammatica e pericolosa sotto tutti i punti di vista, anche quello di carattere politico internazionale. In considerazione di ciò, è

stata avanzata da ogni parte la richiesta che il Governo italiano non si limiti a muoversi in modo *soft* in relazione a questo tema, ma dimostri nettamente che noi ci rendiamo conto che si sta verificando qualcosa di abnorme e di rischioso. Proprio oggi ho in programma un incontro con uno degli uomini più vicini all'ambasciatore degli Stati Uniti e so che viene per parlarmi appunto di questa situazione. Sappiamo che in tale area vi è stata e continua ad essere attuata una forte violazione dei diritti umani; si è verificata una crisi di governo che ha dato vita ad una compagine governativa peggiore di quella precedente. L'Etiopia, in sostanza, è ridotta ai minimi termini, la situazione dell'area del Beles è gravissima. Ricordo infatti che la sospensione del lavoro per soli otto giorni, provocata dall'uccisione di un uomo, aveva causato in passato una terribile invasione delle erbacce, rendendo inutile tutto il lavoro che era stato svolto. Vorrei che lei riferisse al ministro, signor sottosegretario,

che la Commissione desidera un rendiconto aperto e pubblico sulla situazione in modo da dimostrare che l'Italia si muove. I burocrati del Ministero hanno indubbiamente l'abitudine di esprimersi in modo molto gentile e quasi esitante, mentre in questo caso bisogna alzare la voce per affermare che il Governo sta operando con grande lealtà e coraggio per dare soluzione a determinate questioni.

Ringrazio il sottosegretario Susanna Agnelli per aver gentilmente accolto l'invito rivoltole dalla nostra Commissione.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 19.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*SEGUONO
CONVOCAZIONI*

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Giovedì 29 marzo

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

ORE 15

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).

Relatore: Lauricella.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Mercoledì 28 marzo

(Presso Aula delle Giunte - Servizio prerogative e immunità)

ORE 15

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Bellocchio (doc. IV, n. 14).
Relatore: Lombardo.

Contro il deputato Tassi (doc. IV, n. 17).
Relatore: Ceruti.

Contro il deputato Capanna (doc. IV, n. 46).
Relatore: Caria.

Contro il deputato Anselmi (doc. IV, n. 113).
Relatore: Finocchiaro Fidelbo.

* * *

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**
sulla condizione giovanile

—*—

Giovedì 22 marzo

(Aula II Piano – Via del Seminario, 76)

ORE 9,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

—*—

Giovedì 22 marzo

(Aula Commissione affari costituzionali)

ORE 9,30

Comitato dei diciotto.

Esame delle proposte di legge nn. 412, 1655, 2269, 2972, 3924, 4109, 4365 e 4394-A (Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura).

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

—*—

Giovedì 22 marzo

(Aula Commissione giustizia)

ORE 9

**Ufficio di Presidenza delle Commissioni II e XII integrato dai
rappresentanti dei gruppi.**

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio) e X (Attività produttive)

—*—

Giovedì 22 marzo

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL
REGOLAMENTO, SULL'ENIMONT, ANCHE IN RELAZIONE AL-
L'ASSETTO DEI RAPPORTI TRA SETTORE PUBBLICO E SETTORE
PRIVATO NEL COMPARTO CHIMICO

ORE 9

(Aula V Commissione)

Audizione del professor Franco Reviglio

ORE 11,30

(Aula V Commissione)

Audizione del Ministro delle partecipazioni statali.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 12

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 1512, 1513, 1518 e 1570 (Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena).

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 9,30

Comitato permanente per i diritti umani.

ORE 11,30

Comunicazioni del Presidente sull'attività dei Comitati permanenti.

ORE 12,30

Comitato permanente per l'emigrazione.

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SPINI: Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione delle costruzioni militari (306).

(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

BOTTA ed altri: Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (331).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

AGRUSTI ed altri: Disciplina del trasferimento di uso di aree del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (4552).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Relatore: Agrusti.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

S. 1652. — Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché disposizioni relative alla cessazione dalla carica di Vice comandante dell'Arma e di Comandante in seconda della Guardia di finanza *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4592).

(Parere della I e della XI Commissione) — Relatore: Stegagnini.

Seguito dell'esame della proposta d'inchiesta parlamentare:

ANIASI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative agli internati italiani e agli eccidi di internati avvenuti nella zona di Leopoli nel 1943-1944 (doc. XXII, n. 47).

(Parere della I, della II, della III e della V Commissione) — Relatore: Alberini.

—

In sede consultiva.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

CAPECCHI ed altri: Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).

(Parere ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla II Commissione). — Relatore: Meleleo.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 8,30

In sede consultiva.

Parere sul testo e sugli emendamenti alle proposte di legge:

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (412-1655-2269-2972-3924-4109-4365-4394-A).

(Parere all'Assemblea) – Relatore: Gregorelli.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali (4618).

(Parere all'Assemblea) – Relatore: Orsini Gianfranco.

ORE 15

Comitato permanente per i pareri.

Parere sulle proposte di legge:

MACIS e PINNA: Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte di appello di Cagliari e di una corte di assise d'appello *(Approvata dalla II Commissione del Senato)* (4571).

SEGNI ed altri: Istituzione in Sassari, di una Corte d'appello e del Tribunale per i minorenni (1921).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4511).
(*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: G. Orsini.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

GHEZZI ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (4409).
(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore biettolo-saccarifero (4339).
(*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Aiardi.

—

ORE 15,30

In sede consultiva.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).
(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Gregorelli.

Parere sugli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).
(*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: D'Aimmo.

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 8,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) —
Relatore: Piro.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

STEGAGNINI: Equiparazione del trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti alle vittime del dovere e loro superstiti, alle pensioni di guerra (1257).

PIRO ed altri: Equiparazione alle pensioni di guerra del risarcimento concesso agli infortunati e ai caduti delle forze dell'ordine e loro superstiti (4520).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Rosini.

Esame della risoluzione:

ROSINI ed altri: n. 7-00326 (Personale uffici IVA e rimborsi) 22 febbraio 1990.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione) —
Relatore: Tesini.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sulla tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1990-1992.

Relatore: Amalfitano.

In sede referente.

Esame delle proposte di legge:

RUMOR ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4449).

(Parere della I, della V, della VI, della X, della XII e della XIII Commissione).

SAVIO ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle
ville venete (3663).

(Parere della I, della V e della VIII Commissione).

Relatore: Del Bue.

—
ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 9

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SCOTTI VINCENZO ed altri: Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi (2099).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Ciliberti.

ORE 10

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

FERRARI MARTE ed altri: Agevolazioni per la concessione della casa a riscatto od in locazione agli handicappati gravi (961).

(Parere della V, della VI e della XII Commissione).

ERMELLI CUPELLI: Principi strutturali ed organizzativi dell'edilizia residenziale pubblica (1062).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

SAVIO: Modifiche degli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, concernenti il riscatto degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica (1130).

(Parere della II, della V e della VI Commissione).

BULLERI ed altri: Riforma degli IACP e norme sulla cessione in proprietà di alloggi pubblici (1373).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

BATTISTUZZI ed altri: Ripristino della possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnati in locazione semplice (2722).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

CAPPIELLO ed altri: Norme in tema di alloggi di edilizia residenziale (2738).

(Parere della I e della II Commissione).

LUSETTI ed altri: Disposizioni urgenti in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (2879).

(Parere della II e della V Commissione).

Relatore: Ferrarini.

ORE 10,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 883, 1784, 1964, 1377, 2212, 2925, 3308 e 3798, concernenti i parchi.

ORE 13.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Giovedì 22 marzo

Al termine della seduta delle Commissioni riunite V e X

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

Esame della proposta di legge:

PROCACCI ed altri: Divieto di installazione di piattaforme petrolifere (4041).

(Parere della II e della VIII Commissione) — Relatore: Roberta Breda.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUTELLI ed altri: Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari (429).

(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Istituzione di un Fondo per la riconversione dell'industria bellica (2178).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

STRADA ed altri: Istituzione di un fondo per la riconversione dell'industria bellica (3417).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (3600).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Gianni Ravaglia.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PERRONE ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1018).

(Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione).

CAMBER: Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia (1887).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

BREDA e RENZULLI: Istituzione di una casa da gioco nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2692).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MONTALI ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (2793).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

GEI ed altri: Norme in materia di istituzione di case da gioco (3217).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BALZAMO ed altri: Norme per l'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale (3279).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

LUCCHESI ed altri: Istituzione di una casa da gioco a Viareggio e norme in materia di apertura di case da gioco su navi mercantili italiane in navigazione in acque extraterritoriali (3765).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

ORCIARI: Norme per l'istituzione di case da gioco nelle singole regioni (4065).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

SERVELO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (4282).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

Relatore: Rojch.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).

(Parere della I e della V Commissione).

ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).

(Parere della V Commissione).

SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e medie impresa e nome per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).

(Parere della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).

(Parere della I, della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).

(Parere della V e della VI Commissione).

TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73 comma 1-bis, del Regolamento).

BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).

(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

Relatore: Righi.

Seguito della discussione delle risoluzioni:

VISCARDI: n. 7-00322 (per l'accelerazione della conclusione del progetto di ridisegno del settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

STRADA ed altri: n. 7-00323 (per l'accelerazione della definizione delle decisioni relative al settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

ORE 11

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 14,30

Svolgimento di interrogazioni:

TRABACCHINI (5-01150): (Per un intervento volto ad evitare che la creazione di ostacoli all'importazione di cementi esteri favorisca i grandi gruppi nazionali del settore) (11/1/89).

BELLOCCHIO ed altri (5-01776): (Sulle iniziative urgenti da prendere per impedire la chiusura del reparto diskettes dell'azienda multinazionale 3M di San Marco Evangelista - CE) (24/10/89).

BIANCHINI (5-02048): (Sul futuro delle centrali elettronucleari di Caorso e Trino Vercellese) (14/3/90).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 8,45

Comitato dei nove.

Esame del disegno di legge n. 4618.

ORE 11

In sede legislativa.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

CASINI CARLO ed altri: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

POLI BORTONE ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

FIORI: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524).
(Parere della I, della V e della VII Commissione) — Relatore Antonucci.

Comitato ristretto.

Esame delle abbinate proposte di legge nn. 3752 e 3906 (Coadiutori giudiziari).

—

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 3838 e abbinate (Interpretazione autentica norme Ministero tesoro).

—

ORE 12,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

—

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 2588 (Cassa previdenza ragionieri).

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Giovedì 22 marzo

Al termine dell'Ufficio di Presidenza in congiunta con la II Commissione

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ARMELLIN ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza in favore di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625).

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Armellin.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere della I, della V, della VI, della XI e della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis) — Relatore: Poggiolini.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Volponi.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 12

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 9

Procedure informative.

Audizione dell'ingegner Giuseppe Consiglio, direttore centrale dell'Agensud, per acquisire elementi informativi in relazione all'esame del disegno di legge n. 4228-ter recante « Disposizioni in materia di acquedotti ».

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Giovedì 22 marzo

(Via del Seminario – Aula IV Piano)

ORE 9,30

Audizione del Presidente dell'ENI in ordine agli indirizzi operativi e gestionali dell'ente.

* * *

COMITATO PARLAMENTARE

**per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

—*—

Giovedì 22 marzo

ORE 9,30

Comunicazioni del Presidente.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali simili**

—*—

Venerdì 23 marzo

(Via del Seminario, 76 – Aula V Piano)

ORE 12

Seguito della discussione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere indagini nella provincia di Catania.

ORE 15

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

* * *

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Giovedì 22 marzo

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 8,30

Ufficio di Presidenza.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Martedì 27 marzo

(Presso Palazzo S. Macuto – Via del Seminario, 76 – Aula II piano)

ORE 15

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (INPGI).

Audizione del presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

* * *

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Audizione del presidente del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU).

* * *

RELAZIONI PRESENTATE

—*—

Giunta per le autorizzazioni a procedere:

Contro il deputato La Ganga, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 648 del codice penale (ricettazione continuata) (Doc. IV, n. 36).

Relatore: Gorgoni.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Giovedì 22 marzo**

	<i>Pag.</i>
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	V
ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	VI
ORE 9,30 - Comitato dei diciotto (Aula I Commissione).	
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	VII
ORE 9 - Ufficio di Presidenza (Aula II Commissione).	
COMMISSIONI RIUNITE (V e X)	VIII
ORE 9 - Indagine conoscitiva (Aula V Commissione).	
ORE 11,30 - Indagine conoscitiva (Aula V Commissione).	
II GIUSTIZIA	IX
ORE 12 - Comitato ristretto.	
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	X
ORE 9,30 - Comitato permanente diritti umani.	
ORE 11,30 - Comunicazioni del Presidente.	
ORE 12,30 - Comitato permanente emigrazione.	

	<i>Pag.</i>
IV DIFESA	XI
ORE 9,30 - Referente - Consultiva.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XIII
ORE 8,30 - Consultiva.	
ORE 15 - Comitato permanente pareri.	
ORE 15,30 - Consultiva.	
VI FINANZE	XV
ORE 8,30 - Referente - Risoluzione.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XVI
ORE 9 - Legislativa - Parere al Governo - Referente.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XVIII
ORE 9 - Referente.	
ORE 10 - Referente.	
ORE 10,30 - Comitato ristretto.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XX
Al termine delle Commissioni riunite (V e X) - Referente - Risoluzioni.	
ORE 11 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 14,30 - Interrogazioni.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXV
ORE 8,45 - Comitato dei nove.	
ORE 11 - Legislativa - Comitato ristretto - Comitato ri- stretto.	
ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	

	<i>Pag.</i>
XII AFFARI SOCIALI	XXVII
Al termine delle Commissioni riunite (II e XII) - Referente - Legislativa - Referente - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	XXIX
ORE 12 - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	XXX
ORE 9 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XXXI
ORE 9,30 - Audizione.	
COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO	XXXII
ORE 9,30 - Comunicazioni del Presidente.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL- L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO- STRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TER- REMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981	XXXIV
ORE 8,30 - Ufficio di Presidenza.	

Venerdì 23 marzo

Pag.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI	XXXIII
ORE 12 - Plenaria.	
ORE 15 - Plenaria.	

Martedì 27 marzo

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	XXXV
ORE 15 - Plenaria.	

Mercoledì 28 marzo

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	IV
ORE 15 - Plenaria.	

Giovedì 29 marzo

GIUNTA DELLE ELEZIONI	III
ORE 15 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	XXXV
ORE 9 - Plenaria.	